

DECRETO n. 18616 del 10 novembre 2004

Dipendente regionale De Filippis Francesco M. – Concessione nulla-osta proroga distacco.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

— la Legge n. 448 del 23/12/1998, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, all'art. 78, ha previsto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato per l'Emersione del Lavoro non Regolare;

— in particolare l'art. 78, comma 4, prevede che le Regioni costituiscano a livello regionale e provinciale Commissioni deputate all'analisi e allo studio delle problematiche relative al lavoro irregolare;

— con deliberazione della Giunta Regionale n. 1138 del 28/12/2000 ed integrata con deliberazione G.R. n. 581-27/6/2001, è stata costituita la relativa Commissione Regionale ed affidato all'Assessore Regionale al Lavoro il Coordinamento delle attività assegnate dalla Legge Nazionale alla predetta Commissione;

— con deliberazione della G.R. n. 1006 del 4/12/2001, è stata disposta la rettifica della citata deliberazione di G.R. n. 581/01 ed affidata alla Presidenza della Giunta il coordinamento delle attività assegnate alla predetta Commissione ed approvato l'atto di indirizzo della stessa;

— con decreto dirigenziale n. 6864 del 26/5/2003, è stato disposto l'utilizzo del sig. De Filippis Francesco M. presso la Commissione Regionale per l'Emersione del Lavoro non Regolare, con sede a Lamezia Terme, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presa servizio, salvo proroga e/o anticipata risoluzione;

— con nota n. 142 dell'11/6/2003, il Presidente della Commissione Regionale per l'Emersione del Lavoro non Regolare, con sede a Lamezia Terme, ha comunicato che il sig. De Filippis Francesco M. ha preso servizio l'11/6/2003;

— con nota prot. 223/04, pervenuta al protocollo il 28/10/2004, acquisita al n. 26226, il Presidente della Commissione Regionale per l'Emersione del Lavoro non Regolare, ha chiesto di poter continuare ad avvalersi della collaborazione del sig. De Filippis Francesco M., nato a Marano Marchesato il 16/6/1957 e residente a Castrolibero in Via Irma Bandiera n. 6, matricola 242125, Cat. C.

VISTA la dichiarazione dell'interessato di assenso alla proroga del distacco in questione.

RITENUTO dover provvedere al rilascio del nulla-osta di che trattasi.

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 4/11/2002.

VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003.

VISTO li vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

SU proposta dell'Ufficio interessato, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture competenti;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

Concedere il nulla-osta alla proroga del distacco presso la Commissione Regionale per l'Emersione del Lavoro non regolare, con sede a Lamezia Terme, del sig. De Filippis Francesco M. nato a Marano Marchesato il 16/6/1957 e residente a Castrolibero in Via Irma Bandiera n. 6, matricola 242125, Cat. C. per ulteriori dodici mesi e fino al 10 giugno 2005, salvo proroga e/o anticipata risoluzione.

Dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, resta a carico della Regione Calabria, in ossequio al disposto di cui all'art. 78 – comma 5 – Legge n. 448/98.

Autorizzare il Settore Giuridico del Personale di adottare gli atti conseguenti e di competenza, notificando copia del presente decreto al dott. Lazzaro Francesco, a tutte le Strutture interessate, nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l'Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in Via Alberti n. 2 – Catanzaro.

Provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 10 novembre 2004

Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 18617 del 10 novembre 2004

Dipendente regionale Lazzaro Francesco. Concessione nulla-osta proroga comando.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che

— con decreto dirigenziale n. 2030/14 dell'1/8/2000, è stato disposto il comando del dott. Lazzaro Francesco, nato a Cosenza il 6/4/1956 e residente a Catanzaro in Via G. Cantafio n. 15, dipendente regionale, matr. n. 426200, Categ. C, presso la Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino Regionale;

— con nota n. 155/ABR dell'11/8/2000, l'Autorità di Bacino Regionale, ha comunicato che Lazzaro Francesco, ha preso servizio in data 11/8/2000;

— con successiva nota prot. 2647/ABR del 19/12/2002, il Segretario Generale del predetto Ente, ha comunicato che il dott. Lazzaro Francesco, opera ininterrottamente, in posizione di comando dall'11/8/2000;

— con successivi decreti dirigenziali n. 750 del 5/2/2003 e n. 14587 del 13/10/2003, è stata disposta la proroga del comando in argomento fino al 10/8/2004;

— con nota n. 1954/ABR del 29/9/2004, l'Autorità di Bacino Regionale, ha comunicato che intende continuare ad avvalersi, in posizione di comando, della predetta collaborazione;

— il dott. Lazzaro Francesco, con nota in atti, ha dichiarato la propria disponibilità in tal senso.

RITENUTO dover prendere atto di quanto sopra rappresentato e concedere il nulla-osta alla proroga del comando del dott. Lazzaro Francesco, per le esigenze della Segreteria Tecnico-Operativa dell'Autorità di Bacino Regionale, fino al 10 agosto 2005.

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145.

VISTA la deliberazione della G.R. n. 1013 del 4/11/2002.

VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003.

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

SU proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati:

— concedere il nulla-osta alla proroga del comando, presso la Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino Regionale, fino al 10 agosto 2005, del dott. Lazzaro Francesco, nato a Cosenza il 6/4/1956 e residente a Catanzaro in Via G. Cantafio n. 15, dipendente regionale, matr. n. 426200, Categ. C;

— stabilire che alla conclusione del comando, il predetto dipendente dovrà rientrare presso il Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque, che provvederà alla successiva assegnazione dello stesso in uno degli Uffici della medesima Struttura ed alla comunicazione della presa di servizio al Dipartimento Organizzazione e Personale – Settore Giuridico, Ufficio Mobilità e Concorsi, sito in Via Cassiodoro Palazzo Europa – Catanzaro;

— dare atto che la spesa inerente il trattamento economico fondamentale relativo al dott. Lazzaro Francesco, resta a carico del Bilancio della Giunta Regionale, che successivamente sarà rimborsata dall'Autorità di Bacino Regionale, mentre per il pagamento di quant'altro eventualmente spettante, provvederà direttamente l'Autorità di Bacino Regionale;

— autorizzare il Settore Giuridico del Personale di adottare gli atti conseguenti e di competenza, notificando copia del presente decreto al dott. Lazzaro Francesco, a tutte le Strutture interessate, nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l'Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2 – Catanzaro;

— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 10 novembre 2004

Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 18618 del 10 novembre 2004

Composizione Struttura Ausiliaria Dipartimento «Presidenza».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

— con deliberazione n. 3186 del 21 settembre 1999 la G.R. ha deliberato ex art. 5 della L.R. 7/96 di autorizzare i Direttori Generali ad istituire la segreteria prevista alla lettera – a – del citato articolo, componendola di quattro membri dei quali uno esterno;

— con nota n. 5390 del 28/10/04, pervenuta al protocollo il 4/11/2004, acquisita al n. 26486, il Dirigente Generale del Dipartimento «Presidenza», ha comunicato che a far data dall'1 novembre 2004, la propria Struttura Ausiliaria è così composta:

- Carabetta Antonio, matricola 130850, Responsabile della Struttura,
- Abatino Adriana, matricola Componente,
- Iiritano Antonio, matricola 401290, Componente;
- Macrillò Armando, matricola 462250, Componente;
- Rizzo Vincenzo, matricola 699350, Autista.

RITENUTO dover provvedere al riguardo.

VISTA la L.R. n. 7/96.

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 4/11/2002.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 15/1/2002.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 837 del 24/9/2002.

VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003.

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

SU proposta dell'Ufficio interessato, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture competenti;

DECRETA

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

Prendere atto della nota n. 5390 del 28/10/2004 del Dirigente Generale del Dipartimento «Presidenza».

Statuire che la Struttura Ausiliaria del Dipartimento «Presidenza» dall'1 novembre 2004, è così rideterminata:

1. Carabetta Antonio, nato a Roccella Jonica il 13/12/1949 ed ivi residente in via Carrera n. 21, matricola 130850, Cat. C – Responsabile della Struttura.

2. Abatino Adriana, nata a Catanzaro il 18/7/1941 ed ivi residente in via Tripoli n. 11 matricola 1050, Cat. C – Componente;

3. Iiritano Antonio, nato a Catanzaro l'1/1/1948 ed ivi residente in via Massara n. 13, matricola 401290, Cat. B – Componente;

4. Macrillò Armando, nato a Catanzaro l'11/5/1951 ed ivi residente in viale dei Normanni n. 131, matricola 462250, Cat. B, Componente,

5. Rizzo Vincenzo, nato a Sersale il 20/11/1962 ed ivi residente in Via Cosenza, matricola 699350, Cat. B, Autista.

Statuire, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni del Dirigente Generale del Dipartimento «Presidenza» e, comunque fino alla cessazione dell'incarico conferito al suddetto Dirigente.

Il Settore Economico del Personale provvederà ad indicare l'ammontare dell'indennità di Struttura, tenendo conto del livello retributivo degli interessati, nonché delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 47 del 15/1/2002 e n. 837 del 24/9/2002.

Autorizzare il Settore Giuridico del Personale di adottare gli atti conseguenti e di competenza, notificando copia del presente decreto ai suddetti, a tutte le Strutture interessate, nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l'Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in Via Alberti n. 2 – Catanzaro.

— Provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 10 novembre 2004

Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 18627 dell'11 novembre 2004

Impegno di spesa sul Capitolo 12040113 del corrente bilancio finanziario.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il Decreto del Dirigente Generale dello scrivente Dipartimento n. 13841 del 27/8/2004 relativo all'«Affidamento appalto servizi ex art. 7 – comma 2, lettera f del D.Lgs. n. 157/95» fino alla data del 28/2/2005, alla Società Brutium Service.

VISTO il contratto, approvato con il citato decreto n. 13841/04, n. di repertorio 3449 dell'8/9/2004, con cui si definiscono i termini della fornitura del servizio, che terminerà il 28/2/2005.

VISTA la deliberazione della G.R. n. 563 del 26/8/2004 relativa all'assestamento del Bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 2004 da cui risulta che il capitolo 12040113 allegato alla spesa per lo svolgimento dei servizi resi attraverso le forniture di lavoro temporaneo è dotato di sufficiente disponibilità.

PRESO ATTO di quanto sopra specificato e che, ad oggi, la disponibilità residua sul capitolo 12040113 è pari a € 3.474.058,47, per cui, dovendo provvedere ai pagamenti in favore della società fornitrice del lavoro temporaneo, bisogna impegnare gli importi necessari allo scopo.

CONSIDERATO che si sono realizzate le condizioni stabilite per l'impegno, per come indicato negli artt. 43 e 44, della citata L.R. 8/02.

CONSIDERATO, per quanto sopra espresso, doversi procedere all'impegno dello stanziamento di € 3.474.058,47 sul capitolo 12040113 del bilancio regionale anno 2004;

DECRETA

La premessa è parte integrante

— di impegnare la somma di € 3.474.058,47 sul capitolo 12040113 del corrente esercizio finanziario al fine di poter provvedere, con separato atto, alla liquidazione delle competenze dovute alla società Brutium Service per la fornitura del lavoro temporaneo a far data dall'1 Settembre 2004 e giusto contratto in essere n. di repertorio 3449 dell'8/9/2004;

— di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURC..

Catanzaro, lì 11 novembre 2004

Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Longo

DECRETO n. 18635 dell'11 novembre 2004

Dipendente regionale Priolo Osvaldo. Concessione nullasta proroga comando.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

— con decreto dirigenziale n. 3855 del 31/3/2003, è stato disposto il comando presso il Consiglio Regionale della Calabria, del sig. Priolo Osvaldo, matricola 672300, Cat. C. per le esigenze della Struttura Speciale del Presidente della Commissione Consiliare contro il fenomeno della Mafia, quale Responsabile Amministrativo della stessa, per il periodo di un anno a decorrere dall'1 febbraio 2004;

— con nota n. 1557/7^a Leg. del 19/3/2003, il Consiglio Regionale della Calabria, ha comunicato che il sig. Priolo Osvaldo ha regolarmente preso servizio l'1 febbraio 2004;

— con nota n. 942/7^a Leg. 21/04, pervenuta al protocollo il 24/3/2004, acquisita al n. 9099, il Consiglio Regionale della Calabria, ha chiesto di poter continuare ad avvalersi della predetta collaborazione, per ulteriori dodici mesi, a decorrere dall'1 febbraio 2004.

RITENUTO dover provvedere alla proroga del comando di che trattasi fino al 31 gennaio 2005.

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.

VISTA la Legge Regionale n. 8/96.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 4/11/2002.

VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003.

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Su conforme proposta dell'Ufficio interessato, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore competente;

DECRETA

— concedere il nulla-osta alla proroga del comando presso il Consiglio Regionale della Calabria, per le esigenze della Struttura Speciale del Presidente della Commissione Consiliare contro il fenomeno della Mafia, quale Responsabile Amministrativo della stessa, del sig. Priolo Osvaldo, nato ad Anoina l'11/6/1959 ed ivi residente in via San Giuseppe n. 5/1, dipendente regionale, matricola 672300, Cat. C, per le esigenze della Struttura Speciale del Presidente della Commissione Consiliare contro il fenomeno della Mafia, fino al 31 gennaio 2005, salvo proroga e/o anticipata risoluzione;

— stabilire che alla conclusione del comando, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l'Amministrazione di appartenenza;

— stabilire inoltre, che l'autorizzazione al comando medesimo, non costituisce immissione nella dotazione Organica del Consiglio Regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

— dare atto che la spesa inerente il trattamento economico fondamentale relativo al sig. Priolo Osvaldo resta a carico del Bilancio della Giunta Regionale, che successivamente sarà rimborsata dal Consiglio Regionale, mentre per il pagamento di quant'altro eventualmente spettante, provvederà direttamente il Consiglio Regionale;

— trasmettere copia del presente provvedimento al sig. Priolo Osvaldo, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l'Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2 – Catanzaro e a tutte le Strutture interessate;

— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 11 novembre 2004

Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 18638 dell'11 novembre 2004

Parziale rettifica Decreto dirigenziale n. 15058 del 22/9/2004.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il proprio decreto dirigenziale n. 15058 del 22/9/2004, con il quale, con decorrenza immediata ed in via provvisoria, è stata disposta l'assegnazione presso il Settore «Affari Generali e Coordinamento Risorse – Servizio Provinciale Agricoltura Reggio Calabria – Ufficio Agricolo di Zona di Bianco, del Sig. Pipicelli Salvatore, nato a Natile di Careri il 10/8/1951 e residente a Bovalino in via Degli Oleandri n. 27; dipendente regionale matr. 653350, Categ. C.

VISTA la nota n. 354/DG del 14/9/2004, del Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca», già precedentemente richiamata nel sopradetto decreto, con la quale in riferimento alla richiesta avanzata dal dipendente di che trattasi, esprime parere favorevole al comando provvisorio, presso l'Ufficio Agricolo di Zona di Bianco.

RITENUTO, quindi, di dover parzialmente rettificare il provvedimento di cui sopra, in quanto trattasi di comando provvisorio.

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145.

VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002.

VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003.

SU conforme proposta dell'Ufficio interessato, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture competenti;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

A parziale rettifica del Decreto Dirigenziale n. 15058 del 22/9/2004, disporre il Comando provvisorio del dipendente regionale del Sig. Pipicelli Salvatore, nato a Natile di Careri il 10/8/1951 e residente a Bovalino in via Degli Oleandri n. 27 – matr. 653350, Categ. C, presso l'Ufficio Agricolo di Zona di Bianco.

Statuire che il presente atto ha efficacia immediata, fino a nuove e/o diverse disposizioni.

Autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per l'esecuzione del presente decreto, notificando copia dello stesso al Sig. Pipicelli Salvatore, a tutte le Strutture interessate, nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l'Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2 – Catanzaro.

Provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 11 novembre 2004

Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 18640 dell'11 novembre 2004

Comando sig.ra Garisto Caterina esigenze Ufficio di Gabinetto – Presidenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione n. 3186 del 21 settembre 1999 con la quale la G.R. ha deliberato ex art. 5 della L.R. 7/96 di autorizzare i Direttori Generali ad istituire la segreteria prevista alla lettera – a – del citato articolo, componendola di quattro membri dei quali uno esterno.

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza nel Settore dello Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani della Regione Calabria, n. 1705 del 14/1/2002, con la quale il predetto si è avvalso, a tempo pieno della collaborazione della sig.ra Garisto Caterina, dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro.

CON Ordinanza Commissariale n. 3095 del 29/9/2004, è stata disposta la revoca dell'utilizzazione, con decorrenza 1 luglio 2004, della sig.ra Garisto Caterina, dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, comandata ai sensi dell'O.P.C.M. n. 2696/97.

CON D.P.G.R. n. 109 del 23/7/2004, la sig.ra Garisto Caterina, è stata assegnata all'Ufficio di Gabinetto – Presidenza, in sostituzione del sig. Abbenante Giuseppe, matricola 1070.

CON nota n. 930/04, il Capo di Gabinetto ha comunicato che la sig.ra Garisto Caterina, ha preso servizio presso la suddetta Struttura l'1 luglio 2004.

CON nota n. 48833 del 21/7/2004, la Provincia di Catanzaro, ha concesso il nulla-osta al comando in argomento.

RITENUTO prendere atto di quanto sopra rappresentato e disporre il comando della sig.ra Garisto Caterina, per le esigenze dell'Ufficio di Gabinetto – Presidenza, per il periodo di un anno a decorrere dall'1 agosto 2004.

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145.

VISTO l'art. 43, commi 7 e 8 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 4/11/2002.

VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003.

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

SU proposta dell'Ufficio interessato, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture competenti;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati:

Prendere atto del D.P.G.R. n. 109 del 23/7/2004 e della nota dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro n. 48833 del 21/7/2004.

Disporre il comando, della sig.ra Garisto Caterina, nata a San Nicola da Crissa (VV) il 30/1/1958, residente a Catanzaro, in via Massara n. 13, dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Cat. C, per le esigenze dell'Ufficio di Gabinetto – Presidenza, per il periodo di un anno a decorrere dall'1 luglio 2004, salvo proroga e/o anticipata risoluzione.

Stabilire che per quanto concerne il comando in questione, si provvederà allo scadere dello stesso, previsto per il 30 giugno 2005, al rinnovo, nel caso in cui sussistano le condizioni.

Statuire che il presente provvedimento, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni del Capo di Gabinetto – Presidenza Dr. Francesco Morelli e, comunque fino alla cessazione dell'incarico conferito al suddetto.

Dare atto che la spesa relativa al trattamento economico spettante all'interessata, per l'intero periodo di collocamento di comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, sono a carico della Regione Calabria, che provvederà a rimborsare quanto anticipato dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, salvo le competenze di Struttura e quant'altro spettante alla stessa, per le quali provvederà direttamente la Regione Calabria, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 47 del 15/1/2002 e n. 837 del 24/9/2002.

Imputare la spesa complessiva al Cap. 1002109 «Spese per stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente, inerenti al personale addetto alle Segreterie Particolari del Presidente e degli Assessori della Giunta Regionale, nonché per l'indennità forfettizzata del Personale che presta servizio nelle Strutture Ausiliarie dei Dipartimenti (artt. 5 e 8 della Legge Regionale 13/5/1996 n. 7; articolo 3 della Legge Regionale 26/5/1997 n. 8, art. 1, comma 5, della Legge Regionale 28/8/2000, n. 14; Legge Regionale 29/10/2001 n. 24) (spese obbligatorie)».

Con la procedura degli stipendi si provvederà all'impegno e alla liquidazione, onde evitare duplici impegni.

Autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Personale, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Notificare il presente decreto all'interessata, all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l'Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate.

Provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 11 novembre 2004

Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 18643 dell'11 novembre 2004

Sig. Cammareri Giovanni A.. Concessione nulla-osta comando.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

— con decreto dirigenziale n. 2014/14 del 31/7/2000, è stato disposto il comando presso il Consiglio Regionale della Calabria, per le esigenze della Segreteria Particolare del Presidente della terza Commissione Consiliare, del sig. Cammareri Giovanni A., dipendente regionale, matricola 114350, Cat. B;

— con nota n. 6990/7^a Leg./03, il Consiglio regionale della Calabria, relativamente al comando del sig. Cammareri Giovanni A., ha rappresentato quanto segue:

— con determinazione n. 371 del 19/9/2000, il Consiglio Regionale, ha formalizzato il predetto comando, nella qualità di Componente, con effetto dalla data di effettiva presa di servizio, avvenuta il 28 luglio 2000;

— con delibera U.P. n. 107 del 15/6/2001, il sig. Cammareri Giovanni A., è stato confermato in qualità di «Supporto Tecnico» presso la stessa III Commissione, con effetto dall'1 giugno 2001;

— con determinazione n. 344 del 3/8/2001 del Direttore del Dipartimento Gestione e Sviluppo della Struttura, il sig. Cammareri Giovanni A., è stato assegnato, con effetto dal 20/7/2001, alla Segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, On.le Fedele, in qualità di Responsabile Amministrativo;

— con decreto dirigenziale n. 7277 del 26/5/2004 è stato disposto il trasferimento del suddetto presso la Giunta Regionale della Calabria, con decorrenza 1 giugno 2004.

Per quanto sopra rappresentato, si evidenzia che il comando del sig. Cammareri Giovanni A. dipendente regionale, Cat. B, matricola 114350, pur essendo stato disposto per l'intera durata del mandato conferito all'On.le Fedele, è comunque subordinato al rinnovo annuale, in conformità alle disposizioni legislative nazionali e regionali che disciplinano l'istituto.

Alla luce di tutto ciò, pur essendo scaduti i primi dodici mesi del comando il 27 luglio 2001, e persistendo le condizioni che hanno determinato la predetta collaborazione, il Consiglio Regionale della Calabria, ha chiesto la prosecuzione dello stesso per le esigenze alla Segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, On.le Fedele, in qualità di Responsabile Amministrativo.

RITENUTO dover provvedere alla proroga del comando in argomento fino al 31 maggio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145.

VISTA la Legge regionale n. 8/96.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 4/11/2002.

VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003.

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Su conforme proposta dell'Ufficio interessato, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore competente;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati, prendere atto della nota del Consiglio regionale n. 6990/7^a leg/03;

— concedere il nulla-osta alla proroga del comando presso il Consiglio Regionale della Calabria, del sig. Cammareri Giovanni A., nato a Melicuccà l'8/12/1961 e residente a Gioia Tauro – Statale 111, n. 103, dipendente regionale, matricola 114350, Cat. B, per le esigenze della Segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, in qualità di Responsabile amministrativo, fino al 31 maggio 2004;

— stabilire che alla conclusione del comando, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l'Amministrazione di appartenenza;

— stabilire inoltre, che l'autorizzazione al comando medesimo, non costituisce immissione nella dotazione Organica del Consiglio Regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

— dare atto che la spesa inerente il trattamento economico fondamentale relativo al sig. Cammareri Giovanni A. resta a carico del Bilancio della Giunta Regionale, che successivamente sarà rimborsata dal Consiglio regionale, mentre per il pagamento di quant'altro eventualmente spettante, provvederà direttamente il Consiglio regionale;

— trasmettere copia del presente provvedimento al sig. Cammareri Giovanni A, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l'Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2 – Catanzaro e a tutte le Strutture interessate;

— autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale, all'esecuzione del presente decreto;

— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 11 novembre 2004

Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 18645 dell'11 novembre 2004

Sig. Critelli Francesco Antonio. Concessione nulla-osta comando.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

— con decreto dirigenziale n. 2314/14 del 20/9/2000, è stato disposto il comando presso il Consiglio Regionale della Calabria, per la costituzione della Struttura Particolare del Presidente del Gruppo Consiliare «Comunisti Italiani», del sig. Critelli Francesco Antonio, matricola n. 221770, Cat. B;

— con determinazione n. 431 del 16/10/2000, del Direttore del Dipartimento Gestione e Sviluppo della Struttura, il Consiglio Regionale ha formalizzato il comando del sig. Critelli Francesco Antonio, per le esigenze della Segreteria del Presidente del Gruppo Consiliare Comunista, On.le Michelangelo Tripodi, in qualità di componente della Struttura, con decorrenza 21 settembre 2000, data di presa servizio;

— con note n. 01/7^a Leg/03 e n. 4174/7^a Leg. /0703b/03, il Consiglio Regionale della Calabria, nel rappresentare che il suddetto comando pur essendo stato disposto per l'intera durata del mandato conferito all'On.le Tripodi, è comunque subordinato al rinnovo annuale, in conformità alle disposizioni legislative nazionali e regionali che disciplinano l'istituto, ha chiesto la proroga dello stesso fino al 20 settembre 2004.

RITENUTO dover provvedere alla proroga del comando in argomento fino al 20 settembre 2004.

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145.

VISTA la Legge regionale n. 8/96.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 4/11/2002.

VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003.

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Su conforme proposta dell'Ufficio interessato, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore competente:

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati, prendere atto delle note del Consiglio Regionale n. 01/7^a Leg/03 e n. 4174/7^a Leg./0703b/03;

— concedere il nulla-osta alla proroga del comando presso il Consiglio Regionale della Calabria, del sig. Critelli Francesco Antonio, nato a Simeri Crichi il 7/8/1960 ed ivi residente in via della Resistenza, matricola 221770, Cat. B, per le esigenze della Segreteria del Presidente del Gruppo «Comunisti Italiani», On.le Michelangelo Tripodi, in qualità di Componente, fino al 20 settembre 2004;

— stabilire che alla conclusione del comando, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l'Amministrazione di appartenenza;

— stabilire inoltre, che l'autorizzazione al comando medesimo, non costituisce immissione nella dotazione Organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

— dare atto che la spesa inerente il trattamento economico fondamentale relativo al sig. Critelli Francesco Antonio, resta a carico del Bilancio della Giunta Regionale, che successivamente sarà rimborsati dal Consiglio Regionale, mentre per il pagamento di quant'altro eventualmente spettante, provvederà direttamente il Consiglio Regionale;

— trasmettere copia del presente provvedimento al sig. Critelli Francesco Antonio, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l'Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2 – Catanzaro e a tutte le Strutture interessate;

— autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale, all'esecuzione del presente decreto;

— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 11 novembre 2004

Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 18648 dell'11 novembre 2004

Sig. Arnone Giuseppe – Comando.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

Con istanza del 22/7/2004, il Sig. Arnone Giuseppe, nato a Catanzaro il 16/6/1968, residente a Bologna in via Montello n. 27, dipendente del Comune di Bologna, ha chiesto di essere comandato presso la Regione Calabria – Dipartimento «Obiettivi Strategici».

Con nota prot. 1287 del 6/9/2004, il Dirigente Generale Vicario del Dipartimento «Obiettivi Strategici», in riferimento alla richiesta del dipendente succitato, ha concesso il relativo nulla-osta.

Con nota prot. 23976 del 7/10/2004, il Dirigente del Settore Giuridico del Personale, ha chiesto al comune di Bologna il nulla-osta al comando del Sig. Arnone Giuseppe, per la durata di mesi dodici a decorrere dall'1 novembre 2004.

Il Comune di Bologna con nota n. 169008/04 del 19/10/2004, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 217851 del 20/10/2004, con la quale concede il nulla-osta al comando di che trattasi, per il periodo 1/11/2004-31/10/2005.

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145.

VISTA la Legge Regionale n. 18 dell'11/8/2004 – art. 10 bis.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 4/11/2002.

VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003.

VISTO l'art. 43, commi 7 e 8 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002.

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Su conforme proposta dell'Ufficio interessato, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore competente;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

Disporre, per la durata di mesi dodici e, comunque con scadenza 31 ottobre 2005, il comando del Sig. Arnone Giuseppe,

nato a Catanzaro il 16/6/1968, residente a Bologna in Via Montello n. 27, dipendente del Comune di Bologna, Categ. C, posizione economica C3 – Assistente Attività Amministrativa Contabile, presso la Regione Calabria e per le esigenze del Dipartimento «Obiettivi Strategici».

Dare atto che la spesa relativa al trattamento economico spettante all'interessato, per l'intero periodo di collocamento di comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, sono a carico della Regione Calabria, che successivamente provvederà a rimborsare quanto anticipato dal Comune di Bologna, mentre per quant'altro spettante allo stesso per lavoro straordinario ed indennità, provvederà direttamente la Regione Calabria.

Imputare la spesa complessiva al Cap. 1003125 «Spese per il rimborso agli Enti di Provenienza degli stipendi dovuti al personale comandato presso la Regione» per l'esercizio finanziario 2004, nelle disponibilità del bilancio pluriennale ed ai sensi dell'art. 43, commi 7 e 8 della L.R. n. 8/2002.

Con la procedura degli stipendi si provvederà all'impegno e alla liquidazione mensile, onde evitare duplicazioni di impegni.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici, provvederà ad assegnare il Sig. Arnone Giuseppe in uno degli Uffici del Dipartimento stesso.

Stabilire che allo scadere del comando di cui sopra l'interessato dovrà rientrare all'Ufficio di appartenenza senza la necessità di ulteriore comunicazione al riguardo.

Autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Personale, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Notificare il presente decreto all'interessato, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l'Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale» sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate.

Provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 11 novembre 2004

Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 18650 dell'11 novembre 2004

Dott. Saverio De Santis nato il 22/10/45 matr. 262250 – Liquidazione indennità ferie non godute art. 17 c. 13 CCNL – Area Dirigenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE, il dr. Saverio De Santis, nato a Palmi il 22/10/45, ex dipendente regionale con la qualifica di Dirigente, veniva collocato a riposo con decorrenza 1/4/2004 ai sensi della L.R. 7/02.

VISTA l'istanza con la quale il dr. Saverio de Santis, chiede la liquidazione delle ferie maturate e non godute nell'anno 2003 per indifferibili esigenze di servizio e del rateo maturato nell'anno 2004.

ACCERTATO che, lo stesso dipendente al 31/3/2004, data di collocamento a riposo, non ha goduto per indifferibili esigenze

di servizio, di 28 gg. di ferie relative all'anno 2003 e di gg. 8 relative all'anno 2004, così come si evince dall'attestazione prot. 8961 del 13/5/04 rilasciata dal Dirigente Generale Dip. Agricoltura Catanzaro.

VISTO l'art. 17 comma 13 del CCNL Regioni Enti Locali – Area della Dirigenza che prevede il pagamento sostitutivo delle ferie, qualora le stesse, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, non siano state fruito per esigenze di servizio.

VISTO l'art. 8 comma 2 del CCNL Area della Dirigenza – Biennio economico 2000/2001 del 12/2/2002.

VISTA la Delibera di G.R. n. 1013 del 22/11/2002.

RITENUTO dover provvedere a riguardo.

SU conforme proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

Liquidare al dr. Saverio De Santis, già dipendente regionale con la qualifica di Dirigente, collocato a riposo l'1/4/2004 ai sensi della L.R. 7/02, una somma pari alla retribuzione complessiva per gg 28 di congedo ordinario non goduto nell'anno 2003 per indifferibili esigenze di servizio e di gg. 8 relativi all'anno 2004, così come previsto dall'art. 17 c. 13 del vigente CCNL Area della Dirigenza.

Dare mandato al Settore Economico di provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza.

Notificare il presente Decreto al Servizio 52 e Servizio 53 del Settore Gestione Economica del Personale, e all'interessato dr. Saverio De Santis, residente in Via Giovanni XXIII – Palmi (RC).

Pubblicare il presente decreto in formato integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 11 novembre 2004

Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 18652 dell'11 novembre 2004

Sig. Adamo Pietro nato il 16/8/1941 matr. 5270 – Liquidazione indennità ferie non godute art. 18 c. 16 CCNL.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE, il sig. Adamo Pietro, nato il 16/8/41, ex dipendente regionale, matr. 5270 veniva collocato a riposo con decorrenza 1/4/2004 ai sensi della L.R. 7/02.

VISTA l'istanza con la quale il sig. Adamo Pietro, chiede la liquidazione delle ferie non godute nell'anno 2003 per indifferibili esigenze di servizio e del rateo maturato nell'anno 2004.

ACCERTATO che, lo stesso dipendente all'1/4/2004, data di collocamento a riposo, non ha goduto per indifferibili esigenze di servizio, giorni 7 di ferie relative all'anno 2003, e di gg 8 relativi all'anno 2004, così come si evince dall' attestazione prot. 1082 del 5/4/04, rilasciata dal Dirigente dell'APT di Cosenza.

VISTO l'art. 18 comma 16 del vigente CCNL Regioni Enti Locali – che prevede il pagamento sostitutivo delle ferie, qualora le stesse, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, non siano state fruito per esigenze di servizio.

VISTA la Delibera di G.R. n. 1013 del 22/11/2002.

RITENUTO dover provvedere a riguardo.

SU conforme proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

Liquidare al sig. Adamo Pietro, già dipendente regionale matr. 5270, collocato a riposo l'1/4/2004 ai sensi della L.R. 7/02, una somma pari alla retribuzione complessiva per gg 7 di congedo ordinario non goduto nell'anno 2003 e gg 8 nell'anno 2004, per indifferibili esigenze di servizio, così come previsto dall'art. 18 c. 16 del vigente CCNL Regioni Enti Locali.

Dare mandato al Settore Economico di provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza.

Notificare il presente Decreto al Servizio 52 e Servizio 53 del Settore Gestione Economica del Personale, e all'interessato sig. Adamo Pietro, residente in via Leonida Repaci 3 – Rende.

Pubblicare il presente decreto in formato integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 11 novembre 2004

Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 18654 dell'11 novembre 2004

Sig.ra Reda Silvana nata l'11/4/48 – Liquidazione indennità ferie non godute art. 18 c. 16 CCNL.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che, la sig.ra Reda Silvana, nata l'11/4/48, ex dipendente regionale matr. n. 689800, veniva collocata a riposo con decorrenza 21/11/2003 ai sensi della L. 335/95.

VISTA l'istanza con la quale la sig.ra Reda Silvana, chiede la liquidazione delle ferie non godute nell'anno 2003 in quanto assente ininterrottamente per malattia.

ACCERTATO che, la stessa dipendente al 21/11/2003, data di collocamento a riposo, non ha goduto, giorni 29 di ferie relative all'anno 2003, per malattia protrattasi per l'intero anno, così come si evince dall' attestazione prot. 980 del 5/4/04, rilasciata dal Dirigente dell'APT di Cosenza.

VISTO l'art. 18 comma 16 del vigente CCNL Regioni Enti Locali – che prevede il pagamento sostitutivo delle ferie, qualora le stesse, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, non siano state fruito per esigenze di servizio o per malattia.

VISTA la Delibera di G.R. n. 1013 del 22/11/2002.

RITENUTO dover provvedere a riguardo.

SU conforme proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

Liquidare alla sig.ra Reda Silvana, già dipendente regionale matr. 689800, collocata a riposo il 21/11/2003 ai sensi della L. 335/95, una somma pari alla retribuzione complessiva per gg 29 di congedo ordinario non goduto nell'anno 2003, in quanto assente ininterrottamente per malattia, così come previsto dall'art. 18 c. 16 del vigente CCNL Regioni Enti Locali.

Dare mandato al Settore Economico di provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza.

Notificare il presente Decreto al Servizio 52 e Servizio 53 del Settore Gestione Economica del Personale, e all'interessata sig.ra Reda Silvana, residente in via Campania, 25 – 87030 Carolei.

Pubblicare il presente decreto in formato integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 11 novembre 2004

Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 18657 dell'11 novembre 2004

Dipendente Santelli Ada Maria – nata il 29/8/1940 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dall'1 settembre 2005 – D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – Circ. INPDAP n. 16/I.P./1993.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

— che la dipendente Santelli Ada Maria, nata il 29/8/1940, in servizio di ruolo nella fascia funzionale C, ai sensi dell'art. 61, comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocata a riposo per raggiunti limiti d'età con decorrenza 1/9/2005;

— che la stessa dipendente, con nota – raccomandata postale – dell'11/10/2004, acquisita agli atti in data 21/10/04 con prot. n. 25351, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92.

CONSIDERATO che l'interessata era in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/92 n. 421, requisito, questo, necessario per esercitare la facoltà di che trattasi.

DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonoma-

mente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti (sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n. 162/97 e sent. n. 113/99).

PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata dall'Assessore al Personale con nota dell'8 marzo 2003, in forza della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore biennio rispetto alla data di pensionamento, i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta e che non abbiano ancora raggiunto i 40 anni contributivi, al fine di non recare pregiudizio sia sul trattamento di quiescenza sia sulla liquidazione del trattamento di fine rapporto.

RILEVATO, quindi, che la sig.ra Santelli Ada Maria non ha raggiunto il suddetto tetto contributivo utile ai fini pensionistici.

RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dall'1 settembre 2005 la sig.ra Santelli Ada Maria, nata il 29/8/1940, in servizio di ruolo nella fascia funzionale C, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 503/92.

VISTI

— il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/99 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione;

— il Decreto del Dirigente del Dipartimento «Organizzazione e Personale» n. 17114 del 21/11/2003 di conferimento dell'incarico della Dirigenza di questo Settore.

ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico/Previdenziale;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1) di prendere atto

— della facoltà espressa con nota – raccomandata postale – dell'11/10/04, acquisita agli atti con prot. n. 25351 del 21/10/04, con la quale la dipendente Santelli Ada Maria, nata il 29/8/1940, in servizio di ruolo nella fascia funzionale C, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92;

— della direttiva citata in premessa, emanata con nota assessorile dell'8 marzo 2003 – di cui al prot. n. 5743 del 18/3/03;

2) di mantenere in servizio la sig.ra Santelli Ada Maria, nata il 29/8/1940, fino al 31/8/2007;

3) di dare mandato all'Ufficio Pensioni del Servizio Trattamento Previdenziale-Assistenziale di questo Dipartimento, per l'esecuzione del presente atto.

Il presente atto verrà trasmesso alle strutture competenti con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C., in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 19/01.

Catanzaro, lì 11 novembre 2004

Dott. Giuseppe Longo

DECRETO n. 18660 dell'11 novembre 2004

Dipendente Mercatante Giuseppe – nato il 6/3/1940 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dall'1 aprile 2005 – D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – Circ. INPDAP n. 16/I.P./1993.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

— che il dipendente Mercatante Giuseppe – nato il 6/3/40, in servizio di ruolo nella fascia funzionale D, ai sensi dell'art. 61, comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocato a riposo – per raggiunti limiti d'età – con decorrenza 1/4/2005;

— che lo stesso dipendente, con istanza del 18/10/2004, acquisita agli atti il 27/10/04 con prot. n. 26203, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92.

CONSIDERATO che l'interessato era in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/92 n. 421, requisito, questo, necessario per esercitare la facoltà di che trattasi.

RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dall'1 aprile 2005 il Sig. Mercatante Giuseppe nato il 6/3/40, in servizio di ruolo nella fascia funzionale D, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 503/92;

VISTI:

— il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24/6/99 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione;

— il Decreto del Dirigente del Dipartimento «Organizzazione e Personale» – n. 17114 del 21/11/2003 – di conferimento dell'incarico della Dirigenza di questo Settore.

ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico/Previdenziale;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1) di prendere atto della facoltà espressa con nota del 18/10/04, acquisita agli atti con prot. n. 26203 del 27/10/04, con la quale il dipendente Mercatante Giuseppe, nato il 6/3/40 – in servizio di ruolo nella fascia funzionale D, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92;

2) di mantenere in servizio il Sig. Mercatante Giuseppe, nato il 6/3/40, fino al 31/3/2007;

3) di dare mandato all'Ufficio Pensioni del Servizio Trattamento Previdenziale-Assistenziale di questo Dipartimento, per l'esecuzione del presente atto.

Il presente atto verrà trasmesso alle strutture competenti con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C., in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 19/01.

Catanzaro, lì 11 novembre 2004

Dott. Giuseppe Longo

DECRETO n. 18661 dell'11 novembre 2004

Dipendente Aiello Michelangelo – nato il 5/8/1940 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dall'1 settembre 2005. D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – Circ. INPDAP n. 16/I.P./1993.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

— che il dipendente Aiello Michelangelo – nato il 5/8/40, in servizio di ruolo nella fascia funzionale D, ai sensi dell'art. 61, comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocato a riposo – per raggiunti limiti d'età – con decorrenza 1/9/2005;

— che lo stesso dipendente, con istanza del 15/10/2004, acquisita agli atti il 22/10/04 con prot. n. 25561, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92.

CONSIDERATO che l'interessato era in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/92 n. 421, requisito, questo, necessario per esercitare la facoltà di che trattasi.

RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dall'1 settembre 2005 il Sig. Aiello Michelangelo nato il 5/8/40, in servizio di ruolo nella fascia funzionale D, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 503/92.

VISTI:

— il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24/6/99 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

— il Decreto del Dirigente del Dipartimento «Organizzazione e Personale» – n. 17114 del 21/11/2003– di conferimento dell'incarico della Dirigenza di questo Settore.

ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico/Previdenziale;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1) di prendere atto della facoltà espressa con nota del 15/10/04, acquisita agli atti con prot. n. 25561 del 22/10/04, con la quale il dipendente Aiello Michelangelo, nato il 5/8/40, in servizio di ruolo nella fascia funzionale D, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92;

2) di mantenere in servizio il Sig. Aiello Michelangelo, nato il 5/8/40, fino al 31/8/2007;

3) di dare mandato all'Ufficio Pensioni del Servizio Trattamento Previdenziale-Assistenziale di questo Dipartimento, per l'esecuzione del presente atto.

Il presente atto verrà trasmesso alle strutture competenti con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C., in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 19/01.

Catanzaro, lì 11 novembre 2004

Dott. Giuseppe Longo

DECRETO n. 18665 dell'11 novembre 2004

Dipendente Morgante Francesca – Presa d'atto sentenza n. 1516/04 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro.

IL DIRIGENTE

Visto il dispositivo di Sentenza n. 1516/04, che costituisce parte integrante del presente atto, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, nella causa tra la Sig.ra Morgante Francesca, contro la Regione Calabria, con il quale, il giudice adito, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese processuali.

Visto il proprio precedente decreto n. 6077 del 12 maggio 2004, di accettazione della proposta transattiva proveniente dalla dipendente succitata.

Visto, altresì, il verbale di udienza del 16 settembre 2004, che pure costituisce parte integrante del presente atto, nel quale, la Sig.ra Morgante Francesca dichiara di accettare integralmente le clausole contenute nell'atto di transazione stipulato il 12 agosto 2004 con il Dirigente Generale Vicario sottoscritto.

Considerato, che per effetto della Sentenza di cui sopra, si è verificata la condizione sospensiva del citato decreto n. 6077 del 12 maggio 2004 e che, pertanto, lo stesso diventa pienamente efficace.

Ritenuto, pertanto, dover adempiere all'impegno assunto nel suddetto decreto, disponendo l'inquadramento della Sig.ra Morgante Francesca, nella qualifica di Dirigente, con decorrenza dal 16/1/2002, giorno in cui la stessa è risultata vincitrice del relativo concorso.

Vista la nota prot. n. 17298 del 27/10/2004, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Pubblica Istruzione – Cultura, con la quale si manifestava la necessità al mantenimento in servizio, della dipendente in questione, presso la medesima Struttura regionale, per il disimpegno di compiti di studio, ricerca e vigilanza.

Ritenuto, poter dare seguito alla richiesta di cui sopra, e per l'effetto, mantenere in servizio presso il Dipartimento Pubblica Istruzione – Cultura la dipendente Sig.ra Morgante Francesca.

Vista la L.R. 7/96.

Visto il D.P.G.R. 354/99.

Visto il D.G.R. n. 17533 del 27/11/03;

DECRETA

— di prendere atto del dispositivo di Sentenza n. 1516/04, che costituisce parte integrante del presente atto, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, nella causa tra la dipendente Sig.ra Morgante Francesca e la Regione Calabria;

— di dare atto, della piena efficacia del proprio precedente decreto n. 6077 del 12 maggio 2004, a seguito del verificarsi, con la Sentenza di cui sopra, della condizione sospensiva prevista nel medesimo decreto n. 6077/04,

— di procedere, conseguentemente, in virtù dell'impegno precedentemente assunto, ad inquadrare la dipendente Sig.ra Morgante Francesca, nella qualifica di Dirigente con decorrenza dal 16/1/2002;

— di mantenere la Dott.ssa Morgante Francesca, presso il Dipartimento Pubblica Istruzione – Cultura, giusta richiesta n. 17298/04 del Dirigente Generale del Dipartimento medesimo e per il disimpegno dei compiti, nella stessa indicati;

— di demandare alla competente Struttura del Settore Giuridico la predisposizione del contratto individuale di lavoro e la relativa sottoscrizione da parte della dipendente in questione;

— di demandare, altresì, al Settore Gestione Economica l'adozione degli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di propria competenza;

— di disporre la notifica del presente atto, all'interessata, Sig.ra Morgante Francesca, al Settore Economico, al Servizio Affari Generali, nonché al Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione – Cultura;

— di disporre la pubblicazione integrale sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 11 novembre 2004

Il Dirigente del Settore Vicario
Avv. Cesare Carlo Romano

N. 1516/04 Sent.
N. 114/03 A.C.L.
N. 11706 Cron.

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro

DISPOSITIVO DI SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria, dott.ssa Eliana Romeo, all'udienza del 16/9/2004 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro iscritta al n. 220/2004 R.G.A.C. e vertente

TRA

Morgante Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. M. Salazar;

RICORRENTE

e

Regione Calabria in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. I. Mauro.

RESISTENTE

Il G.L., uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da Morgante Francesca con ricorso depositato il giorno 8/4/2003 nei confronti della Regione Calabria, così provvede:

— Dichiaro la cessazione della materia del contendere;

Compensa interamente fra le parti le spese processuali.

Reggio Calabria, 16 settembre 2004

Il G.L.
Dott.ssa Eliana Romeo

Per i seguenti contestuali

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'intervenuta transazione stragiudiziale determina in questa sede la cessazione della materia del contendere agendo come fatto sopravvenuto che determina la carenza di interesse ad agire della parte ricorrente.

Non può farsi luogo alla richiesta dichiarazione di estinzione del giudizio operante solo allorché la parte ricorrente faccia luogo a rinuncia del diritto azionato ex art. 306 c.p.c. con regolamento di spese a carico del rinunciante salvo diverso accordo fra le parti, poiché nel caso in esame si è realizzata una composizione della lite verso una transazione stragiudiziale in cui le concessioni sono state reciproche (aliud datum et retentum).

Si rinvergono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.

Reggio Calabria, 16 settembre 2004

Il G.L.
Dott.ssa Eliana Romeo

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2004

Il Cancelliere
Nicolina Matera

**Dipartimento
URBANISTICA**

DECRETO n. 19185 del 17 novembre 2004

Ditta: Grande Giampaolo – Comune di Rossano – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Grande Giampaolo, (C.F. GRNGPL59C17H235P) ha presentato istanza in data 21/1/02, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 5.000 situata nel Comune di Rossano;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 5.000 situata nel comune di Rossano;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 385/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Grande Giampaolo per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq 5.000, situata nel Comune di Rossano, foglio di mappa n. 5, particella n. 3, da adibire a stabilimento balneare, posa pavimentazione, locale ristoro, cabine spogliatoio, area verde attrezzato, area giochi, tettoia, torretta bagnino, pontile, parcheggio, posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 novembre 2004

Ing. Claudio Bertullo

n. 385 del registro

Concessioni – Anno 2004

n. 741 del repertorio

**REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza**

VISTA l'istanza protocollata in data 21/1/2002, di Grande Giampaolo nato/a il 17/3/59 a Rende e residente in Rossano (CS) – c.da Donnanna;

VISTA la nota n...datata.. con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 266 del 28/5/01;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. 4391 del 23/5/01;

VISTO il parere espresso dal Comune di Rossano con nota n. 828 del 21/2/01;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 9294 del 20/6/02;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 379 del 4/3/04 dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza;

VISTA la nota n. 766 del 17/1/02 della Capitaneria di Porto di Crotone;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n.....del.....;

VISTA l'attestazione n. 80020 del 4/6/2004 comprovante il versamento del canone di € 1.969,15 per il periodo dall'1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 120 del 14/6/04 di € 3.938,30.

CONCEDE

A Grande Giampaolo – codice fiscale (GRNGPL59C17H235P) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 5.000 situata nel comune di Rossano, foglio di mappa n. 5 – p.lla n. 3; e precisamente in località Momena, allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare, posa pavimentazione, locale ristoro, cabine spogliatoio, area verde attrezzato, area giochi, tettoia, torretta bagnino, pontile, posa ombrelloni e sdraio, parcheggio di cui al canone di € 1.969,15, per il periodo dall'1/6/04 al 30/9/04.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall'1/6 al 30/9 per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite

allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall'1/6/04 al 30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Rossano, via Papa Zaccaria n. 6.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Li, 8 luglio 2004

Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Grande Giampaolo

DECRETO n. 19187 del 17 novembre 2004

Ditta: Gimigliano Domenico – Comune di Diamante – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Gimigliano Domenico (C.F. GMGDNC33M190D086O) ha presentato istanza in data 16 novembre 2001, per il rinnovo della concessione n. 114/99 avente scadenza il 31 maggio 2002 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 750 situata nel Comune di Diamante, catastalmente Fg. 14, part. 42;

CONSIDERATO che, per effetto delle determinazioni assunte in seno alle «conferenze dei Servizi del 18 maggio 1999 e del 4 maggio 2000 e, successivamente, per effetto delle prescrizioni derivanti dalla variante al suddetto PUA, di cui alla Conferenza dei Servizi del 21 marzo 2003, l'area suddetta veniva indicata nel PUA come lotto n. 48, della superficie di mq 1.200 da adibire a posa sdraio ed ombrelloni;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 317/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 317/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 114/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Gimigliano Domenico dell'area demaniale marittima di mq 1.200, di cui al lotto identificato con il n. 48 del PUA vigente nel comune di Diamante (fg 14, part. 42) per la posa di sdraio ed ombrelloni secondo le prescrizioni e le disposizioni del vigente PUA.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 novembre 2004

Ing. Claudio Bertullo

n. 317 del registro

Concessioni – Anno 2004

n. 711 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza

VISTA l'istanza protocollata in data 16/11/2001 di Gimigliano Domenico nato il 19/8/1933 a Cosenza e residente in Diamante, via Riviera Bleu, 7 – CF GMGDNC33M190D086O;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, la n. 8 dell'8/1/2002 e la n. 184 del marzo 2004;

VISTA la precedente licenza n. 114/99 avente scadenza al 31 maggio 2002;

CONSIDERATO che l'area concessa aveva una superficie di mq 750, localizzata nel fg. 14, part. 42;

VISTO il Piano per l'utilizzazione dell'arenile (PUA), approvato dalla Conferenza dei Servizi appositamente convocata, in data 18/5/1999 ed adottato dal Consiglio comunale di Diamante con delibera n. 27 del 29/5/1999, e quindi le determinazioni assunte dalla successiva Conferenza dei Servizi convocata per la raccolta dei pareri relativamente al «Progetto per la regolarizzazione della fascia costiera aree demaniali e non per le attività a godimento turistico balneare – Piano particolareggiato» appro-

vato dalla medesima conferenza in data 4/5/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 33 del 29/6/2000, in base alle quali l'area già concessa alla Ditta Gimigliano Domenico, relative alla richiamata concessione n. 114/99 di mq 750, veniva riportata sul PUA al lotto n. 48 per gli usi e le tipologie ivi prescritte;

VISTO il progetto di variante al PUA allora vigente approvato dalla Conferenza dei Servizi in via definitiva in data 21/3/2003, adottato dal Consiglio comunale di Diamante con delibera n. 8 del 23/3/2003 che stabilisce, per quanto concerne il lotto n. 48, l'ampliamento del fronte mare da m. 50 a m. 80, fermo restando la profondità di m. 15, per una superficie totale di mq 1.200;

VISTE le attestazioni afferenti il versamento dei canoni per gli anni 2002 e 2003;

VISTA l'attestazione n. 0137 del 24/5/04 comprovante il versamento del canone di € 418,40 per il periodo dall'1/6/2004 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione giusta quietanza n. 0012 del 25/5/04 di € 52,00.

CONCEDE

A Gimigliano Domenico - codice fiscale (GMGDNC33M19D086O); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.200 situata nel comune di Diamante, individuata nel PUA vigente nel lotto n. 48, foglio di mappa n. 14 - p.lla n. 42 e precisamente in località Spiaggia di Diamante, allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni (secondo le prescrizioni di cui al richiamato PUA vigente) di cui al canone di 418,40 per il periodo dall'1/6/04 al 30/9/04.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 - dall'1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6 al 30/9 per il secondo anno.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombe-

rare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall'1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Diamante via Riviera Bleu, 7.

Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Domenico Gimigliano

DECRETO n. 19190 del 17 novembre 2004

Ditta: Gerace Roberto – Comune di Siderno – Ampliamento concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 184/2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Gerace Roberto (Codice Fiscale GRCRRT73A06D976H) ha presentato istanza di ampliamento alla concessione n. 187/2001, in data 8/5/2001, presso la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 495, situata nel Comune di Siderno;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 495 situata nel Comune di Siderno;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 251 del 26/5/2004, in ampliamento alla concessione n. 187/2001 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Gerace Roberto per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq 495 situata nel Comune di Siderno, foglio di mappa n. 34, particella n. 511, allo scopo di ampliare lo stabilimento balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 184/2004.

Catanzaro, lì 17 novembre 2004

Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo

N. 251 del registro

Concessioni – Anno 2004

N. 109 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
89100 – Reggio Cal. via T. Panella, 20 tel. 0965/26378-
890139 Fax 323598

VISTA l'istanza presentata in data 8/5/2001 dal sig. Gerace Roberto, nato a Locri il 6/1/1973 e residente a Locri, c/da Riposo, n. 30 con la quale chiede la concessione demaniale di mq 495 in ampliamento alla lic. n. 187/2001 (mq 1459);

VISTA la nota n. 9688/Dem datata 8/5/2001 con la quale la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Reggio Calabria con nota n. 7228-764/01 del 29/6/2001;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Reggio Calabria con nota n. 3726 del 22/6/2001;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 12103 del 31/8/2001;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 1346 del 2/7/2001, dall'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria e relativa ratifica della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. 1218/p del 5/3/2003;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 184/2004;

VISTA la precedente licenza n.;

VISTA la quietanza in data 7/5/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell'art. 4 del D.lvo 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di € 169,30 per il periodo 1/6/2004 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

VISTA l'attestazione postale n. vcy 0032 dell'8/5/2004 di € 16,93 a titolo di imposta regionale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 1/71.

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione alla Federazione Italiana Balneari FIBA.

CONCEDE

Al signor Gerace Roberto – Codice Fiscale (GRCRRT73A06D976H); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 495; situata nel comune di Siderno, foglio di mappa n. 34 – p.lla n. 511 e precisamente in località Lungomare allo scopo di: ampliare lo stabilimento balneare.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/2004 al 31/12/2009, con limitazione d'uso del suolo dall'1/6 al 30/9 delle predette annualità.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/2004-30/9/2004, significando che le re-

stanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

L'omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.

Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del Documento attestante l'avvenuto pagamento del canone dovuto.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non traendosi oltre ml 5 dalla battigia.

Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da \pm m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

Per accettazione delle condizioni speciali
Roberto Gerace

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via c/da Riposo n. 30 - Locri (RC).

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario responsabile dell'Ufficio demanio
Adelaide Bellia

Reggio Calabria, lì 26 maggio 2004

Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri

Il Concessionario
Roberto Gerace

DECRETO n. 19195 del 17 novembre 2004

Ditta: Toraldo Eduardo - Comune di Tropea (VV) - Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Toraldo Eduardo (C.F. TRLD34D29L452Q) ha presentato istanza in data 9/10/2001, per il rinnovo della concessione n. 262/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 1.774, situata nel Comune di Tropea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 557/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 557/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 262/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Toraldo Eduardo dell'area de-

maniale marittima di mq 1.774, situata nel Comune di Tropea, foglio di mappa n. 5, particelle nn. 01 e 493 (ex 110), da adibire a stabilimento balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia, per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 novembre 2004

Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo

N. 557 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. 167 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Servizio Demanio
Area Meridionale
Uffici di Reggio Calabria e Vibo Valentia

VISTA l'istanza presentata in data 9/10/2001 e successive integrazioni in data 2/8/2002 dalla Ditta Toraldo Eduardo nato a Tropea (VV), il 29/4/1934 e ivi residente alla via G. Lorizio, 12;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n..... del.....;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Vibo Valentia con nota n..... del.....;

VISTO la nota n.....del..... del Comune di.....;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. dell'..... rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di..... con nota n. del.....;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 rilasciata in sede di conferenza di servizi in data 31/1/2000, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Cosenza;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla D.G.R. n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 262/1998 del 30/10/1998;

VISTA l'attestazione E.TR. S.p.A. di Vibo Valentia del 17/11/2003 comprovante il versamento del canone di € 1.663,00 (milleseicentossessantatre/00) per il periodo 1/1/-31/12/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione SIB giusta quietanza n. 0074 del 2/12/03 di € 103,00.

CONCEDE

Alla ditta Toraldo Eduardo – codice fiscale (TRLDRD34D29L452Q); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.774,00 (millesettecentosettantaquattro) situata nel Comune di Tropea (VV), foglio di mappa n. 5 – p.lle 1 e 493 (ex 110) (parte) e precisamente in località «Mar Piccolo», allo scopo di adibirla (uso) mantenere cabine in muratura (mq 25) cabine in legno (mq 39) area asservita (mq 1460) area asservita per posa sedie a sdraio e ombrelloni (mq 250).

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007, con periodo di occupazione annuale dall'1/1 al 31/12 di ogni anno.

Per il restante quinquennio verserà il corrispettivo canone annuo di € 1.663,00 previo aggiornamento dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non

potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, significando che le restanti rate, riferite ai periodi annuali dall'1 gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Tropea (VV) alla via G. Lorizio n. 12.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
Pietro Telesa

li 23 dicembre 2003

Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri

Il Concessionario
Toraldo Eduardo

Regione Calabria – Visto per l'autenticità della firma apposta in mia presenta – Il Funzionario – Pietro Telesa.

DECRETO n. 19197 del 17 novembre 2004

Ditta: Antonucci Antonella – Comune di Caulonia – Ampliamento concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Antonucci Antonella (C.F. NTNNNL73R49D976U) ha presentato istanza, in data 15/11/2001, presso l'Ufficio Demanio di Reggio Calabria, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 1.000,00, in ampliamento alla C.D.M. n. 69/01 situata nel Comune di Caulonia;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 1.000,00 situata nel Comune di Caulonia;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 369 del 27/6/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Antonucci Antonella per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq 1.000,00 situata nel Comune di Caulonia, foglio di mappa n. 116, particella n. 76, allo scopo di adibirla a posa ombrelloni e sedie sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 novembre 2004

Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo

N. 369 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. 128 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
Via T. Panella, 20
tel. 0965/26378-890139 Fax 323598

VISTA l'istanza presentata dalla sig.ra Antonucci Antonella, nata a Locri (RC) il 9/10/1973 e residente a Marina di Gioiosa Jonica, in via Feudo n. 2, in data 15/11/2001 con la quale chiede la concessione demaniale marittima di mq 1.000,00 in ampliamento alla concessione demaniale marittima n. 69/01 del registro delle concessioni e n. 129 del Repertorio di mq 2.000,00; rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e scadente il 31/12/2004 Località Lungomare del Comune di Caulonia;

VISTA la nota n. 899/Dem datata 28/3/2002 con la quale l'Ufficio Demanio di Reggio Calabria ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Reggio Calabria con nota n. 4558/02 CR 3° dell'11/4/2002;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Reggio Calabria con nota n.del

VISTO il parere espresso dal Comune di Caulonia con nota n. 5935 del 29/5/2003;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria e la ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali con nota n.del

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 69/01;

VISTA la quietanza in data 31/5/03 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell'art. 4 del D.lvo 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di € 242,00 per il periodo 15/5/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

VISTA l'attestazione postale n. VCY 0455 del 31/5/03 di € 24,24 a titolo di imposta regionale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 1/71.

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. giusta iscrizione alla Federazione Italiana Balneari.

CONCEDE

Alla sig.ra Antonucci Antonella – codice fiscale (NTNNNL73R49D976U); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.000,00 situata nel comune di Caulonia, foglio di mappa n. 116 – p.lla n. 76 e precisamente in località Lungomare allo scopo di: adibirla a posa ombrelloni e sedie sdraio, come meglio risulta dall'allegata documentazione tecnica.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/2003 al 31/12/2008, con limitazione d'uso del suolo dal 15 giugno al 30 settembre per le restanti annualità.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombe-

rare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 15/6/2003-30/9/2003, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti

normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da \pm m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

Per accettazione delle condizioni speciali
Antonucci Antonella

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Feudo n. 2, 89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC).

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario responsabile dell'Ufficio demanio
Adelaide Bellia

Reggio Calabria, lì 27 giugno 2003

Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri

Il Concessionario
Antonucci Antonella

DECRETO n. 19200 del 17 novembre 2004

Ditta: Cama Teresa – Comune di Reggio Calabria (Catona) – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Cama Teresa (Codice Fiscale CMATRS57T41C355Y) ha presentato istanza in data 19/9/2002, presso l'Ufficio Demanio di Reggio Calabria, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 67,90, situata nel Comune di Reggio Calabria (Catona);

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 67,90 situata nel comune di Reggio Calabria (Catona);

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 519 del 23/10/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Cama Teresa per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq 67,90, situata nel Comune di Reggio Calabria (Catona), foglio di mappa n. 8, particella n. 637, allo scopo di installare un chiosco con tavolini e sedie.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 novembre 2004

Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo

N. 519 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. 197 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Servizio Demanio – Area Meridionale
Uffici di Reggio Calabria e Vibo Valentia
Via Tenente A. Panella, 20
Reggio Calabria
tel. 0965-890139/26378 – Fax 0965/323598

VISTA l'istanza presentata in data 19/9/2002 dalla ditta: Cama Teresa, nata a Reggio Calabria, Catona l'1/12/1957 ed residente a Roma, Piaz.le Montesquieu, n. 28/S;

VISTA la nota n. 1569/Dem datata 9/7/2003 con la quale il Servizio Demanio di Reggio Calabria ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Reggio Calabria con nota n.1569 del 9/7/2003;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Reggio Calabria con nota n. 4495 del 16/7/2003;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comune di Reggio Calabria con nota n. 8761 del 10/7/2003;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 560 del 14/1/2003;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 1068 del 28/7/2003, dall'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, con ratifica n. 5622/P del 19/9/2003;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n.;

VISTA la quietanza in data 11/10/2003 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell'art. 4 del D.lvo 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di € 169,30 per il periodo 1/6/2004-30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

VISTA l'attestazione postale n. VCY 0466 dell'11/10/2003 di € 16,93 a titolo di imposta regionale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 1/71.

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al Sindacato Italiana Balneari SIB n. 8184.

CONCEDE

Alla signora Cama Teresa – codice fiscale (CMATRS57T41C355Y); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 67,90; situata nel comune di Reggio Calabria, foglio di mappa n. 8 – p.lla n. 637 e precisamente in località Catona, allo scopo d'installare un chiosco con tavolini e sedie.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/2004 al 31/12/2009 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2004 al 30/9/2004.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite

allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/706/2004-30/9/2004, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da \pm m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

Per accettazione delle condizioni speciali
Cama Teresa

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Piazz.le Montesquieu n. 28/S cap. 00137 – Roma.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Demanio
Adelaide Bellia

Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri

Il Concessionario
Cama Teresa

DECRETO n. 19201 del 17 novembre 2004

Ditta: Russo Francesco – Comune di Scalea – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Russo Francesco (C.F. RSSFNC74D20G975N) ha presentato istanza in data 12/11/01, per il rinnovo della concessione n. 64/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 900 situata nel Comune di Scalea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 142/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 142/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 64/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Russo Francesco dell'area demaniale marittima di mq 900, situata nel Comune di Scalea, foglio n. 9, part. n. 46, da adibire a posa sdraio e ombrelloni, chiosco bar e gazebo.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 novembre 2004

Ing. Claudio Bertullo

n. 142 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 755 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche
Comunitarie e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario – Patrimonio
Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
Cosenza

VISTA l'istanza presentata in data 12/11/01 da Russo Francesco nato/a il 20/4/74 a Praia a Mare e residente in Scalea (CS) – via Martiri, 48;

VISTA la nota n. datata con la quale il servizio Demanio di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione Provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 64 del 15/2/99;

VISTA l'attestazione n. 81020 del 5/4/02 comprovante il versamento del canone di € 301,34, per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 819 del 5/4/02 di € 52,00.

CONCEDE

A Russo Francesco – codice fiscale (RSSFNC74D20G975N); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 900 situata nel comune di Scalea, foglio di mappa n. 9 – p.la n. 46 e precisamente in località Scalea, allo scopo di: adibirla a posa sdraio e ombrelloni con chiosco in vetroresina e gazebo per mq 27,46.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 – dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6 al 30/9 per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovatisi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02 – 30/9/02 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9 (periodo), dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Russo Francesco

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Scalea, via Martiri 16 marzo n. 48.

Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Li, 16 maggio 2002

Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Russo Francesco

Istruttore
Marcello Leonetti

DECRETO n. 19204 del 17 novembre 2004

Ditta: Sun Day S.r.l. – Comune di Scalea – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Sun Day S.r.l. di Sassone Emanuela (C.F. 02130900786) ha presentato istanza in data 14/11/01, per il rinnovo della concessione n. 141/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 3.000 situata nel Comune di Scalea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 268/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 268/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 141/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Sun Day S.r.l. di Sassone Emanuela dell'area demaniale marittima di mq 3.000, situata nel Comune di Scalea, foglio n. 11, part. n. 46, da adibire a posa sdraio e ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 novembre 2004

Ing. Claudio Bertullo

n. 268 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 756 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza

VISTA l'istanza protocollata in data 14/11/01 di Sassone Emanuela nato/a il 16/6/78 a Belvedere Marittimo e residente in Scalea (CS) – via Matteotti, 18, legale rappresentante della Sun Day S.r.l. con sede in Santa Maria del Cedro (CS) via Nazionale SS 18;

VISTA la nota n. datata con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n.del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Scalea con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. ...del .. della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/02;

VISTA la precedente licenza n. 141/99 dell'11/5/99;

VISTA l'attestazione n. 81100 del 27/5/02 comprovante il versamento del canone di € 1.004,47, per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (HDI) giusta quietanza n. 888029729 del 31/5/02 di € 118,79.

CONCEDE

A Sun Day S.r.l. – codice fiscale (02130900786); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 3.000 situata nel comune di Scalea, foglio di mappa n. 11 – p.lla n. 46 e precisamente in località Scalea, allo scopo di: adibirla a posa sdraio e ombrelloni di cui al canone di € 1.004,47 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 – dall'1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6 al 30/9 per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02 – 30/9/02 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

.....

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in, via, n.

Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Sassone Emanuela

DECRETO n. 19207 del 17 novembre 2004

**Ditta: Stirrup Jill – Comune di Santa Maria del Cedro –
Rinnovo concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Stirrup Jill (Codice Fiscale STRJLL59E46Z114S) ha presentato istanza in data 3/7/02, per il rinnovo della concessione n. 331/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 1.200 situata nel Comune di Santa Maria del Cedro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 375/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 375/2003, che è parte integrante del presente decreto relativa al rinnovo dell'atto n. 331/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Stirrup Jill dell'area demaniale marittima di mq 1.200, situata nel Comune di Santa Maria del Cedro, Lotto n. 11, da adibire a posa sdraio e ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 novembre 2004

Ing. Claudio Bertullo

n. 375 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. 758 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza

VISTA l'istanza protocollata in data 3/7/02 di Stirrup Jill nato/a il 6/5/59 a Bury e residente in Scalea (CS) – via A. Gramsci, 28;

VISTA la nota n. datata con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Santa Maria del Cedro con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 331/98 del 18/12/98;

VISTA l'attestazione n. 21043 del 5/7/02 comprovante il versamento del canone di € 401,79, per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (HDI) giusta quietanza n. 14967 del 15/7/02 di € 91,81.

CONCEDE

A Stirrup Jill – codice fiscale (STRJLL59E46Z114S); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.200 situata nel comune di Santa Maria del Cedro, foglio di mappa n... – p.lla n... e precisamente in località lotto n. 11, allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni di cui al canone di € 401,79 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 – dall'1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6 al 30/9 per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02 - 30/9/02 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

.....

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra

espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Stirrup Jill

DECRETO n. 19209 del 17 novembre 2004

Ditta: Rossano Salvatore – Comune di Santa Maria del Cedro – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Rossano Salvatore (C.F. R555VT43C05D289W) ha presentato istanza in data 27/9/01, per il rinnovo della concessione n. 01/01 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 1.200 situata nel Comune di Santa Maria del Cedro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 379/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 379/2003, che è parte integrante del presente decreto relativa al rinnovo dell'atto n. 01/01 per l'utilizzo da parte della Ditta Rossano Salvatore dell'area demaniale marittima di mq 1.200, situata nel Comune di Santa Maria del Cedro, foglio di mappa n. 4, part.lla n. 309, da adibire a posa sdraio e ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 novembre 2004

Ing. Claudio Bertullo

n. 379 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. 759 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza

VISTA l'istanza protocollata in data 27/9/01 di Rossano Salvatore nato/a il 5/3/43 a Diamante e residente in Santa Maria del Cedro (CS) – Strada F;

VISTA la nota n. datata con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Santa Maria del Cedro con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 1 del 29/5/01;

VISTA l'attestazione n. 81106 del 30/5/02 comprovante il versamento del canone di € 401,79, per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 4612312 del 30/5/02 di € 80,00.

CONCEDE

A Rossano Salvatore – codice fiscale (RSSSVT43C05D289W); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.200 situata nel comune di Santa Maria del Cedro, foglio di mappa n. 4 – p.lla n. 309 e precisamente in località Santa Maria del Cedro, allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni di cui al canone di € 401,79 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 – dall'1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6 al 30/9 per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei

manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall'1/6/02 - 30/9/02 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero

di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Rossano Salvatore

DECRETO n. 19211 del 17 novembre 2004

**Ditta: Branda Giuseppe – Comune di Belvedere M.mo –
Rinnovo concessioni demaniali marittime.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e il D.L.vo 112/98;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002 n. 184 del 30 marzo 2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Branda Giuseppe, (C.F. DBRNGPP33C14I192E) ha presentato istanza in data 3 luglio 2003 e 23 luglio 2004, per il rinnovo delle concessioni n. 18/98 e 183/99 di superfici rispettive di mq 325 e 275, Fig. 1, part. 68, scadute rispettivamente il 31 maggio 2002 ed il 31 maggio 2003 con unificazione della decorrenza della concessione di rinnovo a far tempo dall'1 gennaio 2002;

CONSIDERATO che, nelle more del rinnovo, il comune di Belvedere M.mo ha approvato il Piano di utilizzazione dell'Arenile (PUA), nel quale l'area suddetta veniva ricondotta al lotto n. 2 della superficie di mq 800 per la posa sdraio ed ombrelloni e di chiosco;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. 614/2001, dalle successive citate e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 425/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 425/2004, che è parte integrante del presente decreto relativa al rinnovo, con adeguamento al PUA vigente, degli atti n. 18/98 e 183/99 per l'utilizzo stagionale, da parte della Ditta Branda Giuseppe, come sopra identificata dell'area demaniale marittima di mq 800, di cui al lotto n. 2 del PUA vigente (Fig. 1, part. 68), cui sono ricondotte le suddette licenze, nel comune di Belvedere M.mo da adibire a posa sdraio ed ombrelloni, e posa chiosco secondo quanto prescritto dal medesimo Piano.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001 e successive.

Catanzaro, lì 17 novembre 2004

Ing. Claudio Bertullo

n. 425 del registro

Concessioni – Anno 2004

n. 775 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza

VISTE le istanze già presentate alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia, relative al rinnovo delle concessioni n. 18/98 e 183/99 dalla Ditta Branda Giuseppe, (Codice Fiscale BRNGPP33C14I192E), residente a Diamante (CS) via Poseidone, 137 e successivamente reiterate in data 3 luglio 2003 e 28 giugno 2004 (date di arrivo al Servizio), intese anche alla unificazione nel lotto n. 2 del PUA vigente nel comune di Belvedere M.mo (CS) nonché della ulteriore richiesta di decorrenza del rinnovo dall'1 gennaio 2002, presentata in data 23 luglio 2004;

CONSIDERATO che le licenze di cui trattasi sono rispettivamente afferenti al fig. 1, part. 68, di mq 325 e 275, adibite a posa sdraio ed ombrelloni, e risultano limitrofe in planimetria;

CONSIDERATO che per motivi diversi, non si è potuto procedere al rinnovo delle concessioni di cui trattasi;

CHE la Ditta in argomento ha comunque esibito le ricevute dei pagamenti dei canoni per gli anni 2002 e 2003, compreso il 10% della sovratassa regionale;

CHE nelle more del rinnovo si è riunita la Conferenza dei Servizi in data 22 febbraio 2002 ed in via definitiva in data 26

giugno 2003 per l'approvazione del Piano di Utilizzazione dell'arenile adottato dal Consiglio comunale di Belvedere M.mo con atto n. 26 del 2 agosto 2003;

CHE nel Piano suddetto i lotti di arenile già concessi alla ditta Branda Giuseppe, come sopra identificata, D'Elia, venivano ricondotti al lotto n. 2 del PUA in vigenza, fig. 1, part. 68 di mq 800, compresa fascia superiore di mq 64 in cui allocare chiosco;

CONSIDERATO ancora che la Ditta per come suesposto ha chiesto di unificare la decorrenza della concessione presente a far tempo dall'1 gennaio 2002 e che pertanto la scadenza viene fissata al 31 dicembre 2007 con periodi di validità stagionali, dall'1 giugno al 30 settembre di ogni anno e con utilizzo dell'area di cui trattasi per posa sdraio ed ombrelloni e posa chiosco secondo le indicazioni e prescrizioni del vigente PUA;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio ha avviato l'istruttoria afferente il rinnovo delle suddette concessioni;

VISTO il Piano per l'utilizzazione dell'arenile (PUA), approvato dalla Conferenza citata;

VISTI i pagamenti effettuati per gli anni 2002 e 2003, compresi versamenti sovratassa regionale, pari al 10% del canone;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 ed il D.Lvo n. 112/1998;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, n. 8 dell'8/1/2002 e la 184 del marzo 2004 di modifica della prima delibera;

VISTE le richiamate licenze n. 18/1998 e 183/99;

CONSIDERATO ancora che la superficie dell'area di cui al lotto n. 2 è pari a mq 800, per quanto in premessa indicato e per gli usi consentiti;

VISTO l'attestato n. 80621 del 28/6/04 comprovante il versamento del canone di € 288,00 per il periodo dall'1/6/2004 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione, giusta quietanza n. 054987796 del 26/7/04 di € 1.000,00.

CONCEDE

Alla ditta Branda Giuseppe – codice fiscale BRNGPP33C14I192E, residente a Diamante (CS) via Poseidone, 137, di occupare un'area sull'arenile del comune di Belvedere M.mo di mq 800, indicata nel PUA vigente nel comune come lotto n. 2, catastalmente fig. 1, part. 68, per posa sdraio ed ombrelloni e posa chiosco, nell'area stabilita dal PUA, il tutto secondo indicazioni e prescrizioni del medesimo Piano, di cui al canone di € 288,00 per il periodo 1 giugno, 30 settembre 2004.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6 al 30/9 per il secondo e gli anni successivi.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale,

salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall'1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Diamante, via Poseidone, 137.

Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Lì, 27 luglio 2004

Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Branda Giuseppe

DECRETO n. 19212 del 17 novembre 2004

Ditta: Bellusci Gianluca – Comune di Diamante – Subingresso concessione demaniale marittima – Fg. di mappa n. 1, part. 102, Lotto n. 5 PUA vigente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta Regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTA l'istanza della ditta Biancamano Danilo (C.F. BNCDNL65C13D289S), in data 1/3/2004, con la quale chiede l'autorizzazione a cedere la concessione demaniale marittima n. 154/2001, alla ditta Bellusci Gianluca (Codice Fiscale BLLGLC72T06F704C) relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 3.600 (Lt n. 5 PUA vigente), situata nel Comune di Diamante;

VISTA, altresì, l'istanza prodotta dalla ditta Bellusci Gianluca (C.F. BLLGLC72T06F704C) che chiede il subingresso nella concessione demaniale marittima in questione;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in esse riportate;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio di subingresso n. 168/04 che è parte integrante del presente decreto alla ditta Bellusci Gianluca, per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq 3.600, situata nel Comune di Diamante, Lotto n. 5 PUA vigente, da adibire a posa stabilimento balneare, costituito da: chiosco bar (tipo A), solarium con docce all'aperto, staziamento piccoli natanti, zona giochi e posa sdraio e ombrelloni, secondo le indicazioni di carattere tecnico descrittivo di cui al vigente PUA.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 novembre 2004

Ing. Claudio Bertullo

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Politiche del mare navigazione e porti
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9

LICENZA DI SUBINGRESSO n. 168 del registro Concessioni – anno 2004 – n. 581 del repertorio

OGGETTO: Ditta: Bellusci Gianluca – Concessione per l'occupazione di un'area demaniale marittima nel Comune di Diamante – Foglio di mappa n. 1, particella n. 102 – Lotto n. 5 PUA vigente.

VISTA la concessione demaniale marittima n. 154/01 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale viene concesso alla ditta Biancamano Danilo, nato il 13/3/1965 a Diamante (CS) e ivi residente in via Giulio Cesare, n. 9, C.F. BNCDNL65C13D289S, per la durata di mesi 48, dall'1/6/2001 al 31/5/2005, l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima della superficie di mq 3.600, nel Comune di Diamante da adibire a posa stabilimento balneare, costituito da: chiosco bar (tipo A), solarium con docce all'aperto, staziamento piccoli natanti, zona giochi e posa sdraio e ombrelloni, secondo le indicazioni di carattere tecnico descrittivo di cui al vigente PUA, previo pagamento del canone annuo di € 900,70 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio;

VISTA l'istanza a firme congiunte presentata in data 1/3/2004, con la quale la ditta Biancamano Danilo, residente in Diamante, C.F. BNCDNL65C13D289S, cede la concessione n. 154/01 da essa detenuta, alla ditta Bellusci Gianluca, residente a Grisolia (CS) alla via Fiumicello, n. 2 subentrante nella concessione suddetta, la quale dichiara di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni stabilite nel contratto sopraccitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto;

VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio Demanio, con la quale si è espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza sopradetta;

VISTO l'art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

AUTORIZZA

Il subingresso nella concessione predetta della Bellusci Gianluca, residente a Grisolia (CS) alla via Fiumicello, n. 2, C.F. BLLGLC72T06F704C della superficie di mq 3.600 da adibire a posa stabilimento balneare, costituito da: chiosco bar (tipo A), solarium con docce all'aperto, staziamento piccoli natanti, zona giochi e posa sdraio e ombrelloni, secondo le indicazioni di carattere tecnico descrittivo di cui al vigente PUA, la quale dovrà rispondere dell'esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 154/01 valevole per il periodo dall'1/6/2001 al 31/5/2005 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato.

Data, 19 aprile 2004

Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell'atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l'emanazione del decreto di approvazione.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna, tutte le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 154/2001 sopra indicato, riflettente la concessione a favore della ditta Biancamano Danilo e gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di quest'atto in Grisolia (CS), via Fiumicello, n. 2.

Il subentrante
Gianluca Bellusci

DECRETO n. 19217 del 17 novembre 2004

Ditta: Cama Teresa – Comune di Reggio Calabria (Catona) – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Cama Teresa (Codice Fiscale CMATRS57T41C355Y) ha presentato istanza in data 6/11/2001, presso l'Ufficio Demanio di Reggio Calabria, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 2.000,00, situata nel Comune di Reggio Calabria (Catona);

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 2.000,00 situata nel comune di Reggio Calabria (Catona);

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 146 del 14/4/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Cama Teresa per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq 2.000,00, situata nel Comune di Reggio Calabria (Catona), foglio di mappa

n. 8, particella n. 637, allo scopo di adibirla alla posa ombrelloni, sedie sdraio, spazio giochi, zona beach volley, chiosco omologato, nonché corridoio di lancio acqua scooter.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 novembre 2004

Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo

N. 146 del registro

Concessioni – Anno 2004

N. 36 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
tel. 0965-26378/890139 – Fax 323598

VISTA l'istanza presentata in data 6/11/2001 dalla sig.ra Cama Teresa, nata a Catona (RC) l'1/12/1957 e residente a Roma (RM) – Piazzale Montesquieu, n. 28/F;

VISTA la nota n. 165/02/Dem datata 22/1/2002 con la quale il Servizio Demanio di Reggio Calabria ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Reggio Calabria con nota n.1430-182/02 del 18/3/2002;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Reggio Calabria con nota n.del

VISTO il parere espresso dal Comune di Reggio Calabria con nota n. 3169 del 29/3/2004;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione provinciale di....., e relativa ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. del

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n.;

VISTA la quietanza in data 8/4/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell'art. 4 del D.lvo 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di € 537,94 per il periodo 1/6/2004-30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

VISTA l'attestazione postale n. VCY 0650 dell'8/4/2004 di € 53,79 a titolo di imposta regionale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 1/71.

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al Sindacato Italiana Balneari SIB.

CONCEDE

Alla signora Cama Teresa - codice fiscale (CMATRS57T41C355Y); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.000,00; situata nel comune di Reggio Calabria (Catona), foglio di mappa n. 8 - p.lla n. 637 e precisamente in località Marina di Catona, allo scopo di: adibirla alla posa ombrelloni, sedie sdraio, spazio giochi, zona beach volley chiosco del tipo o mologato «Motta», nonché corridoio di lancio per acqua scooter.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 - dall'1/1/2004 al 31/12/2009 con limitazione d'uso del suolo dall'1 giugno al 30 settembre delle predette annualità.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/2004-30/9/2004, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

L'omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.

Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del Documento attestante l'avvenuto pagamento del canone dovuto.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da \pm m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

Per accettazione delle condizioni speciali
Cama Teresa

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via P.le Montesquieu n. 28/F - 00137 - Roma (RM).

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Demanio
Adelaide Bellia

Reggio Calabria, lì 14 aprile 2004

Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri

Il Concessionario
Cama Teresa

DECRETO n. 19219 del 17 novembre 2004

Ditta: Obbiettivo Mare snc - Comune di San Lucido (CS) - Rinnovo concessioni demaniali marittime.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002 e n. 184 del 30 marzo 2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Obbiettivo Mare snc, (Part. I.V.A. 01810000784), di Rago Claudio, C.F. RGACLD66B15H971Q, ha presentato istanza in data 21 giugno 2004, per l'adeguamento al PUA, e l'unificazione delle decorrenze e scadenze, delle concessioni n. 176/2001 e 120/2003 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima indicata nel suddetto PUA come Unità di gestione n. 5 della superficie complessiva di mq 1.200 di cui mq 120 da adibire a chiosco-bar e locale per articoli nautici, mq 36 di area coperta, con ombraia, mq 84, e superficie scoperta di mq 1.080 da adibire a posa sdraio ed ombrelloni con tavolini e spazi ricreativi per bambini;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. 614/2001, dalle successive citate e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 358/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 358/2004, che è parte integrante del presente decreto relativa all'adeguamento al PUA ed alla unificazione dei termini di decorrenza e scadenza degli atti n. 176/2001 e 120/2003 per l'utilizzo da parte della ditta Obbiettivo Mare snc (Part. I.V.A. 01810000784) di Rago Claudio, CF RGACLD66B15H971Q, dell'area complessiva indicata nel suddetto PUA come Unità di gestione n. 5 della superficie complessiva di mq 1.200 di cui mq 120 da adibire a chiosco-bar e locale per articoli nautici, mq 36 di area coperta, con ombraia, mq 84, e superficie scoperta di mq 1.080 da adibire a posa sdraio ed ombrelloni con tavolini e spazi ricreativi per bambini.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001 e successive.

Catanzaro, lì 17 novembre 2004

Ing. Claudio Bertullo

N. 358 del registro

Concessioni – Anno 2004

n. 718 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza

CONCESSIONE SUPPLETIVA

VISTA l'istanza protocollata in data 21 giugno 2004 della ditta «Obbiettivo Mare» di Rago Claudio snc, (Part. I.V.A. 01810000784), nato il 15 febbraio 1966, sede legale, via Lungomare Sud, trav. C, n. 5, con la quale la ditta medesima chiede che le concessioni di cui è in possesso n. 176/2001, scadenza 31 dicembre 2004 e 120/2003, scadenza 31 dicembre 2007, catastalmente fg. 3, part. 38, afferenti ad aree sul demanio marittimo del Comune di San Lucido rispettivamente di mq 1.000, utilizzata la prima per campo boe e la seconda di mq 200, per chiosco-bar siano adeguate a quanto previsto dal Piano di utilizzazione dell'Arenile vigente nel comune di San Lucido, che unifica le aree già in concessione nella «Unità di Gestione n. 5, di mq 1.200 complessivi, con una area coperta di mq 120 da adibire a posa chiosco bar ed una area scoperta di mq 1.080 da adibire a posa sdraio ed ombrelloni con tavolini, e spazi ricreativi per bambini;

VISTA la richiesta, prot. 5346 del 25 settembre 2003, con la quale la Ditta chiede di unificare la decorrenza delle licenze citate, di cui è in possesso, a far tempo dal 1 gennaio 2004 e scadenza al 31 dicembre 2009, con uso stagionale dell'area dall'1 giugno al 30 settembre di ogni anno;

VISTO il progetto allegato alla richiesta della Ditta in premessa indicata completa della documentazione di rito;

VISTO il PUA citato, licenziato dalla Conferenza dei servizi appositamente convocata in data 31 marzo 2004 e reso esecutivo dal Consiglio comunale di San Lucido con delibera n. 9 del 4 giugno 2004, recante l'immediata esecutività, dal quale risulta che l'adeguamento dei suddetti lotti trova rispondenza nella unità di gestione n. 5, di mq 1.200 complessivi, con una area coperta di mq 120,00 da adibire a posa chiosco-bar e locale per articoli nautici, secondo le tipologie previste dal citato PUA e secondo quanto recepito nella delibera del Consiglio comunale di San Lucido del 15 aprile 2004, n. 7 e dalla delibera n. 9 del medesimo consiglio del 4 giugno 2004, di adozione del PUA, con le quali si assicura il mantenimento delle tipologie dei lotti afferenti concessioni già esistenti, ed una area scoperta di mq 1.080 da adibire a posa sdraio ed ombrelloni con tavolini, spazi ricreativi per bambini;

VISTO il parere di conformità rilasciato dal Dirigente UTC del comune di San Lucido in data 16 giugno 2004 prot. 3357;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, n. 8 dell'8/1/2002 e la 184 del 30 marzo 2004;

VISTE le attuali licenze n. 176/2001 e la 120/2003;

RIBADITO che la richiamata conferenza di approvazione del PUA consente nell'area definita «Unità di Gestione n. 5» l'utilizzazione descritta in premessa secondo le prescrizioni logistiche e tipologiche di cui al medesimo Piano;

VISTO l'attestato n. 0216 del 28/6/04 comprovante il versamento del canone di € 447,36 per il periodo dall'1/6/2004 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione SIB, giusta quietanza n. 0213 del 28/6/04 di € 52,00.

Alla ditta «Obbiettivo Mare» di Rago Claudio snc – Part. I.V.A. 01810000784, nato il 15 febbraio 1966 a San Lucido, Sede Legale via Lungomare Sud, trav. C n. 5 di adeguare le proprie concessioni, n. 176/2001 e 120/2003, al vigente PUA del comune di San Lucido, in adesione alla disposizione del medesimo PUA che prevede la ricomposizione delle aree concesse nell'Unità di gestione n. 5, di complessivi mq 1.200, e di occupare rispettivamente una area coperta di mq 120 da adibire a posa chiosco-bar e locale per articoli nautici, secondo le tipologie previste dal citato PUA ed il mantenimento di tipologie dei lotti le cui concessioni erano preesistenti all'approvazione del PUA; ed una area scoperta di mq 1.080 da adibire a posa sdraio ed ombrelloni con tavolini e spazi ricreativi per bambini, catastalmente individuata con foglio di mappa n. 3 – p.lla n. 38 e precisamente in località spiaggia di San Lucido, (secondo le prescrizioni di cui al richiamato PUA vigente), di cui al canone di € 447,36 per il periodo 1/6/04 al 30/9/04.

Fissa la scadenza della presente concessione, per come richiesto dalla ditta «Obbiettivo Mare snc» in data 25 settembre 2003, univocamente al 31 dicembre 2009.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall'1/6 al 30/9 per il secondo anno e per quelli successivi.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà

luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale ed inoltre dovrà ai sensi del vigente PUA, sottoscrivere Atto unilaterale d'obbligo con il Comune per l'attuazione delle disposizioni relative all'area destinata a Parco Verde.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall'1/6/04 al 30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in San Lucido, via Lungomare Sud, trav. C, n. 5.

Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace

p. Il Concessionario
Obbiettivo Mare snc
Rag. Claudio Rago

DECRETO n. 19221 del 17 novembre 2004

Ditta: Marra Rocco – Comune di Diamante – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002 e n. 184 del marzo 2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Marra Rocco (Codice Fiscale MRRRCV66P02D289E) ha presentato istanza in data 3 giugno 2003, per il rinnovo delle concessioni n. 120/2000 e 64/2001

(suppletiva) relative all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 600 situata nel Comune di Diamante;

CONSIDERATO che, nelle more, il comune di Diamante ha approvato il Piano di utilizzazione dell'Arenile (PUA), nel quale l'area suddetta veniva ricondotta al lotto individuato con il n. 42, della superficie di mq 800, più area destinata a posa chiosco di mq 50;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 342/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 342/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 120/2000 e 64/2001 (suppletiva) per l'utilizzo da parte della Ditta Marra Rocco dell'area demaniale marittima di mq 800, di cui al lotto identificato con il n. 42 del PUA vigente più area destinata a Posa chiosco di mq 50 (fg. 10, part. 280 parte) nel comune di Diamante da adibire a posa sdraio e ombrelloni, secondo quanto prescritto dal medesimo PUA vigente, variante compresa.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 novembre 2004

Ing. Claudio Bertullo

N. 342 del registro

Concessioni – Anno 2004

n. 714 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza

VISTA l'istanza di rinnovo, protocollata in data 3 giugno 2003 di Marra Rocco nato il 5 giugno 1966 a Diamante (CS) ed ivi residente in via Glauco; s.n.;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, la n. 8 dell'8/1/2002 e la D.G.R. n. 184/2004;

VISTE le precedenti licenze n. 120/2000 e la n. 64/2001 (concessione suppletiva) afferente ad un'area di mq 600 destinata a posa sdraio ed ombrelloni ed a posa chiosco;

VISTO il Piano per l'utilizzazione dell'arenile (PUA), approvato dalla Conferenza dei Servizi appositamente convocata, in data 18/5/1999 ed adottato dal Consiglio comunale di Diamante con delibera n. 27 del 29/5/1999, e quindi le determinazioni assunte dalla successiva Conferenza dei Servizi convocata per la raccolta dei pareri relativamente al «Progetto per la regolarizzazione della fascia costiera aree demaniali e non per le attività a godimento turistico balneare – Piano particolareggiato» approvato dalla medesima conferenza in data 4/5/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 33 del 29/6/2000, in base alle quali l'area già concessa alla Ditta Marra Rocco, relative alle concessioni suddette (fg. 10 part. 280, parte), veniva riportata al lotto n. 42 di mq 800, del richiamato PUA, per gli usi e le tipologie ivi prescritte, con area adiacente destinata a posa chiosco di mq 50;

VISTO il progetto di variante al PUA allora vigente approvato dalla Conferenza dei Servizi in via definitiva in data 21/3/2003, adottato dal Consiglio comunale di Diamante con delibera n. 8 del 23/3/2003 che ribadisce, per quanto concerne il lotto n. 18, le determinazioni già assunte dalle richiamate deliberazioni comunali n. 27/99 e n. 33/2000;

VISTE le attestazioni afferenti il versamento dei canoni per gli anni 2002 e 2003;

VISTA l'attestazione n. 054 del 7/6/04 comprovante il versamento del canone di € 298,00 per il periodo dall'1/6/2004 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione Banca Carime (FIBA) giusta quietanza n. del 14/6/04 di € 80,00.

CONCEDE

A Marra Rocco – codice fiscale (MRRRCV66P02D289E); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 850 (800+50), situata nel comune di Diamante, individuata nel PUA vigente nel lotto n. 42, foglio di mappa n. 10 – p.lla n. 280 (parte) e precisamente in località Spiaggia di Diamante, allo scopo di adibirla a: posa sdraio ed ombrelloni ed installazione chiosco (secondo le prescrizioni di cui al richiamato PUA vigente) di cui al canone di 298,00 per il periodo dall'1/6/04 al 30/9/04.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall'1/6 al 30/9 per il secondo anno.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere

operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall'1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

.....

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Diamante viale Glauco s.n.

Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Lì, 22 giugno 2004

Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Marra Rocco

DECRETO n. 19222 del 17 novembre 2004

Ditta: Biancamano Alfredo – Comune di Diamante – Rinnovo concessioni demaniali marittime.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Biancamano Alfredo (C.F. BNCLRD57S20D289I) ha presentato istanza in data 31/10/2001, per il rinnovo delle concessioni n. 70/99 e 17/01 relative all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie complessiva di mq 1.200 (lotti 1 e 2) situata nel Comune di Diamante;

CONSIDERATO che, nelle more, il comune di Diamante ha approvato il Piano di utilizzazione dell'Arenile (PUA), nel quale le aree suddette vengono ricondotte ad un unico lotto individuato con il n. 19, della superficie di mq 2.400;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 160/04, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 70/1999 e 17/2001 per l'utilizzo da parte della Ditta Biancamano Alfredo dell'area demaniale marittima di complessivi mq 2.400, di cui al lotto identificato con il n. 19 del PUA vigente (fg. 4, part. 16, parte) nel comune di Diamante da adibire a stabilimento balneare secondo quanto prescritto dal medesimo PUA vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 novembre 2004

Ing. Claudio Bertullo

n. 160 del registro

Concessioni – Anno 2004

n. 576 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza

VISTA l'istanza protocollata in data 31/10/01 di Biancamano Alfredo nato il 20/11/57 a Diamante (CS) ed ivi residente – via A. Diaz;

VISTA la nota n. datata con la quale il servizio Demanio di.. ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di..... con nota n..... del.....;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di..... con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di..... con nota n..... del.....;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n.del dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza;

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTE le precedenti licenze n. 70/99 e 27/01 suppletiva;

VISTO il Piano per l'utilizzazione dell'arenile (PUA), approvato dalla Conferenza dei Servizi appositamente convocata, in data 18/5/1999 ed adottato dal Consiglio comunale di Diamante con delibera n. 27 del 29/5/1999, e quindi le determinazioni assunte dalla successiva Conferenza dei Servizi convocata per la raccolta dei pareri relativamente al «Progetto per la regolarizzazione della fascia costiera aree demaniali e non per le attività a godimento turistico balneare – Piano particolareggiato» approvato dalla medesima conferenza in data 4/5/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 33 del 29/6/2000, in base alle quali l'area già concessa alla Ditta Biancamano Alfredo, relative alle concessioni n. 70/99 (Fg. II, 4 part. 11) e n. 27/2001 (Fg. 4, part. 11), rispettivamente di m. 1.000 e mq 200 venivano riportate univocamente al lotto n. 19 del richiamato PUA, per gli usi e le tipologie ivi prescritte;

VISTO il progetto di variante al PUA allora vigente approvato dalla Conferenza dei Servizi in via definitiva in data 21/3/2003, adottato dal Consiglio comunale di Diamante con delibera n. 8 del 23/3/2003 che ribadisce, per quanto concerne il lotto n. 19, le determinazioni già assunte dalle richiamate deliberazioni comunali n. 27/99 e n. 33/2000;

VISTE le attestazioni afferenti il versamento dei canoni per gli anni 2002 e 2003;

VISTA l'attestazione n. 81020 dell'11/3/2004 comprovante il versamento del canone di € per il periodo dal al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIPE) giusta quietanza n. 0112 dell'11/5/04 di € 52,00.

CONCEDE

A **Biancamano Alfredo** – codice fiscale (BNCLRD57S20D289I); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.400, situata nel comune di Diamante, individuata nel PUA vigente nel lotto n. 19, foglio di mappa n. 4 – p.la n. 11 (parte) e precisamente in località Spiaggia di Diamante, allo scopo di adibirla a: Stabilimento balneare (secondo le prescrizioni di cui al richiamato PUA vigente) di cui al canone di per il periodo dall'1/6/04 al 30/9/04.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall'1/6 al 30/9 per il secondo anno.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall'1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere co-

struite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Diamante via Diaz.

Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Alfredo Biancamano

DECRETO n. 19223 del 17 novembre 2004

Ditta: Praino Eugenio – Comune di Diamante – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera I, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002 e n. 184 del 30 marzo 2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Praino Eugenio (C.F. PRNGNE60H06N835A) ha presentato istanza in data 30 settembre 2003, per il rinnovo della concessione n. 96/2000 relativa

all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie complessiva di mq 1.200 situata sull'arenile del Comune di Diamante;

CONSIDERATO che, nelle more, il comune di Diamante ha approvato il Piano di utilizzazione dell'Arenile (PUA), nel quale l'area suddetta viene ricondotta ad un lotto individuato con il n. 24, della superficie di mq 4.800;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001, dalle successive delibere, a modifica, citate e dalle norme di legge in esse riportate;

VISTA la concessione n. 270/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 270/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 96/2000 per l'utilizzo da parte della Ditta Praino Eugenio dell'area demaniale marittima di complessivi mq 4.800, di cui al lotto identificato con il n. 24 del PUA vigente (fig. 7, part. 4 e 148, parte) nel comune di Diamante da adibire a stabilimento balneare secondo quanto prescritto dal medesimo PUA vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001 e dalle successive citate.

Catanzaro, lì 17 novembre 2004

Ing. Claudio Bertullo

n. 270 del registro

Concessioni – Anno 2004

n. 578 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza

VISTA l'istanza protocollata in data 30/9/2003 della ditta Praino Eugenio nato il 6/6/1960 a Maierà (CS) e residente a Diamante – Fraz. Cirella – via A. Diaz, 60;

VISTA la nota n. datata con la quale il servizio Demanio di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di
con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale
di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza;

VISTA la nota n. del
della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 96/2000;

VISTO il Piano per l'utilizzazione dell'arenile (PUA), appro-
vato dalla Conferenza dei Servizi appositamente convocata, in
data 18/5/1999 ed adottato dal Consiglio comunale di Diamante
con delibera n. 27 del 29/5/1999, e quindi le determinazioni as-
sunte dalla successiva Conferenza dei Servizi convocata per la
raccolta dei pareri relativamente al «Progetto per la regolarizza-
zione della fascia costiera aree demaniali e non per le attività a
godimento turistico balneare – Piano particolareggiato» appro-
vato dalla medesima conferenza in data 4/5/2000 ed adottato dal
Consiglio comunale con delibera n. 33 del 29/6/2000, in base
alle quali l'area già concessa alla Ditta Praino Eugenio, relative
alle concessioni n. 96/2000 (Fig. 7, part. 166 e 148, parte), della
superficie di mq 1.200,00, veniva riportata sul PUA, nelle mede-
sime dimensioni ed identificata come lotto n. 24;

VISTO il progetto di variante al PUA allora vigente approvato
dalla Conferenza dei Servizi in via definitiva in data 21/3/2003,
adottato dal Consiglio comunale di Diamante con delibera n. 8
del 23/3/2003 che modifica, per quanto concerne il lotto n. 24, le
determinazioni già assunte dalle richiamate deliberazioni comu-
nali n. 27/99 e n. 33/2000, mediante le quali la suddetta super-
ficie e le relative dimensioni del lotto vengono modificate ripor-
tando il tutto ad una superficie di mq 4.800,00 con allungamento,
lato Est delle dimensioni del medesimo lotto;

CONSIDERATO che con la richiamata conferenza di Variante
al PUA esistente vengono modificate le destinazioni d'uso del
medesimo lotto 24 per cui è possibile posare sul lotto in que-
stione stabilimento balneare, secondo le prescrizioni di cui alla
richiamata Variante;

VISTO l'attestato n. . del . comprovante il versamento del ca-
none di € 1.687,81 per il periodo 1/6/2004 al 30/9/2004 in rico-
noscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispet-
tivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(SIB) giusta quietanza n. 00135 del 3/5/04 di € 52,00.

CONCEDE

Alla ditta Praino Eugenio – codice fiscale
(PRNGNE60H06N835A); per occupare una zona di suolo de-
maniale marittimo della superficie di metri quadrati 4.800,00,
situata nel comune di Diamante, individuata nel PUA vigente nel
lotto n. 24, foglio di mappa n.7 – p.lla n. 166 (parte) e 148 (parte)
e precisamente in località Riviere della Spiaggia di Diamante,

allo scopo di adibirla a: Stabilimento balneare (secondo le pre-
scrizioni di cui al richiamato PUA vigente), di cui al canone di €
1.687,81 per il periodo dall'1/6/04 al 30/9/04.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall'1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d'uso del suolo dall'1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall'1/6 al 30/9 per il secondo
anno.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà ve-
rificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo pe-
riodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichia-
rare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, ri-
sarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiara-
zione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombe-
rare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti im-
piantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Am-
ministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via am-
ministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, all'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la
zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca-
denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provve-
dervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Am-
ministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri as-
sunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al perso-
nale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministra-
zioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente li-
cenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite

allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall'1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, inquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Diamante – Fraz. Cirella, via A. Diaz, n. 60.

Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Eugenio Praino

DECRETO n. 19225 del 17 novembre 2004

Ditta: «Società I Gabbiani s.r.l.» – Comune di San Nicola Arcella (CS) – Concessione demaniale marittima – Suppletiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002 e della successiva D.G.R. n. 184/2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta «Soc. I Gabbiani s.r.l.» (Part. I.V.A. 02192300784), di Rinaldo Carmela, titolare della concessione n. 271/2002, afferente un'area demaniale marittima sita nel comune di S. Nicola Arcella (CS) della superficie di mq 3.979,00, lotto 29 del PUA vigente nel comune di S. Nicola Arcella, ha chiesto di ottenere licenza suppletiva allo scopo di posare, nell'area afferente la citata concessione una vasca a tenuta in vetroresina della superficie di mq 1,00 per liquami, delle caratteristiche consentite nel vigente PUA;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalle succitate delibere della Giunta regionale e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione suppletiva n. 424/2004, rep. 770 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima per l'uso indicato;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 424/2004, rep. 770 che è parte integrante del presente decreto alla ditta «Soc. I Gabbiani S.r.l.» di Rinaldo Carmela (part. I.V.A. n. 02192300784) per l'occupazione di un'area demaniale marittima della superficie di mq 1,00, in seno all'area già ottenuta in concessione e relativa al lotto n. 29 del PUA vigente nel comune di S. Nicola Arcella, per la posa di una vasca a tenuta, in vetroresina per liquami secondo le prescrizioni del citato PUA vigente nel comune.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001, per come modificata dalle successive delibere n. 8/2002 e 184/2004.

Catanzaro, li 17 novembre 2004

Ing. Claudio Bertullo

n. 424 del registro

Concessioni – Anno 2004

n. 770 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
CONCESSIONE SUPPLETIVA

VISTA l'istanza presentata in data 19 marzo 2004 dalla ditta «Società I Gabbiani S.r.l.» di Rinaldo Carmela (Part. I.V.A. 02192300784) già in possesso della concessione demaniale marittima n. 271/2002, rep. 162 rilasciata dalla Regione Calabria, relativa ad un'area sul demanio marittimo del comune di San Nicola Arcella inerente il lotto 29 del PUA vigente, loc. Arcomagno, di mq 3.979,00, posa sdraio ed ombrelloni e mq 2.179,00 da adibire a parcheggio con la quale la Ditta medesima chiede di posare sull'area destinata a Parcheggio una vasca a tenuta per liquami in vetroresina della capacità di litri 5.000 in conformità alle prescrizioni del PUA vigente nel comune di San Nicola Arcella;

VISTO l'art. 24 del Regolamento al Codice della Navigazione;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO il vigente Codice della Navigazione ed il collegato Regolamento;

VISTO l'allegato tecnico alla richiesta di cui trattasi;

VISTO il PUA del comune di San Nicola Arcella;

CONSIDERATO che l'area coperta conseguente a tale posa in opera assomma a mq 1,00;

VISTO il parere di conformità espresso dal Comune di San Nicola Arcella con nota n. 3165 del 9 giugno 2004;

VISTE le delibere della Giunta regionale n. 614/2001, n. 8/2003 e n. 184/2004;

VISTA l'attestazione del versamento effettuato in data 30/6/2004 presso PT. S. Nicola, relativa al canone, per l'anno 2004 compreso incremento di € 0,59 per l'area coperta dalla vasca in premessa, complessivo di € 2.098,91 per il periodo dall'1/6/04 al 31/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione SIB, giusta quietanza n. 0558 del 6/7/2004 di € 52,00.

CONCEDE

Alla ditta «I Gabbiani s.r.l.» di Rinaldo Carmela (Part. I.V.A. 02192300784) di occupare una superficie di mq 1,00 per la posa in opera di vasca a tenuta per liquami in vetroresina della capacità di litri 5.000 in conformità alle prescrizioni del PUA vigente nel comune di San Nicola Arcella, nell'ambito del lotto 29 del richiamato PUA, di cui alla concessione n. 271/2002, nella parte dell'area destinata a parcheggio secondo quanto prescritto ed indicato dal medesimo PUA e secondo la collocazione riservata in seno agli atti grafici allegati alla citata richiesta.

Questa concessione suppletiva viene rilasciata nel rispetto delle caratteristiche delle prescrizioni e dei termini di scadenza di cui alla citata concessione n. 271/2002 alla quale si rinvia e che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in C.so Principe Lanza.

Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Li, 23 luglio 2004

Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace

p. Il Concessionario
I Gabbiani S.r.l.
Rinaldo Carmela

N. 271 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. 162 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche
Comunitarie e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario – Patrimonio
Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
Cosenza

VISTA l'istanza presentata in data 30/11/01 da Rinaldo Carmela nato/a l'11/9/58 a Lago e residente in San Nicola Arcella (CS) – Corso Principe Lanza, legale rappresentante della Soc. I Gabbiani s.r.l. con sede in San Nicola Arcella (CS) – Corso Principe Lanza;

VISTA la nota n..... datata..... con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di San Nicola Arcella con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 269/98 del 30/10/98;

VISTA l'attestazione n. 02008/80620 del 17/5/02 comprovante il versamento del canone di € 2.061,83 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 043 del 21/5/02 di € 52,00.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Carmela Rinaldo

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in, via, n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li, 17 maggio 2002

Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace

p. Il Concessionario
I Gabbiani S.r.l.
Rinaldo Carmela

Istruttore
Giuseppe Sansone

Dipartimento **AMBIENTE**

DECRETO n. 18490 del 10 novembre 2004

Manifestazione di interesse per l'affidamento di incarichi di collaudatori a professionisti, iscritti ai rispettivi albi professionali, per l'attuazione delle attività previste delle misure 1.10 e 1.9 azione b del POR Calabria – Elenco dei candidati che si sono proposti nei tempi e nei modi prefissati.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

— con decreto dirigenziale n. 1263 del 13 febbraio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 3 marzo 2004, supplemento straordinario n. 2 al n. 4 dell'1 marzo 2004, è stata indetta una manifestazione d'interesse per l'affidamento di incarichi di collaudatori, iscritti ai rispettivi albi professionali, per l'attuazione delle attività previste dalle misure 1.10 e 1.9 azione b. del POR Calabria;

— gli uffici del Dipartimento hanno trasmesso in data 30 marzo 2004 l'elenco dei professionisti, iscritti ai rispettivi albi professionali, distintamente redatto tra quelli che hanno avanzato ritualmente domanda, nei modi e nei tempi fissati, per l'affidamento di incarichi di collaudatori per l'attuazione delle attività previste dalle suddette misure 1.10 e 1.9 azione b del POR Calabria, e quelli le cui domande sono risultate difformi a quanto previsto dal citato decreto;

ATTESO CHE:

— il Dipartimento Ambiente con decreto dirigenziale n. 8600 del 9 giugno 2004, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria del 4 agosto 2004 – supplemento straordinario n. 3 al n. 14 del 31 luglio 2004, ha preso atto del contenuto dell'ordinanza n. 328/04 con la quale il TAR Calabria sezione staccata di Reggio Calabria, ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del decreto dirigenziale n. 1263 del 13 febbraio 2004 avanzata dall'ordine dei chimici della Calabria con ricorso n. 706/2004 R.G., ed ha conseguentemente disposto la riapertura dei termini di cui all'avviso pubblico allegato al suddetto decreto dirigenziale n. 1263 del 13 febbraio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 3 marzo 2004, supplemento straordinario n. 2 al n. 4 dell'1 marzo 2004, nonché la riapertura dei termini di cui all'avviso pubblico allegato al successivo decreto n. 3346 del 29 marzo 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 21 aprile 2004, supplemento straordinario n. 2 al n. 7 del 16 aprile 2004, esclusivamente in favore delle figure professionali dei chimici;

— che gli uffici del Dipartimento hanno trasmesso in data 2 settembre 2004 l'elenco dei professionisti, iscritti nell'albo regionale dei chimici, che hanno prodotto richiesta, nei modi e nei tempi fissati dal decreto dirigenziale n. 8600 del 9 giugno 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 4 agosto 2004 – supplemento straordinario n. 3 al n. 14 del 31 luglio 2004, per l'affidamento di incarichi di collaudatori per l'attuazione delle attività previste dalle misure 1.10 e 1.9 azione b del POR Calabria, nonché l'elenco dei professionisti le cui domande sono risultate difformi a quanto previsto dal citato decreto;

RITENUTO di dover inserire nell'elenco utile dei professionisti cui affidare incarico di collaudatore, per l'attuazione delle attività previste dalle misure 1.10 e 1.9 azione b del POR Cala-

bria, anche le domande prodotte dalle figure professionali dei chimici, che sono regolarmente pervenute nei modi e nei tempi fissati dal decreto dirigenziale n. 8600 del 9 giugno 2004;

VISTE le operazioni svolte dagli uffici del Dipartimento Ambiente, così come risultano dagli atti succitati;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante della presente:

— di prendere atto delle operazioni svolte dagli uffici del Dipartimento Ambiente per la compilazione degli elenchi dei professionisti, iscritti ai rispettivi albi professionali, cui affidare incarichi di collaudatore per l'attuazione delle attività previste dalle misure 1.10 e 1.9 azione b del POR Calabria;

— di prendere atto dell'elenco dei professionisti, iscritti ai rispettivi albi professionali, che hanno avanzato ritualmente domanda, nei modi e nei tempi fissati, per l'affidamento di incarichi di collaudatori per l'attuazione delle attività previste dalle misure 1.10 e 1.9 azione b del POR Calabria, comprendente anche le figure professionali dei chimici; detto elenco è depositato agli atti di questo Dipartimento, unitamente agli elenchi dei professionisti le cui domande sono risultate difformi a quanto rispettivamente previsto nel decreto dirigenziale n. 1263 del 13 febbraio 2004 e nel decreto dirigenziale n. 8600 del 9 giugno 2004, richiamati entrambi in premessa;

— il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18493 del 10 novembre 2004

Manifestazione di interesse per l'affidamento di incarichi di collaudatori, iscritti ai rispettivi albi professionali, per l'attuazione delle attività previste dalle misure 1.7, 1.8 del POR Calabria, nonché di qualsiasi altra azione e/o intervento riconducibile all'attività del dipartimento ambiente e beni ambientali – Tutela delle coste – Parchi ed aree protette – Elenco dei candidati che si sono proposti nei tempi e nei modi prefissati.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

— con decreto dirigenziale n. 3346 del 29 marzo 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 21 aprile 2004, supplemento straordinario n. 2 al n. 7 del 16 aprile 2004, è stata indetta una manifestazione d'interesse per l'affidamento di incarichi di collaudatori, iscritti ai rispettivi albi professionali, per l'attuazione delle attività previste dalle misure 1.7, 1.8 del POR Calabria nonché di qualsiasi altra azione e/o intervento riconducibile all'attività del Dipartimento Ambiente e Beni Ambientali – Tutela delle Coste – Parchi ed aree protette;

— gli uffici del Dipartimento hanno trasmesso in data 14 maggio 2004 l'elenco dei professionisti, iscritti ai rispettivi albi professionali, distintamente redatto tra quelli che hanno avanzato ritualmente domanda, nei modi e nei tempi fissati, per l'af-

fidamento di incarichi di collaudatori per l'attuazione delle attività previste dalle suddette misure 1.7, 1.8 del POR Calabria, e quelli le cui domande sono risultate difformi a quanto previsto dal citato decreto;

ATTESO CHE:

— il Dipartimento Ambiente con decreto dirigenziale n. 8600 del 9 giugno 2004, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria del 4 agosto 2004 – supplemento straordinario n. 3 al n. 14 del 31 luglio 2004, ha preso atto del contenuto dell'ordinanza n. 328/04 con la quale il TAR Calabria sezione staccata di Reggio Calabria, ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del decreto dirigenziale n. 1263 del 13 febbraio 2004 avanzata dall'ordine dei chimici della Calabria con ricorso n. 706/2004 R.G., ed ha conseguentemente disposto la riapertura dei termini di cui all'avviso pubblico allegato al suddetto decreto dirigenziale n. 1263 del 13 febbraio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 3 marzo 2004, supplemento straordinario n. 2 al n. 4 dell'1 marzo 2004, nonché la riapertura dei termini di cui all'avviso pubblico allegato al successivo decreto dirigenziale n. 3346 del 29 marzo 2004, più sopra citato esclusivamente in favore delle figure professionali dei chimici;

— che gli uffici del Dipartimento hanno trasmesso in data 2 settembre 2004 l'elenco dei professionisti, iscritti nell'albo regionale dei chimici, che hanno prodotto richiesta, nei modi e nei tempi fissati dal decreto dirigenziale n. 8600 del 9 giugno 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 4 agosto 2004 – supplemento straordinario n. 3 al n. 14 del 31 luglio 2004, per l'affidamento di incarichi di collaudatori per l'attuazione delle attività previste dalle misure 1.7 e 1.8 del POR Calabria;

RITENUTO di dover inserire nell'elenco utile dei professionisti cui affidare incarico di collaudatore, per l'attuazione delle attività previste dalle misure 1.7, 1.8 del POR Calabria, anche le domande prodotte dalle figure professionali dei chimici, che sono regolarmente pervenute nei modi e nei tempi fissati dal decreto dirigenziale n. 8600 del 9 giugno 2004;

PRECISANDO, tuttavia, che nessuna delle buste contenenti le domande delle anzidette figure professionali dei chimici è pervenuta nel prescritto termine perentorio;

VISTE le operazioni svolte dagli uffici del Dipartimento Ambiente, così come risultano dagli atti succitati;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante della presente:

— di prendere atto delle operazioni svolte dagli uffici del Dipartimento Ambiente per la compilazione degli elenchi dei professionisti, iscritti ai rispettivi albi professionali, cui affidare incarichi di collaudatore per l'attuazione delle attività previste dalle misure 1.7 e 1.8 del POR Calabria nonché di qualsiasi altra azione e/o intervento riconducibile all'attività del Dipartimento Ambiente;

— di prendere atto dell'elenco dei professionisti, iscritti ai rispettivi albi professionali, che hanno avanzato ritualmente domanda, nei modi e nei tempi fissati, per l'affidamento di incarichi di collaudatori per l'attuazione delle attività previste dalle misure 1.7, 1.8 del POR Calabria; detto elenco è depositato agli atti di questo Dipartimento, unitamente agli elenchi dei professionisti le cui domande sono risultate difformi a quanto rispetti-

vamente previsto nel decreto dirigenziale n. 3346 del 29 marzo 2004 e nel decreto dirigenziale n. 8600 del 9 giugno 2004, richiamati entrambi in premessa;

— il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18494 del 10 novembre 2004

Ricostituzione Commissione nominata con decreto dirigenziale n. 15336 del 29/10/2003 per l'istruttoria e la valutazione delle domande per l'erogazione di incentivi, in regime di «de minimis», a soggetti privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole di cui al bando approvato con D.G.R. n. 549/2003, per procedere all'istruttoria sul progetto dell'Associazione Bellacittà per effetto della sua ammissione con riserva disposta dal TAR di Catanzaro – Sez. II, con ordinanza n. 263/2004.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che con atto n. 549 del 4 agosto 2003 la Giunta regionale ha così deliberato:

– «di approvare il bando concernente l'erogazione di incentivi, in regime di «de minimis», a soggetti privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole, in attuazione dell'azione 1.10b del CdP del P.O.R Calabria 2000-2006 e per come previsto nel Preliminare del P.I.S. Rete Ecologica Regionale (approvato con Delib. G.R. 23 aprile 2003, n. 309), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

– di autorizzare l'impegno della spesa di € 9.500.000,00 sul capitolo 2512204 – U.P.B. 3.1.01.02 – Ambiente, esercizio finanziario 2003;

– di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente per l'espletamento di tutte le fasi conseguenti e necessarie all'attuazione del presente provvedimento;

– di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente deliberazione e l'allegato bando»;

— che il bando e la surriferita deliberazione n. 549/2003 sono stati, pertanto, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria dell'11/8/2003 – Supplemento straordinario n. 6 al n. 14 dell'1/8/2003;

— che in dipendenza del suddetto bando sono pervenuti al competente Ufficio Protocollo dell'Assessorato Ambiente n. 583 (cinquecentottantatre) plichi, dei quali:

– 82 (ottantadue) relativi a progetti riguardanti la tipologia A (Ricettività ecosostenibile e ristorazione Tipica);

– 83 (ottantatre) relativi a progetti riguardanti la tipologia B (Animazione ambientale e turistica);

– 101 (centouno) relativi a progetti riguardanti la tipologia C (Valorizzazione impianti sportivi all'aria aperta ecocompatibili);

– 236 (duecentotrentasei) relativi a progetti riguardanti la tipologia D (interventi per la sistemazione di abitazioni ed adibire ad ospitalità diffusa);

– 30 (trenta) relativi a progetti riguardanti la tipologia E (Recupero e valorizzazione delle botteghe artigiane);

– 55 (cinquantacinque) relativi a progetti non specificati, non essendo stata apposta la dicitura relativa alla tipologia di progetto;

— che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, assunto il 22 ottobre 2003, prot. n. 1195, annotato in data 29 ottobre 2003 nel Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, al n. 15336, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria del 28 novembre 2003, Supplemento straordinario n. 6 al n. 21 del 15 novembre 2003, si è pertanto proceduto alla nomina della Commissione di valutazione delle domande da ammettere al finanziamento e alla concessione di contributi per l'erogazione di incentivi, in regime di «de minimis», a soggetti privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole di cui al bando approvato con D.G.R. n. 549/2003;

— che, infine, con successivo decreto dirigenziale n. 233 del 16/1/2004, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria del 30 gennaio 2004 – Supplemento straordinario n. 4 al n. 1 del 16 gennaio 2004, avente ad oggetto: «Progetto Integrato Strategico (P.I.S.) – Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 – Azione 1.10 b – Graduatorie delle domande per l'erogazione di incentivi, in regime di «de minimis», a soggetti privati per la «valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole» – Individuazione soggetti beneficiari», si è stabilito:

– «di prendere atto delle operazioni svolte dalla Commissione di valutazione delle domande da ammettere al finanziamento e alla concessione di contributi per l'erogazione di incentivi, in regime di «de minimis», a soggetti privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole di cui al bando approvato con D.G.R. n. 549/2003;

– di approvare le graduatorie dei beneficiari con i relativi importi ammessi a finanziamento fino alla concorrenza dei fondi disponibili per ciascuna tipologia d'intervento e delle domande ammesse ma non finanziabili per insufficienza di fondi disponibili, separatamente redatte per ciascuna tipologia d'intervento prevista, nonché gli elenchi delle domande non ammesse e non qualificate, quali risultano negli allegati, parti integranti del presente atto;

– di dare atto che con i soggetti beneficiari del finanziamento, la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente – stipulerà una specifica convenzione e che i beneficiari sono obbligati a partecipare alle attività di formazione e informazione realizzate dalla Regione Calabria, come previsto dal preliminar del PIS rete ecologica e in coerenza con le finalità dello stesso;

– di dare atto che nell'eventualità che l'Amministrazione regionale possa disporre di ulteriori risorse a valere sull'azione 1.10.b, si procederà al finanziamento dei progetti a scorrimento delle suddette graduatorie;

– di fare riferimento per quanto non contemplato nel presente atto, alle norme del bando approvato con la succitata deliberazione della G.R. n. 549 del 4 agosto 2003;

– di precisare che gli oneri derivanti dal presente provvedimento graveranno sul capitolo 2512204 – U.P.B. 3.1.01.02 – Ambiente, esercizio finanziario 2003, giusta la richiamata deliberazione della G.R. n. 549 del 4 agosto 2003»;

QUANTO sopra premesso;

VISTO il ricorso al TAR di Catanzaro (ric. n. 437/2004) proposto da Bellacittà, Associazione culturale e senza fini di lucro, con sede in Vibo Valentia – fraz. Marina, via Pizzo, n. 64, in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t., sig. Alessandro Caruso Frezza, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Piro;

RILEVATO che con il suddetto ricorso la predetta Associazione ha specificamente impugnato i seguenti atti:

1) «deliberazione della G.R. 549 del 4 agosto 2003, avente per oggetto: «P.I.S. Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 – Azione 1.10b – Approvazione bando di gara per l'erogazione di incentivi, in regime di «de minimis», a soggetti privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole» (vds. Allegato n. 2 – Deliberazione G.R. n. 549/2003 come pubblicata sul BUR)»;

2) «decreto 16 gennaio 2004 n. 233 del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria avente ad oggetto: «Progetto Integrato Strategico (P.I.S.) – Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 – Azione 1.10b – Graduatorie delle domande per l'erogazione di incentivi, in regime di «de minimis», a soggetti privati per la «valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole» – Individuazione soggetti beneficiari», pubblicato sul BUR della Regione Calabria del 30 gennaio 2004 (vds. Allegato n. 3 – Decreto 16 gennaio 2004 n. 233 Dipartimento Ambiente Regione Calabria)»;

3) «provvedimento di esclusione dai soggetti beneficiari del progetto n. 5805 siccome proposto e presentato dall'associazione Bellacittà nell'ambito dei progetti di cui alla tipologia D (n. 86 della graduatoria dei non ammessi con la motivazione «non ammesso ai sensi dell'art. 11 del bando» ivi allegato n. 4), provvedimento alla data odierna, non ancora pienamente conosciuto essendo rimasta, in oggetto, inesa l'istanza di accesso ex art. 22 legge n. 241/1990 inoltrata il 13 febbraio 2004 n. prot. 686 del 13 febbraio 2004 (vds. Allegato n. 5 – Istanza di accesso del 13 febbraio 2004)»;

4) «operazioni di svolgimento del concorso per la erogazione degli incentivi di cui al bando approvato con delibera della Giunta regionale n. 549/2003 come svolte dalle commissioni nominate con decreto del dirigente generale del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria assunto il 22 ottobre 2003, n. prot. 1195, annotato in data 29 ottobre 2003 nel registro decreti dirigenti Regione Calabria al n. 15336»;

5) «ogni ulteriore atto e/o comportamento presupposto, connesso e/o conseguente, in particolare tutti i provvedimenti di ammissione dei progetti tipologia D come risultanti dalla graduatoria pubblicata sul BUR Calabria del 30 gennaio 2004»;

chiedendone l'annullamento e la previa sospensiva sulla base dei motivi ivi enunciati e così riassunti:

1. «Eccesso di potere sub specie di travisamento ed errore nei presupposti di fatto. Violazione art. 11 del bando, anche in combinato disposto con l'art. 4, comma 6, lett. b, ultima parte»;

2. «Illegittimità delle operazioni di gara per violazione del principio generale della pubblicità delle sedute della commissione in relazione alle operazioni di riscontro della sussistenza

dei documenti richiesti a pena di non ammissione alla istruttoria. Illegittimità derivata dei provvedimenti conclusivi dell'intero procedimento concorsuale»;

3. «Eccesso di potere ed illegittimità del bando per manifesta illogicità dei criteri determinativi del punteggio»;

4. «Eccesso di potere per indeterminazione dei criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio»;

— che il ricorso appare irricevibile, inammissibile, improcedibile e comunque infondato, in fatto e in diritto, alla stregua delle considerazioni espone nella relazione ritualmente trasmessa all'Avvocatura regionale (avv. Antonella Coscarella);

— che ciò nonostante l'adito TAR di Catanzaro – Sez. II con ordinanza n. 263/2004 Reg. Dec. resa nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2004, «Rilevato che la ricorrente appare esclusa illegittimamente dalla graduatoria, avuto riguardo alla motivazione dell'esclusione dovuta alla mancanza del progetto preliminare presentato ex L. n. 109 del 1994 e che, invece, appare, presentato al documento 11 della domanda; Ritenuto di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento che si vedrebbero superare dalla ricorrente qualora il ricorso fosse accolto; Ritenuto di autorizzare parte ricorrente a tale integrazione tramite pubblici proclami mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un estratto del ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, fornendo prova delle avvenute notifiche depositandone la copia presso la Segreteria della Sezione nell'ulteriore termine di trenta giorni; Rinviata ogni decisione in merito in rito ed in ordine alle spese all'udienza pubblica del 3 dicembre 2004», ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione della ricorrente e per l'effetto l'ha ammessa con riserva dell'esito dell'istruttoria dell'amministrazione sul progetto de quo ed ha ordinato alla ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un estratto del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della suddetta ordinanza, ed al deposito della prova delle avvenute notifiche presso la Segreteria della Sezione nell'ulteriore termine di trenta giorni, rinviando ogni decisione in merito in rito ed in ordine alle spese all'udienza pubblica del 3 dicembre 2004;

CONSIDERATO che occorre dare doverosa esecuzione alla surriferita ordinanza cautelare ponendo in essere l'adempimento che sia, medio tempore, strumentalmente necessario per realizzare concretamente gli effetti scaturenti dalla ordinanza cautelare da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre – con riserva e quindi sino alla definizione nel merito della controversia – l'emanazione di provvedimenti legittimi finalizzati a tale esecuzione da cui dovrà derivare il soddisfacimento dell'interesse sostanziale della ricorrente;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante della presente:

— di prendere atto del contenuto dell'ordinanza n. 263/2004 con la quale il TAR Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione della ricorrente Bellacittà, Associazione culturale e senza fini di lucro, con sede in Vibo Valentia, in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t. sig. Alessandro

Caruso Frezza e per l'effetto l'ha ammessa con riserva dell'esito dell'istruttoria dell'amministrazione sul progetto de quo ed ha ordinato alla ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un estratto del ricorso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della suddetta ordinanza, ed al deposito della prova delle avvenute notifiche presso la Segreteria della Sezione nell'ulteriore termine di trenta giorni, rinviando ogni decisione in merito in rito ed in ordine alle spese all'udienza pubblica del 3 dicembre 2004;

— di disporre, conseguentemente la ricostituzione della Commissione per l'istruttoria e la valutazione delle domande per l'erogazione di incentivi, in regime di «de minimis», a soggetti privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole di cui al bando approvato con D.G.R. n. 549/2003, nominata con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, assunto il 22 ottobre 2003, prot. n. 1195, annotato in data 29 ottobre 2003 nel Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, al n. 15336, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 28 novembre 2003, supplemento straordinario n. 6 al n. 21 del 15 novembre 2003, per procedere all'istruttoria sul progetto della ricorrente Associazione Bellacità per effetto della sua ammissione con riserva disposta al TAR di Catanzaro – Sez. II, con la succitata ordinanza n. 263/2004;

— di precisare che la suddetta istruttoria ed ogni conseguente determinazione avverrà con riserva e sino alla definizione nel merito della suddetta controversia per realizzare concretamente gli effetti scaturenti dalla ordinanza cautelare da eseguire;

— di stabilire che la copertura della spesa per le spettanze economiche dovute ai componenti della suddetta Commissione nelle misure previste dal richiamato decreto dirigenziale n. 15336 del 29/10/2003, è assicurata dalle risorse afferenti la Misura 7.1 del P.O.R. Calabria;

— il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, li 10 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18497 del 10 novembre 2004

Gestione dell'osservatorio della Rete Ecologica – Di cui al Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale – D.G.R. n. 309 del 23/4/2003 – POR Calabria 2000/2006 – Acquisto di attrezzature informatiche – Indizione gara mediante pubblico incanto.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO

— con deliberazione n. 1000 del 4 novembre 2002, la Giunta Regionale ha approvato le «Linee di Indirizzo per la realizzazione della RER»;

— con delibera della G.R. n. 309 del 23/4/2003 è stato approvato il Progetto preliminare del PIS Rete Ecologica Regionale

dando mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente per l'attuazione di tutte le fasi conseguenti e necessari all'attuazione del PIS Rete Ecologica Regionale;

— con delibera della G.R. n. 759 del 30/9/2003, è stato approvato il Progetto esecutivo del PIS Rete Ecologica Regionale ;

— il progetto prevede, tra l'altro la creazione di una struttura operativa interna all'Assessorato Ambiente, denominata Osservatorio regionale del RER, comprendente l'Ufficio Pianificazione e Gestione delle aree protette e l'Ufficio Autorità Regionale Ambientale, eventualmente supportata da figure esterne di assistenza tecnica;

— l'Osservatorio svolgerà inoltre la funzione di coordinamento e programmazione degli interventi sulle aree della RER e di coordinamento con gli Enti Parco e i soggetti che gestiscono le aree protette;

— all'interno dell'Osservatorio dovrà infine essere individuata una unità specializzata per la gestione del Servizio Informativo Territoriale (SIT) della RER e delle Aree Protette, da integrare anche con il S.I.R.A.;

RITENUTO necessario ed urgente dotarsi di attrezzature informatiche, qualitativamente evolute, per l'espletamento delle attività di competenza dell'Osservatorio della Rete Ecologica;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), nel testo sostituito prima dell'art. 3, comma 166, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e poi dall'art. 1, comma 4, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, come modificato dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2004, n. 191, le amministrazioni pubbliche sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 del citato art. 26;

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP che riguardino beni comparabili con quelli da acquisire;

RILEVATO che:

— il costo preventivato dei prodotti da acquisire risulta pari a € 25.000,00 (euro venticinquemila), da porre a base dell'appalto, oltre IVA nella misura di legge;

— il valore della base d'appalto è quindi inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

DATO ATTO che la fornitura trova il proprio finanziamento con i fondi specificati nel progetto PIS rete ecologica approvato con DGR n. 759/2003;

RICHIAMATO il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, emanato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573;

VISTO il testo originario dell'articolo 16, lettera a), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE);

RISCONTRATO che tale ultimo richiamo materiale è ora da intendersi riferito all'articolo 19, comma 1, lettera a), del medesimo testo normativo, in seguito alle modifiche apportate dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402 («Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di

forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/Ce») a causa delle quali le disposizioni relative ai criteri di aggiudicazione sono slittate dall'articolo 16 all'articolo 19;

VISTO l'articolo 73, lett. c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato);

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione al massimo ribasso sull'importo a base d'asta di € 25.000,00 (Euro venticinquemila), oltre I.V.A. nella misura di legge, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, nel testo sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in relazione all'articolo 73, lett. c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

RITENUTO pertanto di attivare la procedura di gara a pubblico incanto secondo il criterio di aggiudicazione descritto;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante della presente:

— di indire procedura di gara per pubblico incanto per la fornitura di attrezzature informatiche, qualitativamente evolute, per l'espletamento delle attività di competenza dell'Osservatorio della Rete Ecologica con aggiudicazione al massimo ribasso sull'importo a base d'asta di € 25.000,00 (euro venticinquemila), oltre I.V.A. nella misura di legge, ai sensi dell'articolo 19 comma 1, lett. a) del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, nel testo sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in relazione all'articolo 73, lett. c), del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

— di approvare il bando di gara allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

— di approvare il capitolato speciale di gara, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente gli obblighi della parti, le norme procedurali e gli elementi tecnici della fornitura;

— di pubblicare il bando di gara sul B.U.R. Calabria ed il relativo estratto su due quotidiani;

— di fare fronte alle spese derivanti dall'espletamento di detto bando con i fondi già impegnati con DGR n. 759/2003 sul capitolo 6421101/2003 UPB 1.3.01.01 impegno n. 3730 del 30/9/2003;

— di attestare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23/12/1999, n. 488, nel testo sostituito dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12/7/2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30/7/2004, n. 191, non essendo attive, all'epoca dell'adozione del presente provvedimento convenzioni CONSIP che riguardano beni comparabili con quelli oggetto della disposta procedura di gara;

— di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Bilancio – Servizio Controllo di Gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, a norma dell'articolo 26 della legge 23/12/1999, n. 488, nel testo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12/7/2004, n. 168, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30/7/2004, n. 191,

al Dipartimento Bilancio – Settore Programmazione e Politiche Comunitarie per i successivi adempimenti di competenza;

— il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18503 del 10 novembre 2004

**Progetto per la realizzazione di una pista carrabile in località «Carbonara» del Comune di Petilia Policastro – Ditta: Pascuzzi Antonio nato a Petilia Policastro l'11/5/1958 – Auto-
rizzazione ai sensi dell'art. 4, DPR 14/11/2002.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTA la legge 394/91;

VISTO il DPR 14/11/2002 «Istituzione del parco nazionale della Sila e dell'Ente parco»;

VISTO in particolare, l'art. 4 del citato DPR che prevede espressamente che le autorizzazioni previste nelle misure di salvaguardia di cui all'allegato «A» al medesimo decreto, vengono rilasciate, fino alla nomina del direttore dell'Ente parco, dall'Assessorato all'Ambiente della Regione Calabria;

PREMESSO che con nota pervenuta in data 9/9/2004, acquisita agli atti in data 13/9/04, prot. n. 7170, la ditta Pascuzzi Antonio ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 del DPR 14/11/2002, per la realizzazione di una pista carrabile in località «Carbonara» del Comune di Petilia Policastro, in zona 2 del Parco Nazionale della Sila;

CONSIDERATO che per la realizzazione della pista carrabile in oggetto, il progetto prevede l'adeguamento di un viottolo già esistente sul fondo agricolo di proprietà della ditta richiedente; la strada carrabile da realizzare avrà una larghezza non superiore ai m. 2,5 ed una lunghezza di m. 70 circa;

CHE il CFS Coordinamento Provinciale di Crotona con nota prot. n. 411 Pos. VII-1/5 del 26/2/2004, ha rilasciato il parere favorevole ai sensi del R.D. n. 3267/23;

DECRETA

per quanto in premessa,

di autorizzare la realizzazione della pista carrabile in località «Carbonara» del Comune di Petilia Policastro, a condizioni che:

1. siano acquisite e rispettate le indicazioni dettate nei provvedimenti rilasciati dagli altri Enti preposti al rilascio dei nulla osta e/o dei pareri di cui alle norme vigenti;

2. il terreno smosso durante l'esecuzione dell'opera, al fine di garantire la stabilità idrogeologica dei versanti, dovrà essere opportunamente compatto ed, inoltre, dovranno essere realizzate le necessarie opere di regimazione delle acque piovane con relativa canalizzazione ed immissione delle stesse negli impluvi naturali ricorrendo, ove necessario, alla sistemazione idraulico-forestale con opere di ingegneria naturalistica (gabbioni, palizzate, viminate, ecc.);

DISPONE

Che il presente provvedimento sia comunicato alla Pascuzzi Antonio, residente a Genova in via Natale Gallino n. 49/A3 ed al Comune di Petilia Policastro.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18505 del 10 novembre 2004

Taglio lotto boschivo con ripristino ed ampliamento strada vicinale esistente da servire per l'esbosco del materiale legnoso rinvenente dal taglio di n. 1143 piante di pino laricio assegnate al taglio nel bosco denominato «Quarto Jure Vetere» in agro del comune di San Giovanni in Fiore (CS) – Ditta: Comune di Cosenza – Autorizzazione ai sensi dell'art. 4, DPR 14/11/2002.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTA la legge 394/91;

VISTO il DPR 14/11/2002 «Istituzione del parco nazionale della Sila e dell'Ente parco»;

VISTO in particolare, l'art. 4 del citato DPR che prevede espressamente che le autorizzazioni previste nelle misure di salvaguardia di cui all'allegato «A» al medesimo decreto, vengono rilasciate, fino alla nomina del direttore dell'Ente parco, dall'Assessorato all'Ambiente della Regione Calabria;

PREMESSO che con nota del 5/7/2004, acquisita agli atti in data 28/7/04, prot. n. 6457, la ditta comune di Cosenza, ha richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR 14/11/2002, per la realizzazione del taglio di un lotto boschivo con ripristino ed ampliamento della strada vicinale esistente da servire per l'esbosco del materiale legnoso nel bosco denominato «Quarto Jure Vetere» in agro del comune di San Giovanni in Fiore (CS), in zona 2 del Parco Nazionale della Sila;

CONSIDERATO che il progetto mira al taglio di un lotto boschivo con ripristino ed ampliamento della strada vicinale esistente da utilizzare per l'esbosco della massa legnosa ritraibile dal taglio selvicolturale del bosco denominato «Quarto Jure Vetere» in agro del comune di San Giovanni in Fiore (CS), in zona 2 del Parco Nazionale della Sila;

DECRETA

per quanto in premessa,

di autorizzare, a condizione che vengano acquisiti tutti i nulla osta e/o i pareri di cui alle norme vigenti, il progetto per la realizzazione del taglio di un lotto boschivo con ripristino ed ampliamento della strada vicinale esistente da servire per l'esbosco del materiale legnoso nel bosco denominato «Quarto Jure Vetere» in agro del comune di San Giovanni in Fiore (CS), con le seguenti prescrizioni:

1. siano acquisite e rispettate le indicazioni dettate nei provvedimenti rilasciati dagli altri Enti preposti al rilascio dei nulla osta e/o dei pareri di cui alle norme vigenti;

2. nel ripristino ed ampliamento della prevista viabilità, al fine di garantire la stabilità idrogeologica dei versanti, il terreno smosso delle scarpate e dei terrapieni, dovrà essere opportunamente compatto ed, inoltre, dovranno essere realizzate le necessarie opere di regimazione delle acque piovane con relativa canalizzazione ed immissione delle stesse negli impluvi naturali ricorrendo, ove necessario, alla sistemazione idraulico-forestale con opere di ingegneria naturalistica (gabbioni, palizzate, viminate, ecc.);

DISPONE

Che il presente provvedimento sia comunicato alle amministrazioni comunali di Cosenza e San Giovanni in Fiore (CS).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18508 del 10 novembre 2004

POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Associazione Culturale Sportiva «Club Magna Grecia» – Convenzione rep. n. 2220 del 24/3/2004 – 2^a tranche.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell'8/8/2000 n. C(2000)2345;

VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;

VISTA la legge regionale 16/91;

CONSIDERATO

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/2003 è stato approvato in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività

economiche non agricole» per l'accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell'1/8/03 parti I e II;

CHE per la valutazione delle domande pervenute e stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione;

CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento ambientale n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento;

CHE con delibera G.R. n. 549 del 4/8/2003 è stato disposto l'impegno, della somma di € 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az. B, conto impegno n. 2461 del 30/7/03;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari;

CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Associazione Culturale Sportiva «Club Magna Grecia»;

CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 24/3/2004 n. rep. 2220 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d'importo complessivo pari ad € 38.541,60 per la realizzazione dell'intervento denominato «Imparare Passeggiando»;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 15597 del 29 settembre 2004 è stato liquidato il 30% dell'importo del contributo concesso in ottemperanza quanto previsto dall'art. 8 della convenzione;

CHE con nota del 19/10/2004 acquisita agli atti il 19/10/2004 prot. n. 7579 è stata richiesta da parte del beneficiario, la II tranche del contributo accordato;

CHE l'art. 8 della succitata convenzione, nonché la nota dipartimentale del 9/9/2004 prot. n. 7118 prevedono tra l'altro, l'erogazione della 2^a tranche, a favore del beneficiario Associazione Culturale Sportiva «Club Magna Grecia», pari al 50% del contributo, previa presentazione d'idonea documentazione di spesa attestante l'impiego di almeno il 50% del costo complessivo del progetto;

CHE l'Osservatorio per la Rete Ecologica regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 20/10/2004, prot. n. 8013/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi di cui sopra evidenziando che:

— con nota del 19/10/2004, acquisita agli atti il 19/10/2004 prot. 7579, il beneficiario ha documentato il raggiungimento di almeno il 50% dell'investimento esibendo la relativa documentazione di spesa;

CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 50% del contributo concesso, quale 2^a tranche, pari ad € 19.270,80 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 3.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 2461 del 30/7/2003 – D.G.R. n. 549 del 4/8/2003;

RITENUTO di provvedere al trasferimento del 50%, 2^a tranche, del suddetto contributo;

RITENUTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

DECRETA

Per quanto in premessa,

— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a € 19.270,80 capitolo 2512204 UPB 3.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 2461 del 30/7/2003, D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 Mis. 1.10 azione b, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. n. 2210 del 24/3/2004, al beneficiario Associazione Culturale Sportiva «Club Magna Grecia», quale 2^a tranche per l'attuazione dell'intervento denominato «Andirivieni», sul c/c n. 900429 ABI 08492 CAB 60960 CIN C, presso la Banca Credito Cooperativo di Citanova filiale di Gerace.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18860 del 15 novembre 2004

Autorizzazione a censire e monitorare biotipi per svolgimento prova cinofila – ARSSA (agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura) – Autorizzazione ai sensi dell'art. 4, DPR 14/11/2002.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente all'avv. Giuseppe Mazzitello;

VISTO il DPR 14/11/2002 «Istituzione del parco nazionale della Sila e dell'Ente parco»;

VISTO in particolare, l'art. 4 del citato DPR che prevede espressamente che le autorizzazioni previste nelle misure di salvaguardia di cui all'allegato «A» al medesimo decreto, vengono rilasciate, fino alla nomina del direttore dell'Ente parco, dall'Assessorato all'Ambiente della Regione Calabria;

VISTA la richiesta di autorizzazione, prot. 749/PR del 28/9/2004, presentata dall'ARSSA per effettuare dei sopralluoghi congiunti con l'Associazione «Beccacciai d'Italia la Sis e il Gruppo Ginofilo Cosentino al fine di dare corso ad un programma tecnico scientifico, già avviato dall'ARSSA, che prevede l'individuazione di siti da censire e monitorare, per valutare le qualità dei biotipi presenti nel territorio dell'Ente, nonché attività cinofila nei territori dell'Agenzia ricadenti in zona 2 del parco Nazionale della Sila;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria n. 1227 del 16/11/2003;

CONSIDERATO che l'attività dei sopralluoghi da parte di personale competente con l'ausilio di unità cinofile, e delle prove cinofile è tesa a censire e monitorare i biotipi in un'ottica di tutela e salvaguardia dell'ambiente ed interesserà per un periodo di tempo limitato, in data 20/21 novembre 2004, le seguenti aree:

— località Carlo Magno Soprano nel Comune di Serra Pedace;

— località Carlo Magno Sottano nel Comune di Serra Pedace;

ATTESO che l'ARSSA ha dichiarato che lo svolgimento delle suddette attività non prevede l'abbattimento della fauna selvatica e che tali attività ricadono in zona 2 del Parco Nazionale della Sila;

RITENUTO dover provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e secondo le modalità dell'art. 9 del DPR 14/11/2003;

per quanto in premessa;

DECRETA

1. è autorizzato, a condizione che sia stata acquisita ogni eventuale autorizzazione prevista dalla normativa e legislazione vigente, lo svolgimento delle attività, da parte dell'ARSSA e dell'Associazione «Beccacciai d'Italia», della Sis e del Gruppo Cinofilo Cosentino, di censimento dei biotipi e di effettuazione di prove cinofile, senza abbattimento di qualsiasi specie di fauna selvatica e/o spari (nemmeno a salve), in data 20 e 21 novembre 2004, nelle seguenti aree:

1) località Carlo Magno Soprano nel Comune di Serra Pedace;

2) località Carlo Magno Sottano nel Comune di Serra Pedace;

3) di trasmettere il presente atto all'Ente Parco nazionale della Sila.

4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Regionale della Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18865 del 15 novembre 2004

D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di coltivazione di una cava di sabbia in località «Gessa» del Comune di Gerocarne (VV) – Ditta: Prestanicola Luigi.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il DPR 12/4/1996 «Atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'Impatto Ambientale»;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, concernente il progetto di coltivazione di una cava di sabbia in località «Gessa» del Comune di Gerocarne, presentata dalla ditta Prestanicola Luigi ed acquisita agli atti del Settore Ambiente in data 7/6/2004 prot. n. 5311;

VISTO il parere formulato in data 25/10/2004, dal Nucleo di Valutazione d'Impatto Ambientale, Organo Tecnico Regionale, a seguito dell'istruttoria del progetto medesimo;

CONSIDERATO che in detto parere, il Nucleo nell'esaminare la documentazione tecnico-progettuale trasmessa, consistente nel progetto di coltivazione di una cava di sabbia in località «Gessa» del Comune di Gerocarne, avente una superficie di Ha 2.37.64 di cui Ha 1.50.00 da sottoporre a coltivazione per la durata di 3 anni, ha ritenuto di esprimere parere favorevole con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

PRESO ATTO:

— che non sono pervenute osservazioni durante la fase di pubblicazione del progetto;

— che non sono pervenuti i pareri di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 12/4/1996;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e agli effetti degli artt. 5 e seguenti del DPR 12/4/1996 e successive modifiche ed integrazioni alla pronuncia di compatibilità e/o incompatibilità ambientale dei lavori sopraindicati;

DECRETA

per quanto in premessa,

di prendere atto del parere espresso dall'Organo Tecnico Nucleo Valutazione Impatto Ambientale, che fa parte integrante del presente decreto, di esprimere per l'effetto parere favorevole, ai fini della compatibilità ambientale, per il progetto relativo alla coltivazione di una cava di sabbia in località «Gessa» del Comune di Gerocarne, presentato dalla ditta Prestanicola Luigi con sede legale in Soriano Calabro, via della Libertà, con le prescrizioni che di seguito si elencano:

— vengano rispettate le modalità di coltivazione e di recupero previste dal progetto;

— vengano rispettate le distanze dal Torrente «Cornacchia»;

— vengano impiegati tutti gli accorgimenti per mitigare e/o ridurre gli impatti negativi sull'ambiente circostante (aria, inquinamento sonoro, ambiente idrico sotterraneo e superficiale, paesaggio, flora e fauna) come indicata nell'allegato Studio di Impatto Ambientale;

— vengano adeguatamente verificate i valori delle pendenze dei versanti, in base alle caratteristiche geomeccaniche delle rocce, nella fase di stabilizzazione delle scarpate;

— vengano realizzato un idoneo sistema di canalizzazione per il drenaggio e la raccolta delle acque di ruscellamento, che dovranno essere convogliate negli scoli naturali, attraverso un numero adeguato di collettori di deflusso, che evitino di concentrare le acque in pochi punti dei collettori naturali;

— il ripristino vegetazionale dell'area di coltivazione dovrà avvenire con l'impianto di specie arboree e arbustive autoctone scelte tra quelle radicate nella zona;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia comunicato alla Ditta Prestanicola Luigi, all'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia e al Comune di Gerocarne.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18867 del 15 novembre 2004

D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di coltivazione di una cava di inerti in località «Timpone Inferno» del Comune di Mesoraca (KR) – Ditta: Crupi Antonia.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il DPR 12/4/1996 «Atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'Impatto Ambientale»;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, concernente il progetto di coltivazione di una cava di inerti in località «Timpone Inferno» del Comune di Mesoraca, presentata dalla ditta Crupi Antonia ed acquisita agli atti del Settore Ambiente in data 31/5/2004 prot. n. 5202;

VISTO il parere formulato in data 25/10/2004, dal Nucleo di Valutazione d'Impatto Ambientale, Organo Tecnico Regionale, a seguito dell'istruttoria del progetto medesimo;

CONSIDERATO che in detto parere, il Nucleo nell'esaminare la documentazione tecnico-progettuale trasmessa, consistente nel progetto di coltivazione di una cava di inerti in località «Timpone Inferno» del Comune di Mesoraca, avente una superficie di mq 50.580, ha ritenuto di esprimere parere favorevole con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

PRESO ATTO:

— che non sono pervenute osservazioni durante la fase di pubblicazione del progetto;

— che non sono pervenuti i pareri di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 12/4/1996;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e agli effetti degli artt. 5 e seguenti del DPR 12/4/1996 e successive modifiche ed integrazioni alla pronuncia di compatibilità e/o incompatibilità ambientale dei lavori sopraindicati;

DECRETA

per quanto in premessa,

di prendere atto del parere espresso dall'Organo Tecnico Nucleo Valutazione Impatto Ambientale, che fa parte integrante del presente decreto, di esprimere per l'effetto parere favorevole, ai fini della compatibilità ambientale, per il progetto relativo alla coltivazione di una cava di inerti in località «Timpone Inferno» del Comune di Mesoraca, presentato dalla ditta Crupi Antonia con sede in Cutro, via Marinella, con le prescrizioni che di seguito si elencano:

— lungo il perimetro della cava, sia costruita una idonea recinzione, da mantenere in perfetta efficienza;

— l'attività escavativa, in ogni punto del sedime, non dovrà superare l'altezza di mt. 20 a misurare dall'attuale livelletta di campagna;

— a coltivazione ultimata si dovrà provvedere al raccordo geomorfologico del sito con i terreni circostanti l'ambito escavativo;

— le acque raccolte nell'ambito della cava siano smaltite negli impluvi naturali, costruendo idonee opere di presidio per prevenire ogni danno di natura idrogeologica ai terreni circostanti;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia comunicato alla Ditta Crupi Antonia, all'Amministrazione provinciale di Crotona e al Comune di Mesoraca.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18868 del 15 novembre 2004

D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato «San Francesco» nel Comune di Melissa (KR) – Ditta proponente: Gamesa Energia Italia S.p.A.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il DPR 12/4/1996 «Atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'Impatto Ambientale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, concernente il progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato «San Francesco» nel comune di Melissa, presentata dalla ditta Gamesa Energia Italia S.p.A. ed acquisita agli atti del Settore Ambiente in data 6/8/2004 prot. n. 6653;

VISTO il parere formulato in data 25/10/2004, dal Nucleo di Valutazione d'Impatto Ambientale, Organo Tecnico Regionale, a seguito dell'istruttoria del progetto medesimo;

CONSIDERATO che in detto parere, il Nucleo nell'esaminare la documentazione tecnico-progettuale trasmessa, consistente nel progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato «San Francesco» nel Comune di Melissa, costituito da numero 33 aerogeneratori per una potenza complessiva di 66 MW, ha ritenuto di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

PRESO ATTO:

— che non sono pervenute osservazioni durante la fase di pubblicazione del progetto;

— che non sono pervenuti i pareri di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 12/4/1996;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e agli effetti degli artt. 5 e seguenti del DPR 12/4/1996 e successive modifiche ed integrazioni alla pronuncia di compatibilità e/o incompatibilità ambientale dei lavori sopraindicati;

DECRETA

per quanto in premessa,

di prendere atto del parere espresso dall'Organo Tecnico Nucleo Valutazione Impatto Ambientale, che fa parte integrante del presente decreto, di esprimere per l'effetto parere favorevole, ai fini della compatibilità ambientale, per il progetto relativo alla realizzazione di un parco eolico denominato «San Francesco» nel Comune di Melissa, presentato dalla ditta Gamesa Energia Italia S.p.A. con sede in Roma, via Pio Emanuelli, 1;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia comunicato alla Ditta Gamesa Energia Italia S.p.A., all'Amministrazione provinciale di Cosenza, al Comune di Tarsia e al Dipartimento Obiettivi Strategici della Regione Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18870 del 15 novembre 2004

D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato «M. A. Severino» nel Comune di Tarsia (CS) – Ditta proponente: Gamesa Energia Italia S.p.A.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il DPR 12/4/1996 «Atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'Impatto Ambientale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, concernente il progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato «M. A. Severino» nel comune di Tarsia, presentata dalla ditta Gamesa Energia Italia S.p.A. ed acquisita agli atti del Settore Ambiente in data 6/8/2004 prot. n. 6652;

VISTO il parere formulato in data 25/10/2004, dal Nucleo di Valutazione d'Impatto Ambientale, Organo Tecnico Regionale, a seguito dell'istruttoria del progetto medesimo;

CONSIDERATO che in detto parere, il Nucleo nell'esaminare la documentazione tecnico-progettuale trasmessa, consistente nel progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato «M. A. Severino» nel Comune di Tarsia, costituito da numero 16 aerogeneratori per una potenza complessiva di 32 MW, ha ritenuto di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

PRESO ATTO:

— che non sono pervenute osservazioni durante la fase di pubblicazione del progetto;

— che non sono pervenuti i pareri di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 12/4/1996;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e agli effetti degli artt. 5 e seguenti del DPR 12/4/1996 e successive modifiche ed integrazioni alla pronuncia di compatibilità e/o incompatibilità ambientale dei lavori sopraindicati;

DECRETA

per quanto in premessa,

di prendere atto del parere espresso dall'Organo Tecnico Nucleo Valutazione Impatto Ambientale, che fa parte integrante del presente decreto, di esprimere per l'effetto parere favorevole, ai fini della compatibilità ambientale, per il progetto relativo alla realizzazione di un parco eolico denominato «M. A. Severino» nel Comune di Tarsia, presentato dalla ditta Gamesa Energia Italia S.p.A. con sede in Roma, via Pio Emanuelli, 1;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia comunicato alla Ditta Gamesa Energia S.p.A., all'Amministrazione provinciale di Cosenza, al Comune di Tarsia e al Dipartimento Obiettivi Strategici della Regione Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18875 del 15 novembre 2004

POR Calabria 2000/2006 – Asse I Risorse Naturali – Misura 1.8 – Azione 1.8 b – Bonifica e risanamento dei siti inquinati – Deliberazione G.R. n. 454 del 17 giugno 2003 – Convenzione rep. n. 3073/04 – Beneficiario: Comune di San Lorenzo del Vallo.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;

VISTO la decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8 agosto 2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni Ob. 1 per il periodo di programmazione 2000/2006;

VISTO la delibera di Giunta regionale n. 648 del 10/9/2000 di presa d'atto del POR Calabria 2000/2006 di cui alla succitata Decisione Comunitaria;

VISTA la delibera di Giunta regionale con n. 735 del 2/8/2001 di approvazione del Complemento di Programmazione Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006;

VISTA la legge n. 257 del 27/3/1992 che detta le norme relative alla cessazione e dell'impiego dell'amianto nelle strutture pubbliche;

VISTO il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con Ordinanza 30 ottobre 2002 n. 2065 dell'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria e pubblicato sul B.U.R. Calabria 4/12/2002, supplemento straordinario n. 2 al n. 22 del 30/11/2002;

VISTE le Linee Guida per la protezione dell'Ambiente – decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto approvati con delibera di G.R. n. 9352 del 30/12/1996 e inserite nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti;

PREMESSO che in detto Complemento di programmazione del POR Calabria 2000/2006 «siti inquinati ed aree ad elevato rischio ambientale» all'Azione 1.8b «Bonifica e risanamento dei Siti inquinati» prevede interventi di rimozione dell'amianto da strutture pubbliche e/o ad uso pubblico;

CHE con la DGR n. 454 del 17/6/2003 sono stati individuati gli interventi progettuali di rimozione dell'amianto da strutture scolastiche della Regione Calabria;

CHE con DDG n. 1945 del 4/3/2004 è stata approvata la graduatoria elaborata a seguito delle domande pervenute nei modi e nei termini previsti dal bando Misura 1.8b.;

CHE le risorse finanziarie occorrenti di € 3.585.947,50 graveranno interamente sul cap. 2512202 UPB 3.1.01.02 – ambiente – esercizio finanziario 2004 – Misura 1.8b del bilancio regionale;

CHE tra i beneficiari ammessi al finanziamento risulta essere anche il Comune di Cosenza, il quale ha stipulato in data 24/5/04, rep. 3073/04 con la Regione Calabria la convenzione per la concessione del contributo di € 110.887,09;

CHE l'art. 12 della succitata convenzione prevede la 1^a anticipazione a favore del Beneficiario pari al 50% dell'ammontare del finanziamento pubblico concesso e previa dichiarazione di avvenuto inizio lavori;

ACCERTATO che il Beneficiario con nota n. 5544 del 15/10/04 acquisita agli atti il 25/10/04 prot. n. 8066 ha comunicato l'inizio dei lavori;

CHE pertanto è necessario provvedere all'erogazione del 50% del contributo concesso quale 1^a anticipazione, pari ad € 55.443,55 a favore del Comune di San Lorenzo del Vallo, ente attuatore, allo scopo di realizzare la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nella struttura scolastica – Scuola Elementare – sita in c/da Ferula, a cui si farà fronte con i fondi dal capitolo n. 2512202 – UPB 3.1.01.02;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

DECRETA

Per motivi sopra esposti che qui si intendono riportati,

1. di autorizzare il settore Ragioneria a liquidare la somma complessiva di € 55.443,55 in conformità alla convenzione al Beneficiario Comune di San Lorenzo del Vallo, quale 1^a anticipazione, sul C/C n. 1353/01 presso Banca di Credito Cooperativo – Tarsia – ABI 089.67 – CAB 81050;

2. di imputare la somma di € 55.443,55 sul capitolo n. 2512202 giusto impegno n. 216 del 2/3/2004 del bilancio Regionale esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18877 del 15 novembre 2004

POR Calabria 2000/2006 – Asse I Risorse Naturali – Misura 1.8 – Azione 1.8 b – Bonifica e risanamento dei siti inquinati – Deliberazione G.R. n. 454 del 17 giugno 2003 – Convenzione rep. n. 2887/04 – Beneficiario: Comune di Cosenza.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;

VISTO la decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8 agosto 2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni Ob. 1 per il periodo di programmazione 2000/2006;

VISTO la delibera di Giunta regionale n. 648 del 10/9/2000 di presa d'atto del POR Calabria 2000/2006 di cui alla succitata Decisione Comunitaria;

VISTA la delibera di Giunta regionale con n. 735 del 2/8/2001 di approvazione del Complemento di Programmazione Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006;

VISTA la legge n. 257 del 27/3/1992 che detta le norme relative alla cessazione e dell'impiego dell'amianto nelle strutture pubbliche;

VISTO il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con Ordinanza 30 ottobre 2002 n. 2065 dell'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria e pubblicato sul B.U.R. Calabria 4/12/2002, supplemento straordinario n. 2 al n. 22 del 30/11/2002;

VISTE le Linee Guida per la protezione dell'Ambiente – decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto approvati con delibera di G.R. n. 9352 del 30/12/1996 e inserite nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti;

PREMESSO che in detto Complemento di programmazione del POR Calabria 2000/2006 «siti inquinati ed aree ad elevato rischio ambientale» all'Azione 1.8b «Bonifica e risanamento dei Siti inquinati» prevede interventi di rimozione dell'amianto da strutture pubbliche e/o ad uso pubblico;

CHE con la DGR n. 454 del 17/6/2003 sono stati individuati gli interventi progettuali di rimozione dell'amianto da strutture scolastiche della Regione Calabria;

CHE con DDG n. 1945 del 4/3/2004 è stata approvata la graduatoria elaborata a seguito delle domande pervenute nei modi e nei termini previsti dal bando Misura 1.8b.;

CHE le risorse finanziarie occorrenti di € 3.585.947,50 graveranno interamente sul cap. 2512202 UPB 3.1.01.02 – ambiente – esercizio finanziario 2004 – Misura 1.8b del bilancio regionale;

CHE tra i beneficiari ammessi al finanziamento risulta essere anche il Comune di Cosenza, il quale ha stipulato in data 12/5/04, rep. 2887/04 con la Regione Calabria la convenzione per la concessione del contributo di € 140.545,74;

CHE l'art. 12 della succitata convenzione prevede la 1^a anticipazione a favore del Beneficiario pari al 50% dell'ammontare del finanziamento pubblico concesso e previa dichiarazione di avvenuto inizio lavori;

ACCERTATO che il Beneficiario con nota n. 13920 del 5/10/04 acquisita agli atti l'11/10/04 prot. n. 7756 ha comunicato l'inizio dei lavori;

CHE pertanto è necessario provvedere all'erogazione del 50% del contributo concesso quale 1^a anticipazione, pari ad € 70.272,87 a favore del Comune di Cosenza, ente attuatore, allo scopo di realizzare la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nella struttura scolastica – Scuola Media «Tommaso Campanella» sito in via Somalia, a cui si farà fronte con i fondi dal capitolo n. 2512202 – UPB 3.1.01.02;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

DECRETA

Per motivi sopra esposti che qui si intendono riportati,

1. di autorizzare il settore Ragioneria a liquidare la somma complessiva di € 70.272,87 in conformità alla convenzione al Beneficiario Comune di Cosenza, quale 1^a anticipazione, sul C/C n. 000060000001 presso Banca di Carime – Agenzia n. 1 – di via XXIV Maggio – Cosenza – ABI 03067 – CAB 16202 – CIN S;

2. di imputare la somma di € 70.272,87 sul capitolo n. 2512202 giusto impegno n. 216 del 2/3/2004 del bilancio Regionale esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18882 del 15 novembre 2004

POR Calabria 2000/2006 – Asse I Risorse Naturali – Misura 1.8 – Azione 1.8 b – Bonifica e risanamento dei siti inquinati – Deliberazione G.R. n. 454 del 17 giugno 2003 – Convenzione rep. n. 2886/04 – Beneficiario: Comune di Cosenza.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;

VISTO la decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8 agosto 2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni Ob. 1 per il periodo di programmazione 2000/2006;

VISTO la delibera di Giunta regionale n. 648 del 10/9/2000 di presa d'atto del POR Calabria 2000/2006 di cui alla succitata Decisione Comunitaria;

VISTA la delibera di Giunta regionale con n. 735 del 2/8/2001 di approvazione del Complemento di Programmazione Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006;

VISTA la legge n. 257 del 27/3/1992 che detta le norme relative alla cessazione e dell'impiego dell'amianto nelle strutture pubbliche;

VISTO il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con Ordinanza 30 ottobre 2002 n. 2065 dell'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria e pubblicato sul B.U.R. Calabria 4/12/2002, supplemento straordinario n. 2 al n. 22 del 30/11/2002;

VISTE le Linee Guida per la protezione dell'Ambiente – decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto approvati con delibera di G.R. n. 9352 del 30/12/1996 e inserite nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti;

PREMESSO che in detto Complemento di programmazione del POR Calabria 2000/2006 «siti inquinati ed aree ad elevato rischio ambientale» all'Azione 1.8b «Bonifica e risanamento dei Siti inquinati» prevede interventi di rimozione dell'amianto da strutture pubbliche e/o ad uso pubblico;

CHE con la DGR n. 454 del 17/6/2003 sono stati individuati gli interventi progettuali di rimozione dell'amianto da strutture scolastiche della Regione Calabria;

CHE con DDG n. 1945 del 4/3/2004 è stata approvata la graduatoria elaborata a seguito delle domande pervenute nei modi e nei termini previsti dal bando Misura 1.8b.;

CHE le risorse finanziarie occorrenti di € 3.585.947,50 graveranno interamente sul cap. 2512202 UPB 3.1.01.02 – ambiente – esercizio finanziario 2004 – Misura 1.8b del bilancio regionale;

CHE tra i beneficiari ammessi al finanziamento risulta essere anche il Comune di Cosenza, il quale ha stipulato in data 12/5/04, rep. 2886/04 con la Regione Calabria la convenzione per la concessione del contributo di € 67.704,28;

CHE l'art. 12 della succitata convenzione prevede la 1^a anticipazione a favore del Beneficiario pari al 50% dell'ammontare del finanziamento pubblico concesso e previa dichiarazione di avvenuto inizio lavori;

ACCERTATO che il Beneficiario con nota n. 13921 del 5/10/04 acquisita agli atti l'11/10/04 prot. n. 7757 ha comunicato l'inizio dei lavori;

CHE pertanto è necessario provvedere all'erogazione del 50% del contributo concesso quale 1^a anticipazione, pari ad € 33.852,14 a favore del Comune di Cosenza, ente attuatore, allo scopo di realizzare la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nella struttura scolastica – Scuola Media «De Marco Ciardullo» sito in via De Rada, a cui si farà fronte con i fondi dal capitolo n. 2512202 – UPB 3.1.01.02;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

DECRETA

Per motivi sopra esposti che qui si intendono riportati,

1. di autorizzare il settore Ragioneria a liquidare la somma complessiva di € 33.852,14 in conformità alla convenzione al Beneficiario Comune di Cosenza, quale 1^a anticipazione, sul C/C n. 000060000001 presso Banca di Carime – Agenzia n. 1 – di via XXIV Maggio – Cosenza – ABI 03067 – CAB 16202 – CIN S;

2. di imputare la somma di € 33.852,14 sul capitolo n. 2512202 giusto impegno n. 216 del 2/3/2004 del bilancio Regionale esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18884 del 15 novembre 2004

POR Calabria 2000/2006 – Asse I Risorse Naturali – Misura 1.8 – Azione 1.8 b – Bonifica e risanamento dei siti inquinati – Deliberazione G.R. n. 454 del 17 giugno 2003 – Convenzione rep. n. 3496/04 – Beneficiario: Comune di Soriano Calabro.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;

VISTO la decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8 agosto 2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni Ob. 1 per il periodo di programmazione 2000/2006;

VISTO la delibera di Giunta regionale n. 648 del 10/9/2000 di presa d'atto del POR Calabria 2000/2006 di cui alla succitata Decisione Comunitaria;

VISTA la delibera di Giunta regionale con n. 735 del 2/8/2001 di approvazione del Complemento di Programmazione Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006;

VISTA la legge n. 257 del 27/3/1992 che detta le norme relative alla cessazione e dell'impiego dell'amianto nelle strutture pubbliche;

VISTO il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con Ordinanza 30 ottobre 2002 n. 2065 dell'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria e pubblicato sul B.U.R. Calabria 4/12/2002, supplemento straordinario n. 2 al n. 22 del 30/11/2002;

VISTE le Linee Guida per la protezione dell'Ambiente – decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto approvati con delibera di G.R. n. 9352 del 30/12/1996 e inserite nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti;

PREMESSO che in detto Complemento di programmazione del POR Calabria 2000/2006 «siti inquinati ed aree ad elevato rischio ambientale» all'Azione 1.8b «Bonifica e risanamento dei Siti inquinati» prevede interventi di rimozione dell'amianto da strutture pubbliche e/o ad uso pubblico;

CHE con la DGR n. 454 del 17/6/2003 sono stati individuati gli interventi progettuali di rimozione dell'amianto da strutture scolastiche della Regione Calabria;

CHE con DDG n. 1945 del 4/3/2004 è stata approvata la graduatoria elaborata a seguito delle domande pervenute nei modi e nei termini previsti dal bando Misura 1.8b.;

CHE le risorse finanziarie occorrenti di € 3.585.947,50 graveranno interamente sul cap. 2512202 UPB 3.1.01.02 – ambiente – esercizio finanziario 2004 – Misura 1.8b del bilancio regionale;

CHE tra i beneficiari ammessi al finanziamento risulta essere anche il Comune di Soriano Calabro, il quale ha stipulato in data 28/9/2004, rep. 3496/04 con la Regione Calabria la convenzione per la concessione del contributo complessivo pari ad € 87.175,35;

CHE con DDG n. 1945 del 4/3/2004 erroneamente è stata impegnata la somma di € 69.083,71 anziché di € 87.175,35 sul capitolo 2512202 impegno n. 216 del 2/3/2004;

CHE con successivo decreto n. 15119 del 22/9/2004 è stata regolarmente impegnata la somma di € 18.091,64 sul capitolo 2512202 impegno n. 4127 del 21/9/2004, quale differenza dell'importo complessivo spettante al beneficiario;

RITENUTO che è necessario erogare il 50% quale 1^a anticipazione pari ad € 34.541,85 su € 69.083,71 giusto impegno n. 216 del 2/3/2004;

CHE con successivo atto sarà erogato il 50% della rimanente somma di € 18.091,64 da imputare sul capitolo 2512202 impegno n. 4127 del 21/9/2004 al fine di soddisfare la richiesta pari alla prima anticipazione giusta convenzione;

CHE l'art. 12 della succitata convenzione prevede la 1^a anticipazione a favore del Beneficiario pari al 50% dell'ammontare del finanziamento pubblico concesso e previa dichiarazione di avvenuto inizio lavori;

ACCERTATO che il Beneficiario con nota del 26/7/04 prot. n. 3339 ha comunicato l'inizio dei lavori;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

DECRETA

Per motivi sopra esposti che qui si intendono riportati,

1. di autorizzare il settore Ragioneria a liquidare la somma complessiva di € 34.541,85 in conformità alla convenzione al Beneficiario Comune di Soriano Calabro, ente attuatore allo scopo di realizzare la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nella struttura scolastica Edificio Scuola Materna, sito in via G. Falcone, quale 1^a parziale anticipazione sul C/C n. 60/15/59 presso Banca di Carime – ABI 3067 – CAB 42760;

2. di imputare la somma di € 34.541,85 sul capitolo n. 2512202 giusto impegno n. 216 del 2/3/2004 del bilancio Regionale esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18886 del 15 novembre 2004

POR Calabria 2000/2006 – Asse I Risorse Naturali – Misura 1.8 – Azione 1.8 b – Bonifica e risanamento dei siti inquinati – Deliberazione G.R. n. 454 del 17 giugno 2003 – Convenzione rep. n. 2870/04 – Beneficiario: Comune di Soriano Calabro.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;

VISTO la decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8 agosto 2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del

Quadro Comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni Ob. 1 per il periodo di programmazione 2000/2006;

VISTO la delibera di Giunta regionale n. 648 del 10/9/2000 di presa d'atto del POR Calabria 2000/2006 di cui alla succitata Decisione Comunitaria;

VISTA la delibera di Giunta regionale con n. 735 del 2/8/2001 di approvazione del Complemento di Programmazione Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006;

VISTA la legge n. 257 del 27/3/1992 che detta le norme relative alla cessazione e dell'impiego dell'amianto nelle strutture pubbliche;

VISTO il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con Ordinanza 30 ottobre 2002 n. 2065 dell'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria e pubblicato sul B.U.R. Calabria 4/12/2002, supplemento straordinario n. 2 al n. 22 del 30/11/2002;

VISTE le Linee Guida per la protezione dell'Ambiente – decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto approvati con delibera di G.R. n. 9352 del 30/12/1996 e inserite nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti;

PREMESSO che in detto Complemento di programmazione del POR Calabria 2000/2006 «siti inquinati ed aree ad elevato rischio ambientale» all'Azione 1.8b «Bonifica e risanamento dei Siti inquinati» prevede interventi di rimozione dell'amianto da strutture pubbliche e/o ad uso pubblico;

CHE con la DGR n. 454 del 17/6/2003 sono stati individuati gli interventi progettuali di rimozione dell'amianto da strutture scolastiche della Regione Calabria;

CHE con DDG n. 1945 del 4/3/2004 è stata approvata la graduatoria elaborata a seguito delle domande pervenute nei modi e nei termini previsti dal bando Misura 1.8b.;

CHE le risorse finanziarie occorrenti di € 3.585.947,50 gravano interamente sul cap. 2512202 UPB 3.1.01.02 – ambiente – esercizio finanziario 2004 – Misura 1.8b del bilancio regionale;

CHE tra i beneficiari ammessi al finanziamento risulta essere anche il Comune di Soriano Calabro, il quale ha stipulato in data 11/5/04, rep. 2870/04 con la Regione Calabria la convenzione per la concessione del contributo di € 61.387,75;

CHE l'art. 12 della succitata convenzione prevede la 1^a anticipazione a favore del Beneficiario pari al 50% dell'ammontare del finanziamento pubblico concesso e previa dichiarazione di avvenuto inizio lavori;

ACCERTATO che il Beneficiario con nota n. 3338 del 26/7/04 ha comunicato l'inizio dei lavori;

CHE pertanto è necessario provvedere all'erogazione del 50% del contributo concesso quale 1^a anticipazione, pari ad € 30.693,88 a favore del Comune Soriano Calabro, ente attuatore, allo scopo di realizzare la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nella struttura scolastica – Edificio Scuola Materna – sita in via C. Alvaro, a cui si farà fronte con i fondi dal capitolo n. 2512202 – UPB 3.1.01.02;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

DECRETA

Per motivi sopra esposti che qui si intendono riportati,

1. di autorizzare il settore Ragioneria a liquidare la somma complessiva di € 30.693,88 in conformità alla convenzione al Beneficiario Comune di Soriano Calabro, quale 1^a anticipazione, sul C/C n. 60/15/59 presso Banca Carime – ABI 3067 – CAB 42760;

2. di imputare la somma di € 30.693,88 sul capitolo n. 2512202 giusto impegno n. 216 del 2/3/2004 del bilancio Regionale esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18889 del 15 novembre 2004

POR Calabria 2000/2006 – Asse I Risorse Naturali – Misura 1.8 – Azione 1.8 b – Bonifica e risanamento dei siti inquinati – Deliberazione G.R. n. 454 del 17 giugno 2003 – Convenzione rep. n. 2885/04 – Beneficiario: Comune di Cosenza.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;

VISTO la decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8 agosto 2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni Ob. 1 per il periodo di programmazione 2000/2006;

VISTO la delibera di Giunta regionale n. 648 del 10/9/2000 di presa d'atto del POR Calabria 2000/2006 di cui alla succitata Decisione Comunitaria;

VISTA la delibera di Giunta regionale con n. 735 del 2/8/2001 di approvazione del Complemento di Programmazione Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006;

VISTA la legge n. 257 del 27/3/1992 che detta le norme relative alla cessazione e dell'impiego dell'amianto nelle strutture pubbliche;

VISTO il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con Ordinanza 30 ottobre 2002 n. 2065 dell'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria e pubblicato sul B.U.R. Calabria 4/12/2002, supplemento straordinario n. 2 al n. 22 del 30/11/2002;

VISTE le Linee Guida per la protezione dell'Ambiente – decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto approvati con delibera di G.R. n. 9352 del 30/12/1996 e inserite nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti;

PREMESSO che in detto Complemento di programmazione del POR Calabria 2000/2006 «siti inquinati ed aree ad elevato rischio ambientale» all'Azione 1.8b «Bonifica e risanamento dei Siti inquinati» prevede interventi di rimozione dell'amianto da strutture pubbliche e/o ad uso pubblico;

CHE con la DGR n. 454 del 17/6/2003 sono stati individuati gli interventi progettuali di rimozione dell'amianto da strutture scolastiche della Regione Calabria;

CHE con DDG n. 1945 del 4/3/2004 è stata approvata la graduatoria elaborata a seguito delle domande pervenute nei modi e nei termini previsti dal bando Misura 1.8b.;

CHE le risorse finanziarie occorrenti di € 3.585.947,50 graveranno interamente sul cap. 2512202 UPB 3.1.01.02 – ambiente – esercizio finanziario 2004 – Misura 1.8b del bilancio regionale;

CHE tra i beneficiari ammessi al finanziamento risulta essere anche il Comune di Cosenza, il quale ha stipulato in data 12/5/04, rep. 2885/04 con la Regione Calabria la convenzione per la concessione del contributo di € 36.669,59;

CHE l'art. 12 della succitata convenzione prevede la 1^a anticipazione a favore del Beneficiario pari al 50% dell'ammontare del finanziamento pubblico concesso e previa dichiarazione di avvenuto inizio lavori;

ACCERTATO che il Beneficiario con nota n. 13922 del 5/10/04 acquisita agli atti l'11/10/04 prot. n. 7753 ha comunicato l'inizio dei lavori;

CHE pertanto è necessario provvedere all'erogazione del 50% del contributo concesso quale 1^a anticipazione, pari ad € 18.334,79 a favore del Comune di Cosenza, ente attuatore, allo scopo di realizzare la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nella struttura scolastica – Scuola Elementare «Scipione Valentini» sito in via S. Albo, a cui si farà fronte con i fondi dal capitolo n. 2512202 – UPB 3.1.01.02;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

DECRETA

Per motivi sopra esposti che qui si intendono riportati,

1. di autorizzare il settore Ragioneria a liquidare la somma complessiva di € 18.334,79 in conformità alla convenzione al Beneficiario Comune di Cosenza, quale 1^a anticipazione, sul C/C n. 000060000001 presso Banca di Carime – Agenzia n. 1 – di via XXIV Maggio – Cosenza – ABI 03067 – CAB 16202 – CIN S;

2. di imputare la somma di € 18.334,79 sul capitolo n. 2512202 giusto impegno n. 216 del 2/3/2004 del bilancio Regionale esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18893 del 15 novembre 2004

POR Calabria 2000/2006 – Asse I Risorse Naturali – Misura 1.8 – Azione 1.8 b – Bonifica e risanamento dei siti inquinati – Deliberazione G.R. n. 454 del 17 giugno 2003 – Convenzione rep. n. 2884/04 – Beneficiario: Comune di Cosenza.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;

VISTO la decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8 agosto 2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni Ob. 1 per il periodo di programmazione 2000/2006;

VISTO la delibera di Giunta regionale n. 648 del 10/9/2000 di presa d'atto del POR Calabria 2000/2006 di cui alla succitata Decisione Comunitaria;

VISTA la delibera di Giunta regionale con n. 735 del 2/8/2001 di approvazione del Complemento di Programmazione Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006;

VISTA la legge n. 257 del 27/3/1992 che detta le norme relative alla cessazione e dell'impiego dell'amianto nelle strutture pubbliche;

VISTO il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con Ordinanza 30 ottobre 2002 n. 2065 dell'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria e pubblicato sul B.U.R. Calabria 4/12/2002, supplemento straordinario n. 2 al n. 22 del 30/11/2002;

VISTE le Linee Guida per la protezione dell'Ambiente – decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto approvati con delibera di G.R. n. 9352 del 30/12/1996 e inserite nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti;

PREMESSO che in detto Complemento di programmazione del POR Calabria 2000/2006 «siti inquinati ed aree ad elevato rischio ambientale» all'Azione 1.8b «Bonifica e risanamento dei Siti inquinati» prevede interventi di rimozione dell'amianto da strutture pubbliche e/o ad uso pubblico;

CHE con la DGR n. 454 del 17/6/2003 sono stati individuati gli interventi progettuali di rimozione dell'amianto da strutture scolastiche della Regione Calabria;

CHE con DDG n. 1945 del 4/3/2004 è stata approvata la graduatoria elaborata a seguito delle domande pervenute nei modi e nei termini previsti dal bando Misura 1.8b.;

CHE le risorse finanziarie occorrenti di € 3.585.947,50 graveranno interamente sul cap. 2512202 UPB 3.1.01.02 – ambiente – esercizio finanziario 2004 – Misura 1.8b del bilancio regionale;

CHE tra i beneficiari ammessi al finanziamento risulta essere anche il Comune di Cosenza, il quale ha stipulato in data 12/5/04, rep. 2884/04 con la Regione Calabria la convenzione per la concessione del contributo di € 98.808,89;

CHE l'art. 12 della succitata convenzione prevede la 1^a anticipazione a favore del Beneficiario pari al 50% dell'ammontare del finanziamento pubblico concesso e previa dichiarazione di avvenuto inizio lavori;

ACCERTATO che il Beneficiario con nota n. 13918 del 5/10/04 acquisita agli atti l'11/10/04 prot. n. 7755 ha comunicato l'inizio dei lavori;

CHE pertanto è necessario provvedere all'erogazione del 50% del contributo concesso quale 1^a anticipazione, pari ad € 49.404,45 a favore del Comune di Cosenza, ente attuatore, allo scopo di realizzare la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nella struttura scolastica – Scuola Elementare «Vittorio Emanuele II» sito in via Vittorio Emanuele II, a cui si farà fronte con i fondi dal capitolo n. 2512202 – UPB 3.1.01.02;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

DECRETA

Per motivi sopra esposti che qui si intendono riportati,

1. di autorizzare il settore Ragioneria a liquidare la somma complessiva di € 49.404,45 in conformità alla convenzione al Beneficiario Comune di Cosenza, quale 1^a anticipazione, sul C/C n. 000060000001 presso Banca di Carime – Agenzia n. 1 – di via XXIV Maggio – Cosenza – ABI 03067 – CAB 16202 – CIN S;

2. di imputare la somma di € 49.404,45 sul capitolo n. 2512202 giusto impegno n. 216 del 2/3/2004 del bilancio Regionale esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18895 del 15 novembre 2004

POR Calabria 2000/2006 – Asse I Risorse Naturali – Misura 1.8 – Azione 1.8 b – Bonifica e risanamento dei siti inquinati – Deliberazione G.R. n. 454 del 17 giugno 2003 – Convenzione rep. n. 2883/04 – Beneficiario: Comune di Cosenza.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;

VISTO la decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8 agosto 2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni Ob. 1 per il periodo di programmazione 2000/2006;

VISTO la delibera di Giunta regionale n. 648 del 10/9/2000 di presa d'atto del POR Calabria 2000/2006 di cui alla succitata Decisione Comunitaria;

VISTA la delibera di Giunta regionale con n. 735 del 2/8/2001 di approvazione del Complemento di Programmazione Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006;

VISTA la legge n. 257 del 27/3/1992 che detta le norme relative alla cessazione e dell'impiego dell'amianto nelle strutture pubbliche;

VISTO il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con Ordinanza 30 ottobre 2002 n. 2065 dell'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria e pubblicato sul B.U.R. Calabria 4/12/2002, supplemento straordinario n. 2 al n. 22 del 30/11/2002;

VISTE le Linee Guida per la protezione dell'Ambiente – decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto approvati con delibera di G.R. n. 9352 del 30/12/1996 e inserite nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti;

PREMESSO che in detto Complemento di programmazione del POR Calabria 2000/2006 «siti inquinati ed aree ad elevato rischio ambientale» all'Azione 1.8b «Bonifica e risanamento dei Siti inquinati» prevede interventi di rimozione dell'amianto da strutture pubbliche e/o ad uso pubblico;

CHE con la DGR n. 454 del 17/6/2003 sono stati individuati gli interventi progettuali di rimozione dell'amianto da strutture scolastiche della Regione Calabria;

CHE con DDG n. 1945 del 4/3/2004 è stata approvata la graduatoria elaborata a seguito delle domande pervenute nei modi e nei termini previsti dal bando Misura 1.8b.;

CHE le risorse finanziarie occorrenti di € 3.585.947,50 graveranno interamente sul cap. 2512202 UPB 3.1.01.02 – ambiente – esercizio finanziario 2004 – Misura 1.8b del bilancio regionale;

CHE tra i beneficiari ammessi al finanziamento risulta essere anche il Comune di Cosenza, il quale ha stipulato in data 12/5/04, rep. 2883/04 con la Regione Calabria la convenzione per la concessione del contributo di € 21.879,67;

CHE l'art. 12 della succitata convenzione prevede la 1^a anticipazione a favore del Beneficiario pari al 50% dell'ammontare del finanziamento pubblico concesso e previa dichiarazione di avvenuto inizio lavori;

ACCERTATO che il Beneficiario con nota n. 13919 del 5/10/04 acquisita agli atti l'11/10/04 prot. n. 7754 ha comunicato l'inizio dei lavori;

CHE pertanto è necessario provvedere all'erogazione del 50% del contributo concesso quale 1^a anticipazione, pari ad € 10.939,84 a favore del Comune di Cosenza, ente attuatore, allo scopo di realizzare la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nella struttura scolastica – Scuola Media «B. Zumbini» sito in via Rodotà, a cui si farà fronte con i fondi dal capitolo n. 2512202 – UPB 3.1.01.02;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

DECRETA

Per motivi sopra esposti che qui si intendono riportati,

1. di autorizzare il settore Ragioneria a liquidare la somma complessiva di € 10.939,84 in conformità alla convenzione al Beneficiario Comune di Cosenza, quale 1^a anticipazione, sul C/C n. 000060000001 presso Banca di Carime – Agenzia n. 1 – di via XXIV Maggio – Cosenza – ABI 03067 – CAB 16202 – CIN S;

2. di imputare la somma di € 10.939,84 sul capitolo n. 2512202 giusto impegno n. 216 del 2/3/2004 del bilancio Regionale esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18898 del 15 novembre 2004

POR Calabria 2000/2006 – Asse I Risorse Naturali – Misura 1.8 – Azione 1.8 b – Bonifica e risanamento dei siti inquinati – Deliberazione G.R. n. 454 del 17 giugno 2003 – Convenzione rep. n. 3075/04 – Beneficiario: Amministrazione Provinciale di Cosenza.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;

VISTO la decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8 agosto 2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni Ob. 1 per il periodo di programmazione 2000/2006;

VISTO la delibera di Giunta regionale n. 648 del 10/9/2000 di presa d'atto del POR Calabria 2000/2006 di cui alla succitata Decisione Comunitaria;

VISTA la delibera di Giunta regionale con n. 735 del 2/8/2001 di approvazione del Complemento di Programmazione Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006;

VISTA la legge n. 257 del 27/3/1992 che detta le norme relative alla cessazione e dell'impiego dell'amianto nelle strutture pubbliche;

VISTO il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con Ordinanza 30 ottobre 2002 n. 2065 dell'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria e pubblicato sul B.U.R. Calabria 4/12/2002, supplemento straordinario n. 2 al n. 22 del 30/11/2002;

VISTE le Linee Guida per la protezione dell'Ambiente – decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto approvati con delibera di G.R. n. 9352 del 30/12/1996 e inserite nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti;

PREMESSO che in detto Complemento di programmazione del POR Calabria 2000/2006 «siti inquinati ed aree ad elevato rischio ambientale» all'Azione 1.8b «Bonifica e risanamento dei Siti inquinati» prevede interventi di rimozione dell'amianto da strutture pubbliche e/o ad uso pubblico;

CHE con la DGR n. 454 del 17/6/2003 sono stati individuati gli interventi progettuali di rimozione dell'amianto da strutture scolastiche della Regione Calabria;

CHE con DDG n. 1945 del 4/3/2004 è stata approvata la graduatoria elaborata a seguito delle domande pervenute nei modi e nei termini previsti dal bando Misura 1.8b;

CHE le risorse finanziarie occorrenti di € 3.585.947,50 graveranno interamente sul cap. 2512202 UPB 3.1.01.02 – ambiente – esercizio finanziario 2004 – Misura 1.8b del bilancio regionale;

CHE tra i beneficiari ammessi al finanziamento risulta essere anche l'Amministrazione Provinciale di Cosenza, il quale ha stipulato in data 24/5/04, rep. 3075/04 con la Regione Calabria la convenzione per la concessione del contributo di € 52.534,36;

CHE l'art. 12 della succitata convenzione prevede la 1^a anticipazione a favore del Beneficiario pari al 50% dell'ammontare del finanziamento pubblico concesso e previa dichiarazione di avvenuto inizio lavori;

ACCERTATO che il Beneficiario con nota n. 94953 del 20/10/04 ha comunicato l'inizio dei lavori;

CHE pertanto è necessario provvedere all'erogazione del 50% del contributo concesso quale 1^a anticipazione, pari ad € 26.267,18 a favore dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, ente attuatore, allo scopo di realizzare la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nella struttura scolastica – sito in Rossano, a cui si farà fronte con i fondi dal capitolo n. 2512202 – UPB 3.1.01.02;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

DECRETA

Per motivi sopra esposti che qui si intendono riportati,

1. di autorizzare il settore Ragioneria a liquidare la somma complessiva di € 26.267,18 in conformità alla convenzione al Beneficiario Amministrazione Provinciale di Cosenza, quale 1^a anticipazione, sul C/C n. 000060000001 presso Banca di Carime – Agenzia n. 1 – di via XXIV Maggio – Cosenza – ABI 03067 – CAB 16202 – CIN S;

2. di imputare la somma di € 26.267,18 sul capitolo n. 2512202 giusto impegno n. 216 del 2/3/2004 del bilancio Regionale esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18902 del 15 novembre 2004

Deliberazione della G.R. n. 580 del 26/8/2004 – Finanziamenti interventi di recupero ambientale ed igienico sanitario di aree degradate – Legge 549 del 28/12/1995, art. 3 – Comune di Bagnara Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Beni Ambientali;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 641 del 14/9/2004, di nomina del Responsabile di Servizio;

PREMESSO:

— che con deliberazione del G.R. n. 580 del 26/8/2004 è stato concesso ad alcuni comuni della Regione Calabria un finanziamento finalizzato ad interventi di recupero ambientale ed igienico sanitario di aree degradate, ai sensi della legge 549 del 28/12/1995, art. 3;

— che con decreto del Dirigente Generale n. 20785 del 31/12/2003 è stata impegnata la somma complessiva di € 593.750,52 conto impegno n. 6272 del 30/12/2003 sul capitolo 2131203 anno 2003;

— che tra i comuni beneficiari dei finanziamenti è compreso il comune di Bagnara Calabria, destinatario della somma di € 15.000,00 (quindicimila), per interventi di risanamento ambientale in località Viale Turati;

CONSIDERATO

— che il comune di Bagnara Calabria, con nota dell'8/10/2004, recepito dall'Ufficio in data 26/10/2004 prot. n. 8109, ha trasmesso copia della delibera di G.M. n. 167 del 27/9/2004, relativa all'approvazione del progetto per gli interventi di risanamento ambientale ed igienico sanitario. Delibera che era stata richiesta da parte dell'Ufficio di questo Dipartimento in data 7/9/2004, prot. n. 7020;

VISTA la legge regionale n. 8 art. 45 del 4/2/2002;

VISTA la legge regionale n. 21 del 13/5/2002;

RITENUTO di dover autorizzare l'accreditamento al comune di Bagnara Calabria la somma di € 15.000,00 (quindicimila), già deliberata dalla G.R. con proprio atto n. 580 del 26/8/2004;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti richiesti che comprovano il diritto del credito e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 del L.R. n. 8 del 4/2/2002);

DECRETA

Per i motivi di cui sopra esposti e che qui si intendono integralmente riportati;

1. di autorizzare il Settore Ragioneria Assessorato al Bilancio Regione Calabria, all'accreditamento della somma di € 15.000,00 (quindicimila) a favore del comune di Bagnara Calabria, per l'intervento di recupero ambientale ed igienico sanitario di aree degradate ai sensi della legge 549 del 28/12/1995, art. 3;

2. di fare obbligo all'Amministrazione Comunale interessata ad effettuare l'intervento esclusivamente per i lavori di risanamento ambientale per il quale il contributo è stato concesso;

3. di far gravare la complessiva spesa di € 15.000,00 (quindicimila) con parte dell'impegno assunto sul cap. 2131203 anno 2003 conto impegno n. 6272 del 30/12/2003 con decreto del Dirigente Generale n. 20785 del 31/12/2003;

4. è fatto obbligo all'Ente beneficiario di detto contributo di rendicontare entro 60 giorni dall'ultima azione degli interventi, il cui inizio dovrà avvenire entro 60 giorni dall'accreditamento della somma assegnata, tenendo conto che in caso di inosservanza dei termini si procederà al recupero della somma accreditata;

5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2004

Il Direttore Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

DECRETO n. 18919 del 15 novembre 2004

POR Calabria 2000/2006 – Asse I Risorse Naturali – Misura 1.8 – Azione 1.8 b – Bonifica e risanamento dei siti inquinati – Deliberazione G.R. n. 454 del 17 giugno 2003 – Convenzione rep. n. 3496/04 – Beneficiario: Comune di Soriano Calabro.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;

VISTO la decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8 agosto 2000 n. C(2000) 2050 di approvazione del Quadro Comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni Ob. 1 per il periodo di programmazione 2000/2006;

VISTO la delibera di Giunta regionale n. 648 del 10/9/2000 di presa d'atto del POR Calabria 2000/2006 di cui alla succitata Decisione Comunitaria;

VISTA la delibera di Giunta regionale con n. 735 del 2/8/2001 di approvazione del Complemento di Programmazione Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006;

VISTA la legge n. 257 del 27/3/1992 che detta le norme relative alla cessazione e dell'impiego dell'amianto nelle strutture pubbliche;

VISTO il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con Ordinanza 30 ottobre 2002 n. 2065 dell'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria e pubblicato sul B.U.R. Calabria 4/12/2002, supplemento straordinario n. 2 al n. 22 del 30/11/2002;

VISTE le Linee Guida per la protezione dell'Ambiente – decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto approvati con delibera di G.R. n. 9352 del 30/12/1996 e inserite nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti;

PREMESSO che in detto Complemento di programmazione del POR Calabria 2000/2006 «siti inquinati ed aree ad elevato rischio ambientale» all'Azione 1.8b «Bonifica e risanamento dei Siti inquinati» prevede interventi di rimozione dell'amianto da strutture pubbliche e/o ad uso pubblico;

CHE con la DGR n. 454 del 17/6/2003 sono stati individuati gli interventi progettuali di rimozione dell'amianto da strutture scolastiche della Regione Calabria;

CHE con DDG n. 1945 del 4/3/2004 è stata approvata la graduatoria elaborata a seguito delle domande pervenute nei modi e nei termini previsti dal bando Misura 1.8b.;

CHE le risorse finanziarie occorrenti di € 3.585.947,50 graveranno interamente sul cap. 2512202 UPB 3.1.01.02 – ambiente – esercizio finanziario 2004 – Misura 1.8b del bilancio regionale;

CHE tra i beneficiari ammessi al finanziamento risulta essere anche il Comune di Soriano Calabro, il quale ha stipulato in data 28/9/2004, rep. 3496/04 con la Regione Calabria la convenzione per la concessione del contributo complessivo pari ad € 87.175,35;

CHE con DDG n. 1945 del 4/3/2004 erroneamente è stata impegnata la somma di € 69.083,71 anziché di € 87.175,35 sul capitolo 2512202 impegno n. 216 del 2/3/2004;

CHE con successivo decreto n. 15119 del 22/9/2004 è stata regolarmente impegnata la somma di € 18.091,64 sul capitolo 2512202 impegno n. 4127 del 21/9/2004, quale differenza dell'importo complessivo spettante al beneficiario;

RITENUTO che è necessario erogare il 50% quale 1^a anticipazione pari ad € 9.045,82 su € 18.091,64 giusto impegno n. 4127 del 21/9/2004;

CHE l'art. 12 della succitata convenzione prevede la 1^a anticipazione a favore del Beneficiario pari al 50% dell'ammontare del finanziamento pubblico concesso e previa dichiarazione di avvenuto inizio lavori;

ACCERTATO che il Beneficiario con nota del 26/7/04 prot. n. 3339 ha comunicato l'inizio dei lavori;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

DECRETA

Per motivi sopra esposti che qui si intendono riportati,

1. di autorizzare il settore Ragioneria a liquidare la somma complessiva di € 9.045,82 in conformità alla convenzione al Beneficiario Comune di Soriano Calabro, ente attuatore allo scopo di realizzare la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nella struttura scolastica Edificio Scuola Materna, sito in via G. Falcone, quale 1^a parziale anticipazione sul C/C n. 60/15/59 presso Banca di Carime – ABI 3067 – CAB 42760;

2. di imputare la somma di € 9.045,82 sul capitolo n. 2512202 giusto impegno n. 4127 del 21/9/2004 del bilancio Regionale esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello

**Dipartimento
TRASPORTI**

DECRETO n. 14139 del 3 settembre 2004

Adempimenti relativi all'Atto di indirizzo in materia di razionalizzazione del trasporto pubblico locale di cui alla deliberazione G.R. n. 481 del 30 giugno 2003. Trasferimento all'Associazione Temporanea di Imprese denominata «FER-LOC», con sede in Catanzaro, di una parte dei rapporti concessori in atto correnti con l'azienda Ferrovie della Calabria S.r.l., con sede in Catanzaro, e di quelli in atto correnti con la Autoservizi Locco S.r.l. con sede in Tarsia (CS).

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che la Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, recependo i principi di economicità ed efficienza, ispiratori del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, ha avviato la razionalizzazione del sistema del trasporto pubblico calabrese finalizzata al miglioramento dell'offerta dei servizi sotto il profilo quantitativo e qualitativo;

— che l'art. 27, comma 3, della citata L.R. 23/99, al fine di ridurre l'elevato numero di aziende concessionarie esercenti servizi di trasporto pubblico locale (TPL) in Calabria, ha riconosciuto l'erogazione di un contributo straordinario a favore delle imprese che sviluppino una percorrenza annua inferiore a 600.000 chilometri che manifestino l'intenzione di abbandonare l'esercizio del servizio di trasporto;

— che l'art. 27 cit., comma 5, per come modificato dalle leggi regionali nn. 18/2001 e 33/2002, stabilisce, in particolare, che qualora le suddette piccole imprese «non esercitano, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'apposito atto di indirizzo, la facoltà di cui al precedente comma 3, possono continuare ad esercire a condizione che si associno con altre imprese, in una delle forme di società di capitale previste dal codice civile, anche come Associazione temporanea di imprese, realizzando una unicità di gestione di servizi di entità superiore ad una percorrenza annua di 600.000 chilometri, nell'ambito dei servizi rispettivamente limitrofi e finitimi, che corrisponda agli obiettivi

contenuti nell'atto di indirizzo emanato dalla Giunta regionale previo parere conforme della Commissione Consiliare competente da acquisire entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali il parere si intende acquisito favorevolmente»;

— che con deliberazione n. 481 del 30 giugno 2003 la Giunta regionale, previo parere conforme della competente Commissione Consiliare, ha approvato l'Atto di indirizzo in materia di razionalizzazione del trasporto pubblico locale (in proseguo denominato «Atto di indirizzo») previsto dal citato art. 27;

— che la suddetta deliberazione G.R. n. 481/2003, contenente l'Atto di indirizzo, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria in data 8 luglio 2003 (supplemento straordinario n. 5 al n. 12 dell'1/7/2003);

— che l'Atto di indirizzo, al punto 2., stabilisce la procedura per la presentazione delle domande di rinuncia alle concessioni ovvero di prosecuzione nell'esercizio tramite forme di aggregazione tra imprese esercenti autolinee finitime in modo da realizzare un'unicità di gestione dei servizi superiore a 600.000 chilometri annui;

— che in data 4 agosto 2003 è pervenuta al Dipartimento Trasporti l'istanza – acquisita agli atti il giorno 6/8/2003 con prot. n. 8951 – mediante la quale le Aziende:

1. Ferrovie della Calabria S.r.l. con sede a Catanzaro, relativamente alle seguenti autolinee regionali di cui è in atto concessionaria:

- 1) **Autolinea: Castrovillari – Spezzano Albanese – Tarsia – Cosenza (Via autostrada dallo svincolo A/3 di Tarsia allo svincolo A/3 di Cosenza Nord), con deviazione dallo svincolo A/3 di Tarsia, allo svincolo A/3 di Firmo;**
- 2) **Autolinea: Castrovillari - Lungro – Acquafredda – S. Sosti – S. Agata D'Esaro – Belvedere Marittimo – Stazione F. S. di Diamante;**
- 3) **Autolinea: Saracena – Castrovillari, con prolungamento scolastico a contrada Zoccalia;**
- 4) **Autolinea: Castrovillari – Stazione F. S. di Sibari;**
- 5) **Autolinea: Acquafredda – Castrovillari;**
- 6) **Autolinea: Altomonte – Stazione F. S. di Spezzano Albanese;**
- 7) **Autolinea: Terranova da Sibari – Spezzano Albanese – Castrovillari, con diramazioni;**
- 8) **Autolinea: Altomonte – Roggiano Gravina – Stazione F. S. di Roggiano Gravina / San Marco Argentano – Cosenza Via A/3 dallo svincolo di Spezzano Albanese allo svincolo di Cosenza nord;**

- 9) **Autolinea: Acquaformosa - Lungro - Firmo - Cosenza, con diramazione, Via A/3 dallo svincolo a/3 di Firmo allo svincolo a/3 di Cosenza nord;**
- 10) **Autolinea stagionale estiva: Acquaformosa - Lungro - Firmo - Spiaggia Pineta Casello 114;**
- 11) **Autolinea stagionale estiva: Saraccena - San Basile - Castrovillari - Spiaggia Pineta Casello 114;**
- 12) **Autolinea stagionale: "Acquaformosa - Lungro - Firmo - Stabilimenti G. T. C. di Cammarata di Castrovillari".**

2. Autoservizi Locco a r. l. con sede in Tarsia (CS), in seguito denominata *Autoservizi Locco S.r.l.*, in atto concessionaria delle seguenti autolinee:

- 1) **Fedula-S.Lorenzo del Vallo-Cosenza;**
- 2) **Tarsia-Marina di Schiavonea con diramazione per Spezzano Albanese (Stagionale estiva);**
- 3) **Cosenza-S.Lorenzo del Vallo-Castrovillari con diramazione per Terme di Spezzano e Scalo Spezzano Albanese;**
- 4) **Tarsia-Trebisacce con diramazione per Spezzano Albanese e Pineta Casello 114 (Stagionale estiva);**
- 5) **Tarsia - Spezzano Albanese - S.Lorenzo del Vallo-Guardia Piemontese - Paola, con diramazione per Fuscaldo Marina e Guardia Terme (Stagionale estiva);**

ai sensi della richiamata normativa e del menzionato *Atto di indirizzo*, hanno trasmesso la seguente documentazione:

- a) **Dichiarazione in bollo, sottoscritta dai legali rappresentanti delle menzionate due aziende, di prosecuzione nell'esercizio associato dei predetti servizi, contenente formale richiesta di trasferimento al costituendo nuovo soggetto giuridico denominato Associazione Temporanea di Imprese "*FERLOC*", con sede in Catanzaro, dei relativi rapporti concessori in atto intrattenuti dalle medesime Aziende con la Regione Calabria;**
- b) **Schema dell'Atto Associativo A.T.I.;**
- c) **Piano di Impresa;**
- d) **Programma di esercizio;**
- e) **Cartografia;**

PRECISATO:

Che le sopra elencate autolinee sono in atto esercite con le seguenti modalità di esercizio:

FEDULA-S.LORENZO DEL VALLO-COSENZA;

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 63,600, con le seguenti fermate:**

Fedula (km.0,000) - Cavalcavia (km.2,600) - Ponte Esaro (km.4,500) - S.Lorenzo del Vallo (Piazza km.9,600) - Spezzano Albanese (P.zza Matteotti km.11,100) - Bivio S:Salvatore (km.13,100) - Tarsia Monumento (km.18,800) - Svincolo Autostradale Tarsia (km.25,300) - Stazione Mongrassano/Cervicati (km.31,900) - Bivio Stazione Torano (km.38,800) - Bivio Acri (km.47,200) - Bivio Mavigliano (km.51,700) - Scalo Castiglione (km.57,200) - Cosenza (Autostazione km.63,600).

➤ **Programma di esercizio:**

- a) 1 c.c. feriale sul percorso intero, di km. 63,600;
- b) 1 c.c. giornaliera sul percorso S. Lorenzo del Vallo - Cosenza di km. 54,00;
- c) 1 c.c. pomeridiana sul percorso S. Lorenzo del Vallo - Cosenza, nel solo periodo scolastico di km.54,00.

2) TARSIA-MARINA DI SCHIAVONEA CON DIRAMAZIONE PER SPEZZANO ALBANESE (STAGIONALE ESTIVA);

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 38,500 + 2,200 di diramazione, con le seguenti fermate:**

Tarsia (Monumento km.0,000) - Bivio S. Salvatore (km.5,500, solo itinerario) - Spezzano Albanese (km.7,700) - Bivio S. Salvatore (km.5,500, solo itinerario) - Terranova di Sibari (Monumento km.10,300) - Marina di Schiavonea (Piazza Portofino km.38,500).

➤ **Programma di esercizio:**

- a) 1 c.c. sul percorso intero, compresa la diramazione, di km. 42,900, nei soli giorni di martedì, giovedì e domenica del periodo stagionale estivo 01/07 - 15/09.

3) COSENZA-S.LORENZO DEL VALLO-CASTROVILLARI CON DIRAMAZIONE PER TERME DI SPEZZANO E SCALO SPEZZANO ALBANESE;

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 81,300 + 0,300 + 0,300 di diramazioni, con le seguenti fermate:**

Cosenza (Autostazione km. 0,000) - Scalo Castiglione (km.6,400) - Svincolo Autostradale Cosenza Nord (km.7,000) - Svincolo Autostradale Tarsia (km.37,700) - Tarsia (Monumento km.44,200) - Svincolo S.Lorenzo (km.49,900) - Spezzano Albanese (Piazza km.51,900) - S.Lorenzo del Vallo (km.53,400) - Ponte Esaro (km.58,500) - Bivio Terme (km.60,700) - Terme di Spezzano Albanese (km.61,000) - Bivio Terme (km.60,700) - Bivio S.S.19 (km.61,900) - Bivio Stazione di Spezzano Albanese (km.63,000) - Stazione di Spezzano Albanese

(km.63,300) – Bivio Stazione di Spezzano Albanese (km.63,000) – Bivio Martire (km.78,100, solo itinerario) – Castrovillari (Autostazione km.81,300).

➤ **Programma di esercizio:**

- a) 1 c.c. feriale sul percorso intero, esclusa la diramazione, di km. 81,300;
- b) 1 c.c. feriale S. Lorenzo del Vallo - Cosenza di km. 53,400;
- c) 1 c.c. scolastica S. Lorenzo del Vallo - Cosenza di km. 53,400;
- d) 2 c.c. scolastica S. Lorenzo del Vallo - Castrovillari, compresa la diramazione per Terme di Spezzano, di km. 28,500;
- e) 1 c.c. giornaliera S. Lorenzo del Vallo-Scalo Spezzano Albanese di km. 9,900;
- f) 2 c.c. giornaliere Bivio Terme-Terme di Spezzano di km. 0,300 per il solo periodo 01/06 – 30/09.

4) **TARSIA-TREBISACCE CON DIRAMAZIONE PER SPEZZANO ALBANESE E PINETA CASELLO 114 (STAGIONALE ESTIVA);**

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 52,100 + 2,200 + 0,300 di diramazioni, con le seguenti fermate:**

Tarsia (Monumento km.0,00) – Bivio S. Salvatore (km.5,500, solo itinerario) – Spezzano Albanese (Piazza Matteotti km.7,700) – Bivio S. Salvatore (km.5,500, solo itinerario) – Terranova di Sibari (Monumento km.10,300) – Lido di Villapiana (km.44,500, solo itinerario) – Pineta Casello 114 (km.44,800) – Lido di Villapiana (km.44,500, solo itinerario) – Trebisacce (km.52,100).

➤ **Programma di esercizio:**

- a) 1 c.c. sul percorso intero, comprese le diramazioni, di km. 57,100, nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica del periodo stagionale estivo 15/07 – 15/09.

5) **TARSIA - SPEZZANO ALBANESE - S.LORENZO DEL VALLO-GUARDIA PIEMONTESE - PAOLA, CON DIRAMAZIONE PER FUSCALDO MARINA E GUARDIA TERME (STAGIONALE ESTIVA);**

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 77,500+0,500+0,700 di diramazioni, con le seguenti fermate:**

Tarsia (km.0,000) – Bivio S. Salvatore (km.5,700) – Spezzano Albanese (piazza Matteotti km.7,700) – S. Lorenzo del Vallo (km.9,200) – Svincolo Varco Bufalo (km.29,200, solo itinerario) – Svincolo Guardia Piemontese Terme (km.61,900, solo itinerario) – Guardia Piemontese Terme (km.62,400) – Svincolo Guardia Piemontese Terme (km.61,900, solo itinerario) – Guardia Piemontese Marina (km.64,800) – Bivio Fuscaldo Marina (km.71,100, solo itinerario) – Fuscaldo Marina (km.71,800) – Bivio Fuscaldo Marina (km.71,100, solo itinerario) – Marina di Paola (km.77,500).

➤ **Programma di esercizio:**

- a) 1 c.c. feriale sul percorso intero, comprese le diramazioni, di km. 79,900, nel solo periodo 01/07 – 31/08;

6) **CASTROVILLARI – SPEZZANO ALBANESE – TARSIA – COSENZA (VIA AUTOSTRADA DALLO SVINCOLO A/3 DI TARSIA ALLO SVINCOLO A/3 DI COSENZA NORD), CON DEVIAZIONE DALLO SVINCOLO A/3 DI TARSIA, ALLO SVINCOLO A/3 DI FIRMO;**

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 74,600 e sul percorso deviato di km. 74,100 con le seguenti fermate:**

Percorso "A" deviato

Castrovillari (Autostazione km.0,000) – Bivio Martire (km.3,900) – C/da Santa Domenica (km.4,500) – Bv. Cassano Ionio Monte (km.5,600) – Pietrapiana (bar K2 riv. Tabacchi km.6,000) – C/da Archidero (km.7,200) – Vigne (bar "La Baracca" km.8,300) – Magnopoco (Casale Iaconis km.9,200) – Bianchino (altezza bar "Del Sole" km.10,600) – Varco Amendola/Bv. Cerretti (km.12,800) – Bv. Cammarata (km.16,500) – Bv. Stazione F. S. di Spezzano Albanese (km.19,000) – Spezzano Albanese (Piazza Gramsci km.25,400) – Tarsia S. S. 19 (numero civico 2 km.32,800) – Inneso A/3 di Tarsia (km.39,100) – Sv. A/3 Cosenza nord (km.67,800) – Istituto C. N. R. (km.68,100) – Parco Europa/Commenda (km.70,300) – Concessionaria Fiat Coscarella (km.71,600) – Cosenza (Autostazione km.74,600).

Percorso "B" deviato

Castrovillari (Autostazione km.0,000) – Bivio Martire (km.3,900) – C/da Santa Domenica (km.4,500) – Bv. Cassano Ionio Monte (km.5,600) – Pietrapiana (bar K2 riv. Tabacchi km.6,000) – C/da Archidero (km.7,200) – Vigne (bar "La Baracca" km.8,300) – Magnopoco (Casale Iaconis km.9,200) – Bianchino (altezza bar "Del Sole" km.10,600) – Varco Amendola/Bv. Cerretti (km.12,800) – Bv. Cammarata (km.16,500) – Inneso A/3 di Firmo (km.19,200) – Sv. A/3 di Tarsia (km.37,900) – Sv. A/3 Cosenza nord (km.67,300) – Istituto C. N. R. (km.67,600) – Parco Europa/Commenda (km.69,800) – Concessionaria Fiat Coscarella (km.71,100) – Cosenza (Autostazione km.74,100).

➤ **Programma d'esercizio:**

- a) 1 c. feriale sul percorso di km. 74,600 Castrovillari – Cosenza, senza deviazione;
- b) 1 c. feriale sul percorso di km. 74,100 Cosenza- Castrovillari sul percorso deviato;
- c) 1 c. c. feriale nel periodo scolastico sul percorso intero non deviato di km. 74,600;
- d) 1 c. c. feriale sul percorso parziale di km. 32,800 Tarsia - Castrovillari;
- e) 1 c.c. feriale nel periodo scolastico sul percorso parziale di km. 19,000 Bv. Scalo F. S. di Spezzano Albanese - Castrovillari;

7) **CASTROVILLARI - LUNGRO – ACQUAFORMOSA – S.SOSTI – S. AGATA D'ESARO – BELVEDERE MARITTIMO – STAZIONE F. S. DI DIAMANTE**

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km.95,000 + km.1,800 +km.0,300 di diramazioni per Belvedere Marittimo e Belvedere Marittimo Stazione F. S. con le seguenti fermate:**

Castrovillari (Autostazione km.0,000) – San Basile (Piazza Scandenberg km.6,300) – Bv. Saracena (km.9,600) – C/da Coccozza (km.14,100) – C/da Zoccalia (km.16,200) – C/da Cummo (km.18,100) – Bv. Firmo (km.23,300) – Piano dello Schiavo (km.24,400) Lungro (Ospedale km.27,100) – Lungro (riv.tabacchi n°1 km.29,700) – Acquaformosa (Piazza V. Emanuele km.34,300) – Bv. San Donato di Ninea (km.42,700) – Bv. Policastello (km.45,600) – San Sosti (Stazione di servizio km.50,900) – Bv. Mottafollone (km.52,700) – Bv. Malvito (km.57,800) – Sant'Agata D'Esaro (Piazza V. Emanuele pensilina km.64,300) – Bv. San Gineto (km.78,700) – Botteghino (km.81,000) – Bv. S. S. 18 (km.85,000) – Bv. Belvedere Marittimo (km.86,100) – Belvedere Marittimo (Piazza G. Amellino km.87,900) – Bv. Belvedere Marittimo (km.86,100) – C/da Sant'Antonio (km.86,400) – Bv. Belvedere Marittimo (Stazione F. S. km. 87,000) – Belvedere Marittimo (Stazione F. S. km.87,300) – Bv. Belvedere Marittimo (Stazione F. S. km. 87,000) – Diamante (Piazzale Stazione F. S. km.95,000)

➤ **Programma d'esercizio:**

- a) 1 c.c. feriale sul percorso intero di km.99,200;
- b) 1 c.c. feriale sul percorso parziale di km. 90,900 Castrovillari – Stazione F. S. di Belvedere Marittimo;

8) **SARACENA – CASTROVILLARI, CON PROLUNGAMENTO SCOLASTICO A CONTRADA ZOCCALIA**

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 17,900 con le seguenti fermate:**

Contrada Zoccalia (km.0,000) – Bv. Contrada Coccozza (km.2,100) – Saracena (Piazza XX Settembre km.5,800) – Bivio Saracena (km.8,300) – S. Basile (km.11,600) – Castrovillari (Autostazione km.17,900).

➤ **Programma d'esercizio:**

- a) 6 c.c. feriali sul percorso di km. 12,100 Saracena - Castrovillari;
- b) 1 corsa feriale sul percorso di km. 17,900 Contrada Zoccalia – Castrovillari;
- c) 1 corsa feriale sul percorso di km.12,100 Castrovillari – Saracena;
- d) 5 c.c. feriali, nel periodo scolastico, sul percorso di km. 12,100 Saracena - Castrovillari;
- e) 1 corsa feriale, nel periodo scolastico, sul percorso di km.12,100 Saracena – Castrovillari

9) **CASTROVILLARI – STAZIONE F. S. DI SIBARI (STAGIONALE)**

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km.35,600 con le seguenti fermate:**

Castrovillari (Autostazione km.0,000) – Vigne (km.8,300) – Bianchino (km.10,600) – Bivio Cassano Jonio (km.15,200) – Bivio Cammarata (km.16,600) – Stazione F. S. di Sibari (km.35,600).

➤ **Programma d'esercizio:**

- a) 1 c.c. feriale sul percorso intero di km.35,600

10) **ACQUAFORMOSA - CASTROVILLARI**

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 39,000 con le seguenti fermate:**

Acquaformosa (Piazza V. Emanuele km.0,000) – Lungro (riv. Tabacchi n°1 km.4,600) – Bivio Salina (km.6,100) – Lungro (Ospedale km.7,200) – Piano dello Schiavo (km.9,900) – Firmo (Ufficio P. T. km.11,700) – Bivio INTECA (km.19,600) – Bivio Azienda Nola (km.20,400) – Bivio Cammarata (km.22,500) – Bivio Cassano Jonio (km.23,900) – Bivio Cerretti/Varco Amendola (km.26,200) – Bianchino (km.28,400) – Magnapoco (km.29,800) – Vigne (km.30,700) – Contrada Archidero (km.31,800) – Pietrapiana (bar K2 rivendita tabacchi km.33,000) – Bivio Cassano Jonio (monte km.33,400) – C/da Santa Domenica (km.34,500) – Bv. Martire (km.35,100) – Castrovillari (Autostazione km.39,000).

➤ **Programma d'esercizio:**

- a) 1 c.c. feriale sul percorso intero di km.39,000;
- b) 1 corsa feriale sul percorso intero di km.39,000;
- c) 1 c.c. feriale, nel periodo scolastico, sul percorso parziale di km. 34,400 Lungro – Castrovillari;
- d) 1 corsa feriale, nel periodo scolastico, sul percorso parziale di km.29,100 Piano dello Schiavo – Castrovillari;
- e) 2 corse feriali, nel periodo scolastico, sul percorso di km.39,000 Castrovillari – Acquaformosa;
- f) 1 corsa feriale, nel periodo scolastico, sul percorso parziale di km. 34,400 Castrovillari – Lungro.

11) **ALDOMONTE – STAZIONE F. S. DI SPEZZANO ALBANESE**

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 29,700 + 6,100 di diramazione per Acquaformosa con le seguenti fermate:**

Altomonte (Bottega del gelato km.0,000) – Contrada Iersi (km.3,500) – Bv. Salina (km.10,200) – Lungro (riv. Tabacchi n°1 km.11,700) – Acquaformosa (Piazza V. Emanuele km.16,300) – Lungro (riv. Tabacchi n°1 km.11,700) – Bivio Salina (km.10,200) – Lungro (Ospedale km.11,300) – Piano dello Schiavo (incrocio V.le A. Moro km.14,000) – Firmo (Ufficio P.T. km.15,800) – Bv. INTECA (km.23,700) – Bv. Azienda Nola (km.24,500) – Bv. Cammarata (km.26,600) – Stazione F. S. di Spezzano Albanese (km.29,700).

➤ **Programma d'esercizio:**

- a) 1 c.c. feriale sul percorso intero, di km.41,900, compresa la diramazione;
- b) 1 corsa feriale sul percorso intero, di km.29,700 esclusa la diramazione;
- c) 1 corsa feriale sul percorso parziale di km.41,900, Stazione F. S. di Spezzano Albanese – Altomonte, compresa la diramazione

12) **TERRANOVA DA SIBARI – SPEZZANO ALBANESE – CASTROVILLARI, CON DIRAMAZIONI**

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km.32,000 + km.11,700 + 0,900 di diramazione per Sv. A/3 di Tarsia e Stazione F. S. di Spezzano Albanese con le seguenti fermate:**

Terranova da Sibari (Stazione Tanoil km.0,000) – Bivio S.S. 19 (km.4,600) – Tarsia (numero civico 2 km.10,000) – Svincolo A/3 Tarsia (Hotel Ferramonti km.16,300) – Tarsia (numero civico 2 km.10,000) – Bivio S.S. 19

- (km.4,600) – Spezzano Albanese (Piazza Gramsci km.6,600) – Bivio Terme Spezzano Albanese (km.11,800) – Bivio Stazione F. S. di Spezzano Albanese (km.13,000) - Stazione F. S. di Spezzano Albanese (km.13,900) - Bivio Stazione F. S. di Spezzano Albanese (km.13,000) – Bivio Cammarata (km.15,500) - Bivio Cerretti/ Varco Amendola (km.19,200) – Bianchino (altezza Rostorante "Del Sole" km.21,400) – Magnapoco (Casale Iaconis km.22,800) – Vigne (Bar "La Baracca" km.23,700) – C/da Archidero (km.24,800) – Pietrapiana (bar K2 riv. Tabacchi km.26,000) – Bivio Cassano Jonio (monte km.26,400) – C/da Santa Domenica (incrocio km.27,500) – Bivio Martire (Casa cantoniera km.28,100) – Castrovillari (Autostazione km.32,000).
- **Programma d'esercizio:**
- 2 c.c. feriali sul percorso intero di km.33,800, compresa la sola diramazione per la Stazione F. S. di Spezzano Albanese;
 - 2 c.c. feriali, nel periodo scolastico, sul percorso intero di km.33,800, compresa la sola diramazione per la Stazione F. S. di Spezzano Albanese;
 - 1 corsa feriale sul percorso intero di km. 33,800, compresa la sola diramazione per la Stazione F. S. di Spezzano Albanese;
 - 2 corse feriali, nel periodo scolastico, sul percorso di km. 33,800 Castrovillari – Terranova da Sibari compresa la sola diramazione per la Stazione F. S. di Spezzano Albanese;
- 13) ALTOMONTE – ROGGIANO GRAVINA – STAZIONE F. S. DI ROGGIANO GRAVINA / SAN MARCO ARGENTANO – COSENZA VIA A/3 DALLO SVINCOLO DI SPEZZANO ALBANESE ALLO SVINCOLO DI COSENZA NORD;**
- **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 66,300 con le seguenti fermate:**
Altomonte (Bottega del gelato km.0,000) – Bivio Boscari (km.4,400) – Casello Farneto (km.7,800) – Roggiano Gravina (Piazza Re D'Italia km.16,600) – Stazione F. S. di S. Marco Argentano / Roggiano Gravina (km.21,700) – Svincolo A/3 di Spezzano Albanese (pensilina km.24,600) – Svincolo A/3 di Cosenza Nord (km.59,500) – Istituto C.N.R. (km.59,800) – Parco Europa/Commenda (km.62,000) - Concessionaria FIAT Coscarella (km.63,300) – Cosenza (Autostazione km.66,300).
- **Programma d'esercizio:**
- 1 c.c. feriale sul percorso intero di km.66,300.
- 14) ACQUAFORMOSA - LUNGRO – FIRMO – COSENZA, CON DIRAMAZIONE, VIA A/3 DALLO SVINCOLO DI FIRMO ALLO SVINCOLO DI COSENZA NORD;**
- **Il servizio si svolge sul percorso di Km.72,300 + 6,300 di diramazione per la Stazione F. S. di Spezzano Albanese e con le seguenti fermate:**
Acquaformosa (Piazza V. Emanuele km.0,000) – Lungro (Riv. Tabacchi n° 1 km.4,600) – Bivio Salina (km.6,100) – Lungro (Ospedale km.7,200) – Piano dello Schiavo (km.9,900) - Firmo (Ufficio P. T. km.11,700) – Svincolo A/3 di Firmo (km.19,300) – Stazione F. S. di Spezzano Albanese (km.25,600) – Svincolo A/3 di Firmo (km.19,300) - Svincolo A/3 Cosenza Nord (km.65,500) - Istituto C.N.R. (km.65,800) – Parco Europa/Commenda (Casa cantoniera km.68,000) - Concessionaria FIAT Coscarella (km.69,300) – Cosenza (Autostazione km.72,300).
- **Programma d'esercizio:**
- 1 c.c. feriale sul percorso intero di km.84,900;
 - 1 c.c. feriale sul percorso parziale di km. 25,600, Acquaformosa – Stazione F. S. di Spezzano Albanese
- 15) ACQUAFORMOSA – LUNGRO – FIRMO – SPIAGGIA PINETA CASELLO 114 (STAGIONALE ESTIVA)**
- **Il servizio si svolge sul percorso di Km.48,900 con le seguenti fermate:**
Acquaformosa (Piazza V. Emanuele km.0,000)– Lungro (riv. Tabacchi n° 1 km.4,600) – Bivio Salina (km.6,100) – Piano dello Schiavo (km.9,900) - Firmo (Ufficio P.T. km.11,700) – Spiaggia Pineta Casello 114 (km.48,900).
- **Programma d'esercizio:**
- 1 c.c. feriale, nel periodo 01/07 – 31/08, sul percorso intero di km.48,900.
- 16) SARACENA – SAN BASILE - CASTROVILLARI – SPIAGGIA PINETA CASELLO 114 (STAGIONALE ESTIVA)**
- **Il servizio si svolge sul percorso di Km.53,700 con le seguenti fermate:**
Saracena (Piazza XX Settembre km.0,000) – Bivio Saracena (km.2,500) - San Basile (Piazza Scandenberg km.5,800) – Castrovillari (Autostazione km.12,100) – Bivio Millepini (km.47,500) – Spiaggia Pineta Casello 114 (km.53,700).
- **Programma d'esercizio:**
- 1 c.c. giornaliera, nel periodo 01/07 – 31/08, sul percorso intero di km.53,700.
- 17) ACQUAFORMOSA – LUNGRO – FIRMO – STABILIMENTI G. T. C. DI CAMMARATA DI CASTROVILLARI;**
- **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 23,100 con le seguenti fermate:**
Acquaformosa (Piazza V. Emanuele km.0,000) – Lungro (rivendita tabacchi n° 1 km.4,600) – Bivio Salina (km.6,100) – Lungro (Ospedale km.7,200) – Piano dello Schiavo (km.9,900) – Firmo (Ufficio P.T. km.11,700) – Bivio Inteca (km.19,600) – Stabilimenti G. T. C. di Cammarata di Castrovillari (km.23,100)
- **Programma d'esercizio:**
- 3 c.c. feriali sul percorso intero di km. 23,100;
 - 1 c.c. feriale sul percorso di km. 23,100 Stabilimenti G. T. C. - Acquaformosa;
 - 1 c.c. giornaliera sul percorso intero di km. 23,100;

per una produzione annua pari a bus x km. 989.390,400;

• PRESO ATTO:

- **che** la società *Ferrovie della Calabria S.r.l.* è in atto titolare di n. 31 autolinee di concessione regionale, con percorrenza annua totale – calcolata a preventivo 2004 – pari a 1.638.910,800 bus x Km.;
- **che** con l'istanza sopra richiamata *Ferrovie della Calabria S.r.l.* ha dichiarato di voler conferire alla costituenda A.T.I. "FERLOC" n. 12 autolinee regionali (per complessivi km. 738.335,00) delle trentuno in atto esercite;
- **che** con separata istanza – avanzata anch'essa in esecuzione dell'*Atto di indirizzo* sopra richiamato – *Ferrovie della Calabria S.r.l.* ha dichiarato di voler conferire le rimanenti diciannove autolinee regionali (per complessivi km. 900.575,800) ad altra costituenda A.T.I. tra la medesima *Ferrovie della Calabria S.r.l.* e l'impresa *Società Autolinee Vibonesi S.r.l.*, con sede in Tropea (VV);
- **che** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di socio unico di *Ferrovie della Calabria S.r.l.*, con nota del 10 giugno 2004 (trasmessa per opportuna conoscenza al Dipartimento Trasporti della Regione Calabria, dall'Amministratore Unico di *Ferrovie della Calabria S.r.l.*, con lettera prot. AU/394 del 17 giugno 2004), ha dichiarato di «ritenere opportuno che si proceda alla costituzione di A.T.I. fra la società *Ferrovie della Calabria S.r.l.* e le società *Autoservizi Locco S.r.l.* e *S.A.V. S.r.l.*»;
- **che** parere favorevole alla costituzione delle suddette A.T.I. è stato espresso anche dal Collegio Sindacale di *Ferrovie della Calabria S.r.l.*, per come si evince dalla lettura del verbale n. 08/2004 del 24 maggio 2004 pure trasmesso al Dipartimento Trasporti in allegato alla richiamata nota prot. AU/394 del 17 giugno 2004;

PRESO ATTO, inoltre:

- **che** l'*Accordo di Programma* stipulato in data 11 febbraio 2000 tra la Regione Calabria ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione – ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 422/1997 e successive modifiche ed integrazioni – prevede, tra le altre cose, all'art. 14, il trasferimento, a titolo gratuito, dallo Stato alla Regione, della proprietà di *Ferrovie della Calabria S.r.l.*;
- **che** ad oggi la Regione Calabria non ha esercitato il suddetto diritto di acquisizione delle quote societarie di *Ferrovie della Calabria S.r.l.*;
- **che** con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4383/FS del 10 marzo 2004, trasmesso all'Assessorato ai Trasporti della Regione Calabria con nota ministeriale prot. n. 03054 del 23.6.2004, è stata decretata, tra le altre cose, la conservazione della proprietà di *Ferrovie della Calabria S.r.l.* in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale socio unico, fino al completamento degli interventi per l'ammodernamento e la messa a norma delle infrastrutture ferroviarie gestite dalla medesima società;
- **che**, pertanto, fino al completamento degli interventi suddetti, la Regione Calabria non potrà acquisire a titolo gratuito le quote societarie e, conseguentemente, la proprietà di *Ferrovie della Calabria S.r.l.* in esecuzione dell'art. 14 dell'*Accordo di Programma* sopra richiamato;

• PRECISATO:

- **che** il presente decreto non costituisce modifica dell'*Accordo di Programma* stipulato – ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 422/1997 e successive modifiche ed integrazioni – in data 11 febbraio 2000 tra la Regione Calabria ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, riguardando esclusivamente modifiche concessionali alle autolinee di concessione regionale a seguito di domanda prodotta da *Ferrovie della Calabria S.r.l.* ai

sensi dell'*Atto di indirizzo* approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 481/2003;

• **RITENUTO:**

- **che** nel vigente contesto normativo ogni valutazione in merito alla gestione societaria di *Ferrovie della Calabria S.r.l.* ed alla determinazione di costituire aggregazioni con altre imprese compete esclusivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto unico proprietario delle quote societarie di *Ferrovie della Calabria S.r.l.*;
- **che**, di conseguenza, la Regione Calabria sia competente a valutare le suddette istanze, finalizzate al trasferimento delle richiamate concessioni alle A.T.I. "FERSAV" e "FERLOC", esclusivamente in ordine:
 - ✓ all'esistenza dei presupposti e requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'*Atto di indirizzo*;
 - ✓ al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema del T.P.L. fissati nell'*Atto di indirizzo*;
 - ✓ all'impiego proficuo, in termini economici, delle risorse finanziarie, umani e materiali a disposizione dei nuovi soggetti costituiti, attraverso l'unità di gestione;
 - ✓ al rispetto di tutte le altre prescrizioni fissate nell'*Atto di indirizzo*.

• **RIBADITO:**

- **che** in presenza dei presupposti e requisiti sopra richiamati si debba procedere alla costituzione delle Associazioni Temporanee di Imprese denominate "FERSAV" e "FERLOC" per decisione unilaterale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, socio unico dell'impresa *Ferrovie della Calabria S.r.l.*;

• **PRECISATO:**

- **che** lo "sdoppiamento" delle autolinee regionali in atto esercite in regime di concessione da *Ferrovie della Calabria S.r.l.* per la costituzione delle richiamate due A.T.I. "FERSAV" e "FERLOC" non costituisce violazione di alcuna norma fissata dall'*Atto di indirizzo*;
- **che**, infatti, la richiamata normativa regionale e l'*Atto di indirizzo* non proibisce alle imprese di servizi di trasporto pubblico di costituire due o più associazioni temporanee di imprese, sempre che ciascuna di esse risponda ai seguenti requisiti richiesti dallo stesso *Atto di indirizzo* (p. 2):
 - ✓ esercizio di autolinee finite di concessione regionale;
 - ✓ realizzazione, tramite una unicità di gestione dei servizi, di una produzione annua bus x Km non inferiore a 600.000 chilometri;
- **VISTA** la comunicazione della società *Impresa Autolinee Scura* a r.l. del 18 agosto 2004, acquisita al protocollo del Dipartimento Trasporti in data 27 agosto 2004 con prot. n. 8826, mediante la quale, con riferimento al procedimento relativo all'A.T.I. FERLOC, la predetta *Impresa Autolinee Scura* ha eccepito «a) la sovrapposizione degli autoservizi gestiti dalla Soc. Locco con gli autoservizi gestiti dalla scrivente, che in caso di approvazione dell'ATI perdurerebbe con notevole dispersione di risorse regionali; b) l'obbligo, e l'opportunità, di escludere dal campo di applicazione dell'atto di indirizzo i servizi gestiti a qualsiasi titolo dalle F.d.C. previsti nell'accordo di programma Stato - Regione Calabria»;
- **RITENUTE** infondate le sopra richiamate eccezioni della società *Impresa Autolinee Scura* a r.l. per i seguenti motivi:

- L'Atto di indirizzo non attribuisce al Dipartimento Trasporti poteri discrezionali circa la scelta dei vettori costituenti le associazioni temporanee di impresa, né il potere di definire negativamente proposte di aggregazioni societarie la cui finitimità dei servizi risultasse potenzialmente inferiore rispetto a quella che, in astratto, potrebbe realizzarsi con i servizi eserciti da altri vettori, ma solo la possibilità di esaminare e definire positivamente i piani di impresa, regolarmente presentati nei termini, che abbiano i requisiti previsti dall'*Atto di indirizzo*;
- La finitimità tra i servizi eserciti da *Ferrovie della Calabria S.r.l.* e *Locco S.r.l.* è oggettivamente riscontrabile tra le autolinee di concessione regionale: a) Cosenza – San Lorenzo del Vallo – Castrovillari con diramazione per Terme Spezzano e Scalo F.S. di Spezzano Albanese, in atto gestita dalla *Locco S.r.l.*; b) Terranova da Sibari – Spezzano Albanese – Castrovillari con diramazioni; c) Castrovillari – Spezzano Albanese – Tarsia – Cosenza (Via A3 dallo svincolo di Tarsia a quello di Cosenza Nord) con deviazione dallo svincolo A3 di Tarsia allo svincolo A3 di Firmo, in atto gestite da *Ferrovie della Calabria S.r.l.*, che si sovrappongono interamente da Cosenza a Spezzano Albanese e da quest'ultima località a Castrovillari. Ne consegue che il riferimento all'autolinea integrativa di cui all'*Accordo di Programma Castelluccio Inf. – Castrovillari – Spezzano Albanese – Cosenza*, fatto dalla I.A.S. S.r.l., risulta essere del tutto inconfidente;

• **ESAMINATA** l'istanza sopra richiamata e **verificato che:**

1. In ordine all'esistenza dei presupposti e requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'Atto di indirizzo:

- a) Le imprese istanti sono entrambe concessionarie di servizi regionali di TPL;
- b) L'Azienda *Ferrovie della Calabria S.r.l.* con le autolinee regionali sopra richiamate che intende conferire all'A.T.I. "FERLOC" sviluppa una produzione annua superiore a 600.000 Km., pari a 738.335,00 bus x km.;
- c) L'Azienda *Autoservizi Locco S.r.l.* sviluppa una produzione annua inferiore a 600.000 Km., pari a 251.055,40 bus x km.;
- d) Le imprese istanti realizzano, pertanto, nell'insieme una produzione annua superiore ai 600.000 Km., per come richiesto dal p. 2. dell'*Atto di indirizzo*;
- e) Le autolinee esercite sono limitrofe e finitime, per come richiesto dal p. 2. dell'*Atto di indirizzo*;
- f) La domanda di aggregazione contiene gli elementi e gli atti richiesti dall'*Atto di indirizzo* ed è stata presentata entro i 30 giorni dalla sua pubblicazione, in conformità alle disposizioni di cui ai pp. 1. e 2. dello stesso *Atto di indirizzo*;
- g) La forma di aggregazione aziendale proposta (A.T.I.) rientra tra quelle richieste dall'*Atto di indirizzo* (p. 2.) («... in una delle forme di società di capitale prevista dal Codice Civile, anche come Associazione Temporanea di Imprese, ...»);

2. In ordine al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema del TPL fissati nell'Atto di indirizzo:

- a) La proposta di aggregazione concorre, seppure minimamente, ad eliminare la frammentazione aziendale e quindi a ridurre il numero dei vettori in esercizio, prevedendo l'uscita dal sistema trasportistico regionale di un'azienda, la *Autoservizi Locco S.r.l.*, a limitata capacità produttiva (che sviluppa, cioè, una percorrenza annua inferiore a 600.000 Km);
- b) L'istanza si impegna a salvaguardare l'occupazione dei dipendenti inerenti ai servizi eserciti;

- c) L'istanza, fatto salvo e impregiudicato il giudizio specifico sul programma d'esercizio, si propone di assicurare i livelli di integrazione tra le diverse modalità di trasporto presenti sul territorio.
- d) L'istanza contiene una proposta di programma di esercizio che solo in parte razionalizza i servizi eserciti individualmente dalle aziende aggregate;
- e) Il programma di esercizio proposto risulta, comunque, sostanzialmente coerente con i risultati emersi in sede di monitoraggio dei relativi servizi espletato dal Dipartimento Trasporti - in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 580/2002 - al fine di individuare e conseguentemente eliminare quei servizi a bassissimo contenuto di traffico che non siano funzionali all'efficacia e all'efficienza della rete;
- f) L'istanza raggiunge l'ulteriore obiettivo di contenimento dell'ammontare dei contributi da erogare alle singole aziende in funzione della razionalizzazione dei servizi stessi;
- g) Il *Piano d'impresa* presentato a corredo dell'istanza non contiene un'adeguata «analisi delle risorse finanziarie, umane e materiali a disposizione del nuovo soggetto costituito e l'impiego proficuo in termini economici di dette risorse» (comma 2, punto e, dell'Atto di indirizzo), soprattutto con riferimento ai "costi" (personale e altro) ed ai "ricavi da traffico" che risultano entrambi indefiniti.

- **PRECISATO** che la proposta di *Programma di esercizio* contenuta nel *Piano d'impresa* presentato dalle aziende istanti prevede quanto segue:

Autolinea Cosenza-S.Lorenzo del Vallo-Castrovillari con diramazione per Terme di Spezzano e Scalo Spezzano Albanese:

- a) Le corse I e VI (corse feriali previste in atto sul percorso intero, con partenza da Cosenza alle ore 7.00 e da Castrovillari alle ore 12.00) vengono limitate al tratto Cosenza – S. Lorenzo del Vallo e pertanto le stesse corse vengono soppresse sull'itinerario S. Lorenzo del Vallo – Terme Spezzano Albanese – Scalo Spezzano Albanese – Castrovillari;
- b) Le corse VII e IV (corse feriali sul percorso parziale S. Lorenzo del Vallo Scalo Spezzano Albanese, in atto previste in partenza da S. Lorenzo del Vallo alle ore 10.30 e dallo Scalo di Spezzano Albanese alle ore 11.10) vengono soppresse sull'intero percorso in quanto le esigenze del ridotto traffico interessato possono essere soddisfatte sufficientemente dai servizi eserciti nella zona da *Ferrovie della Calabria S.r.l.*;

- **CONSIDERATO:**

- che il Piano di impresa raggiunge, tramite una gestione unitaria, l'obiettivo di ridurre, seppure di una sola unità, il numero di vettori che sviluppano una percorrenza annua inferiore a 600.000 Km.;
- che la proposta attestazione a S. Lorenzo del Vallo della corsa feriale in atto prevista sul percorso intero nell'ambito dell'autolinea Cosenza - San Lorenzo del Vallo - Castrovillari con diramazione per Terme di Spezzano e Scalo Spezzano Albanese, di fatto eliminerebbe l'unico collegamento infra mattutino tra S. Lorenzo del Vallo, Terme Spezzano e Castrovillari, atteso che le corse esercite attualmente da *Ferrovie della Calabria S.r.l.* nell'ambito dell'autolinea Terranova da Sibari – Spezzano Albanese – Castrovillari, non transitano da San Lorenzo del Vallo e da Terme Spezzano. Allo scopo di garantire tale collegamento con Castrovillari, sede di Ospedale e di molti pubblici uffici, la coppia di corse feriale in questione dovrà essere attestata allo Scalo F.S. di Spezzano Albanese e posta in coincidenza, tramite apposite lievi modifiche di orario, con la coppia di corse sul percorso intero della menzionata autolinea Terranova da Sibari – Spezzano Albanese –

Castrovillari, previste in partenza da Terranova da Sibari alle ore 7.59 e da Castrovillari alle ore 13.05 (orario, quest'ultimo, opportunamente anticipato di un'ora e cinque minuti rispetto a quello in atto autorizzato);

• **EVIDENZIATO:**

- **che** in sede istruttoria il Dipartimento Trasporti, anche in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 580/2002, ha disposto ed effettuato il monitoraggio di tutti i servizi automobilistici attualmente eserciti dall'Azienda *Autoservizi Locco S.r.l.*;
- **che** con nota prot. n. 7985 del 15 luglio 2004 il Dipartimento Trasporti comunicava alle due aziende istanti la nuova produzione chilometrica complessiva annuale, pari a 971.127,600 bus x km., calcolata sulla scorta dei dati di traffico emersi in sede di monitoraggio e tenuto conto delle effettive esigenze del territorio e dell'utenza;
- **che** con la medesima nota l'Amministrazione Regionale ha invitato le due aziende istanti a voler integrare la documentazione prodotta (Piano d'Impresa) attraverso la presentazione di un adeguato conto economico (costi/ricavi) comparativo della precedente gestione individuale, su modulo predisposto dallo stesso Dipartimento, rapportato alla nuova produzione chilometrica, contenente l'analisi dettagliata delle risorse finanziarie, umane e materiali a disposizione della costituenda A.T.I., allo scopo di verificare l'impiego proficuo in termini economici di dette risorse, per come richiesto espressamente dall'*Atto d'indirizzo* (p. 2, lettera c);
- **che** le aziende in parola, con nota del 27 luglio 2004, acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti con prot. n. 8453 del 03 agosto 2004, hanno contestualmente presentato il suddetto conto economico da cui si rileva che l'odierno procedimento di razionalizzazione comporta una sensibile diminuzione del deficit di esercizio del nuovo soggetto giuridico denominato Associazione Temporanea di Imprese "FERLOC" a fronte degli elevati disavanzi fino ad oggi realizzati da entrambe le citate aziende ed assicura il mantenimento dell'occupazione in essere;
che in allegato alla medesima nota le aziende istanti hanno trasmesso copia autentica dell'atto notarile di costituzione dell'Associazione Temporanea di imprese denominata "FERLOC" tra le medesime aziende *Ferrovie della Calabria S.r.l.* (capogruppo) e *Autoservizi Locco S.r.l.* (mandataria);
- **che** nel corso dell'istruttoria, il Dipartimento Trasporti, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 241/1990, ha ripetutamente consentito alle citate aziende di partecipare al procedimento e di accedere ai relativi atti;

• **RITENUTO:**

- che sulla base di tutte le considerazioni esposte in narrativa e tenuto conto delle osservazioni esposte dai soggetti interessati nel corso del procedimento, si renda necessario adeguare nel modo di seguito indicato i programmi di esercizio delle autolinee sopra elencate:

1) **FEDULA-S.LORENZO DEL VALLO-COSENZA;**

➤ **Programma di esercizio:**

- a) 1 c.c. feriale sul percorso intero, di km. 63,600;
- b) 1 c.c. giornaliera sul percorso S. Lorenzo del Vallo - Cosenza di km. 54,00;
- c) 1 c.c. pomeridiana sul percorso S. Lorenzo del Vallo - Cosenza, nel solo periodo scolastico di km.54,00.

2) **TARSIA-MARINA DI SCHIAVONEA CON DIRAMAZIONE PER SPEZZANO ALBANESE (STAGIONALE ESTIVA);**

➤ **Programma di esercizio:**

- a) 1 c.c. sul percorso intero, compresa la diramazione, di km. 42,900, nei soli giorni di martedì, giovedì e domenica del periodo stagionale estivo 01/07 - 15/09.

3) COSENZA-S.LORENZO DEL VALLO-CASTROVILLARI CON DIRAMAZIONE PER TERME DI SPEZZANO E SCALO SPEZZANO ALBANESE;

➤ **Programma di esercizio:**

- a) 1 c.c. feriale sul percorso parziale Cosenza – Stazione F.S. di Spezzano Albanese, compresa la diramazione, di km. 63,900, in coincidenza, sia all'andata che al ritorno, allo Scalo ferroviario di Spezzano Albanese, con la coppia di corse sul percorso intero della menzionata autolinea Terranova da Sibari – Spezzano Albanese – Castrovillari, prevista in atto in partenza da Terranova da Sibari alle ore 7.59 e da Castrovillari alle ore 12.00;
- b) 1 c.c. feriale S. Lorenzo del Vallo - Cosenza di km. 53,400;
- c) 1 c.c. scolastica S. Lorenzo del Vallo - Cosenza di km. 53,400;
- d) 2 c.c. scolastica S. Lorenzo del Vallo - Castrovillari, compresa la diramazione per Terme di Spezzano, di km. 28,500;
- e) 2 c.c. giornaliere Bivio Terme-Terme di Spezzano di km. 0,300 per il solo periodo 01/06 – 30/09.

4) TARSIA-TREBISACCE CON DIRAMAZIONE PER SPEZZANO ALBANESE E PINETA CASELLO 114 (STAGIONALE ESTIVA);

➤ **Programma di esercizio:**

- a) 1 c.c. sul percorso intero, comprese le diramazioni, di km. 57,100, nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica del periodo stagionale estivo 15/07 – 15/09.

5) TARSIA - SPEZZANO ALBANESE - S.LORENZO DEL VALLO-GUARDIA PIEMONTESE - PAOLA, CON DIRAMAZIONE PER FUSCALDO MARINA E GUARDIA TERME (STAGIONALE ESTIVA);

➤ **Programma di esercizio:**

- a) 1 c.c. feriale sul percorso intero, comprese le diramazioni, di km. 79,900, nel solo periodo 01/07 – 31/08;

6) CASTROVILLARI – SPEZZANO ALBANESE – TARSIA – COSENZA (VIA AUTOSTRADA DALLO SVINCOLO A/3 DI TARSIA ALLO SVINCOLO A/3 DI COSENZA NORD), CON DEVIAZIONE DALLO SVINCOLO A/3 DI TARSIA, ALLO SVINCOLO A/3 DI FIRMO;

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 74,600 e sul percorso deviato di km. 74,100 con le seguenti fermate:**

➤ **Programma d'esercizio:**

- f) 1 c. feriale sul percorso di km. 74,600 Castrovillari – Cosenza, senza deviazione;
- g) 1 c. feriale sul percorso di km. 74,100 Cosenza- Castrovillari sul percorso deviato;
- h) 1 c. c. feriale nel periodo scolastico sul percorso intero non deviato di km. 74,600;
- i) 1 c. c. feriale sul percorso parziale di km. 32,800 Tarsia - Castrovillari;
- j) 1 c.c. feriale nel periodo scolastico sul percorso parziale di km. 19,000 Bv. Scalo F. S. di Spezzano Albanese - Castrovillari;

7) CASTROVILLARI - LUNGRO – ACQUAFORMOSA – S. SOSTI – S. AGATA D'ESARO – BELVEDERE MARITTIMO – STAZIONE F. S. DI DIAMANTE

➤ **Programma d'esercizio:**

- a) 1 c.c. feriale sul percorso intero di km.99,200;
- b) 1 c.c. feriale sul percorso parziale di km. 90,900 Castrovillari – Stazione F. S. di Belvedere Marittimo;

8) SARACENA – CASTROVILLARI, CON PROLUNGAMENTO SCOLASTICO A CONTRADA ZOCCALIA

➤ **Programma d'esercizio:**

- a) 6 c.c. feriali sul percorso di km. 12,100 Saracena - Castrovillari;
- b) 1 corsa feriale sul percorso di km. 17,900 Contrada Zoccalia – Castrovillari;
- c) 1 corsa feriale sul percorso di km.12,100 Castrovillari – Saracena;
- d) 5 c.c. feriali, nel periodo scolastico, sul percorso di km. 12,100 Saracena - Castrovillari;
- e) 1 corsa feriale, nel periodo scolastico, sul percorso di km.12,100 Saracena – Castrovillari

9) CASTROVILLARI – STAZIONE F. S. DI SIBARI (AUTOLINEA STAGIONALE)

➤ **Programma d'esercizio:**

- a) 1 c.c. feriale sul percorso intero di km.35,600

10) ACQUAFORMOSA - CASTROVILLARI

➤ **Programma d'esercizio:**

- a) 1 c.c. feriale sul percorso intero di km.39,000;
- b) 1 corsa feriale sul percorso intero di km.39,000;
- c) 1 c.c. feriale, nel periodo scolastico, sul percorso parziale di km. 34,400 Lungro – Castrovillari;
- d) 1 corsa feriale, nel periodo scolastico, sul percorso parziale di km.29,100 Piano dello Schiavo – Castrovillari;
- e) 2 corse feriali, nel periodo scolastico, sul percorso di km.39,000 Castrovillari – Acquafornosa;
- f) 1 corsa feriale, nel periodo scolastico, sul percorso parziale di km. 34,400 Castrovillari – Lungro.

11) ALTOMONTE – STAZIONE F. S. DI SPEZZANO ALBANESE

➤ **Programma d'esercizio:**

- a) 1 c.c. feriale sul percorso intero, di km.41,900, compresa la diramazione;
- b) 1 corsa feriale sul percorso intero, di km.29,700 esclusa la diramazione;

- c) 1 corsa feriale sul percorso parziale di km.41,900, Stazione F. S. di Spezzano Albanese – Altomonte, compresa la diramazione
- 12) **TERRANOVA DA SIBARI – SPEZZANO ALBANESE – CASTROVILLARI, CON DIRAMAZIONI**
 ➤ **Programma d'esercizio:**
 e) 2 c.c. feriali sul percorso intero di km.33,800, compresa la sola diramazione per la Stazione F. S. di Spezzano Albanese;
 f) 2 c.c. feriali, nel periodo scolastico, sul percorso intero di km.33,800, compresa la sola diramazione per la Stazione F. S. di Spezzano Albanese;
 g) 1 corsa feriale sul percorso intero di km. 33,800, compresa la sola diramazione per la Stazione F. S. di Spezzano Albanese;
 h) 2 corse feriali, nel periodo scolastico, sul percorso di km. 33,800 Castrovillari – Terranova da Sibari compresa la sola diramazione per la Stazione F. S. di Spezzano Albanese;
- 13) **ALTOMONTE – ROGGIANO GRAVINA – STAZIONE F. S. DI ROGGIANO GRAVINA / SAN MARCO ARGENTANO – COSENZA VIA A/3 DALLO SVINCOLO DI SPEZZANO ALBANESE ALLO SVINCOLO DI COSENZA NORD;**
 ➤ **Programma d'esercizio:**
 a) 1 c.c. feriale sul percorso intero di km.66,300.
- 14) **ACQUAFORMOSA - LUNGRO – FIRMO – COSENZA, CON DIRAMAZIONE, VIA A/3 DALLO SVINCOLO DI FIRMO ALLO SVINCOLO DI COSENZA NORD;**
 ➤ **Programma d'esercizio:**
 a) 1 c.c. feriale sul percorso intero di km.84,900;
 b) 1 c.c. feriale sul percorso parziale di km. 25,600, Acquaformosa – Stazione F. S. di Spezzano Albanese
- 15) **ACQUAFORMOSA – LUNGRO – FIRMO – SPIAGGIA PINETA CASELLO 114 (STAGIONALE ESTIVA)**
 ➤ **Programma d'esercizio:**
 b) 1 c.c. feriale, nel periodo 01/07 – 31/08, sul percorso intero di km.48,900.
- 16) **SARACENA – SAN BASILE - CASTROVILLARI – SPIAGGIA PINETA CASELLO 114 (STAGIONALE ESTIVA)**
 ➤ **Programma d'esercizio:**
 a) 1 c.c. giornaliera, nel periodo 01/07 – 31/08, sul percorso intero di km.53,700.
- 17) **ACQUAFORMOSA – LUNGRO – FIRMO – STABILIMENTI G. T. C. DI CAMMARATA DI CASTROVILLARI;**
 ➤ **Programma d'esercizio:**
 a) 3 c.c. feriali sul percorso intero di km. 23,100;
 b) 1 c.c. feriale sul percorso di km. 23,100 Stabilimenti G. T. C. - Acquaformosa;
 c) 1 c.c. giornaliera sul percorso intero di km. 23,100;

per una produzione annua pari **971.494,800 bus x km.** calcolata a preventivo sulla base dei giorni feriali del calendario 2004 e dei programmi scolastici 2002/2003 e 2003/2004, da aggiornare annualmente in applicazione della L. R. n. 18/2001 secondo i rispettivi giorni feriali o scolastici;

• **PRESO ATTO:**

- **che** la proposta del Programma di esercizio presentata dalle *Aziende Ferrovie della Calabria S.r.l.* e *Autoservizi Locco S.r.l.*, integrata con le ulteriori modificazioni apportate dal Dipartimento Trasporti, quali è dato rilevare dai nuovi programmi di esercizio sopra riportati, realizza, nel complesso, una **riduzione della produzione annua pari a 17.895,800 bus x km.;**
- **che**, in particolare, sulle autolinee in atto esercite dall'impresa *Autoservizi Locco S.r.l.* (soggetta all'azione di razionalizzazione prevista dall'art. 27 della citata L.R. n. 23/1999) viene realizzata una riduzione della produzione annua bus x km. pari al **7,13 %** rispetto a quella assunta a preventivo nell'anno 2004, da ritenersi in linea con gli obiettivi di razionalizzazione del sistema trasportistico regionale stabiliti dalla normativa regionale e dall'*Atto di indirizzo* sopra richiamati;

• RIBADITO:

- **che** obiettivo primario della riforma è la razionalizzazione di un sistema di trasporto regionale antieconomico e improduttivo che nel corso degli anni ha causato rilevanti deficit aziendali in larga parte già coperti dall'Ente concedente;
- **che** è atto dovuto per il Dipartimento Trasporti definire i procedimenti di razionalizzazione in ottemperanza agli obiettivi fissati dalla Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, con particolare riferimento alla necessità di eliminare sovrapposizioni e parallelismi tra diversi vettori, per cui il trasferimento delle concessioni in capo alla costituita A.T.I. "FERLOC" non può tradursi nel trasferimento automatico della somma dei programmi di esercizio già eserciti dai singoli concessionari associati;
- **che** il sistema del trasporto pubblico calabrese è attualmente caratterizzato da una situazione di anomala polverizzazione aziendale e da servizi eserciti senza un effettivo controllo sull'efficacia e sull'efficienza degli stessi rispetto alle esigenze effettive della domanda di traffico e sull'economia del sistema rispetto alle risorse pubbliche impiegate;
- **che** tale situazione è stata più volte segnalata nell'azione di controllo da parte della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Calabria - e che la Giunta regionale ha disposto, con propri atti deliberativi, precisi indirizzi al Dipartimento Trasporti per conseguire, tramite un complesso e totale monitoraggio dei servizi e l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi, il risanamento tecnico ed economico del settore;
- **che**, in esecuzione di queste direttive sono state monitorate anche le autolinee esercite dalla *Autoservizi Locco S.r.l.* e rilevate situazioni non rispondenti al concreto e pubblico interesse;
- **che** il rilevamento dei dati di traffico ha validità probante sull'effettiva domanda di traffico inerente alle corse in oggetto;
- **che** il monitoraggio è stato eseguito a più riprese, in date diverse, e su tratte che hanno ampio valore significativo in funzione trasportistica sulle autolinee sopra elencate;
- **che** i dati di traffico sono stati assunti in distinte rilevazioni, a sostegno di risultati che non possono essere definiti come occasionali ovvero anomali;
- **che** il numero di viaggiatori riscontrato sulle corse parzialmente o totalmente soppresse è sempre risultato al di sotto dei limiti numerici indicati dalla Giunta Regionale nella menzionata deliberazione n. 580/2002;
- **che** l'univocità delle risultanze dei monitoraggi conferma la validità dei risultati acquisiti;

• CONSTATATO:

- **che** le corse, di cui viene disposta la soppressione totale o parziale, per il loro bassissimo contenuto di traffico, hanno le caratteristiche di riferimento individuate dalla Giunta Regionale;
- **che** le corse totalmente o parzialmente soppresse non sono identificabili come servizi indispensabili per i seguenti motivi:
 - a) non devono soddisfare una domanda di trasporto scolastico o di pendolarismo lavorativo in quanto orientate in senso inverso alla normale corrente di traffico o previste in orari non compatibili con l'inizio o la fine delle lezioni o dei turni lavorativi in genere;
 - b) non devono soddisfare domanda di trasporto con strutture sanitarie, produttive o simili se non occasionalmente e in ogni caso in modo discontinuo e con debole domanda;

• RITENUTO:

- **che** sussistano tutte le condizioni previste dalla Giunta Regionale per la soppressione delle corse non più presenti nei nuovi programmi di esercizio sopra riportati, in quanto non più rispondenti ad un concreto e attuale interesse pubblico, in esecuzione della citata delibera di G. R. n. 580/2002;

- **EVIDENZIATO:**

- **che** è stato assunto il parere favorevole della Commissione Tecnica nominata dalla Giunta regionale con decreto dirigenziale n. 15222 del 27 ottobre 2003 a supporto dell'attività istruttoria del Dipartimento Trasporti;
- **che** è stato assunto il parere favorevole delle Organizzazioni Sindacali, ai sensi della prescrizione dell'Atto d'indirizzo;
- **che**, con note prot. nn. 9831 e 9832 del 19 settembre 2003 è stata data notizia alle aziende interessate dell'inizio del procedimento definito con il presente provvedimento;

- **RIBADITO:**

- **che** alle aziende interessate sono stati assicurati durante il corso dell'istruttoria i diritti di informazione e di accesso previsti dalla legge 241/1990 e dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;

- **TENUTO CONTO:**

- **che** sono stati regolarmente versati, fino al 2004, sia la tassa di concessione regionale che il contributo di sorveglianza relativi alle autolinee sopra menzionate;

- **RIBADITO:**

- **che** il presente provvedimento trova fondamento giuridico:
 - a) nella deliberazione di Giunta Regionale n. 306 del 10 aprile 2001 per quanto attiene agli indirizzi da osservare per l'esame delle domande delle imprese concessionarie di trasporto pubblico locale d'interesse regionale tendenti ad ottenere modificazioni nell'assetto aziendale dei servizi;
 - b) nella Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, L. R., per quanto attiene gli obiettivi di riforma del trasporto pubblico locale;
 - c) nella Legge regionale 13 agosto 2001, n. 18 per quanto attiene all'obbligo di razionalizzare i servizi regionali gestiti da aziende con produzione annua inferiore a 600.000 km;
 - d) nella deliberazione di Giunta Regionale n. 580 dell'8 luglio 2002, per quanto riguarda le azioni di risanamento tecnico ed economico dei servizi attualmente eserciti;
 - e) nella deliberazione di Giunta Regionale n. 481 del 30 giugno 2003, per quanto riguarda i criteri e le procedure di attuazione della l'art. 27 della L. R. 23/1999 e successive modifiche;

- **VISTI:**

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/06/1999;
- la L.R. n. 23 del 7 agosto 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 2 maggio 2001 n. 7;
- la Legge regionale 13 agosto 2001 n. 18;
- la Deliberazione della Giunta regionale n.481 del 30 giugno 2003;

D E C R E T A

- A)** di richiamare ed approvare le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa come parte integrante del presente atto;
- B)** di approvare la domanda di aggregazione - in Associazione Temporanea di Imprese denominata "FERLOC" - avanzata dalle aziende *Ferrovie della Calabria S.r.l.* e *Autoservizi*

Locco S.r.l. in esecuzione dell'Atto di indirizzo in materia di razionalizzazione del trasporto pubblico locale, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 481 del 30 giugno 2003;

C) di approvare il Piano di Impresa ed il Programma di esercizio (quest'ultimo per come integrato e modificato dal Dipartimento Trasporti, nei termini riportati alla successiva lettera D)) dell'Associazione Temporanea di Imprese denominata "FERLOC", costituita tra le aziende **Ferrovie della Calabria S.r.l. e Autoservizi Locco S.r.l.**;

D) di autorizzare, con decorrenza 15 settembre 2004, il trasferimento delle concessioni delle autolinee sotto elencate, già assentite alle imprese Ferrovie della Calabria S.r.l. e Autoservizi Locco S.r.l., alla predetta Associazione Temporanea di Imprese denominata "FERLOC", che le dovrà esercire alle condizioni e con le modalità seguenti:

1) FEDULA-S.LORENZO DEL VALLO-COSENZA;

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 63,600, con le seguenti fermate:**

Fedula (km.0,000) – Cavalcavia (km.2,600) – Ponte Esaro (km.4,500) – S.Lorenzo del Vallo (Piazza km.9,600) – Spezzano Albanese (P.zza Matteotti km.11,100) – Bivio S:Salvatore (km.13,100) – Tarsia Monumento (km.18,800) – Svincolo Autostradale Tarsia (km.25,300) – Stazione Mongrassano/Cervicati (km.31,900) – Bivio Stazione Torano (km.38,800) – Bivio Acri (km.47,200) – Bivio Mavigliano (km.51,700) – Scalo Castiglione (km.57,200) – Cosenza (Autostazione km.63,600).

➤ **Programma di esercizio:**

- a) 1 c.c. feriale sul percorso intero, di km. 63,600;
- b) 1 c.c. giornaliera sul percorso S. Lorenzo del Vallo - Cosenza di km. 54,00;
- c) 1 c.c. pomeridiana sul percorso S. Lorenzo del Vallo - Cosenza, nel solo periodo scolastico di km.54,00.

2) TARSIA-MARINA DI SCHIAVONEA CON DIRAMAZIONE PER SPEZZANO ALBANESE (STAGIONALE ESTIVA);

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 38,500 + 2,200 di diramazione, con le seguenti fermate:**

Tarsia (Monumento km.0,000) – Bivio S. Salvatore (km.5,500, solo itinerario) – Spezzano Albanese (km.7,700) – Bivio S. Salvatore (km.5,500, solo itinerario) – Terranova di Sibari (Monumento km.10,300) – Marina di Schiavonea (Piazza Portofino km.38,500).

➤ **Programma di esercizio:**

- a) 1 c.c. sul percorso intero, compresa la diramazione, di km. 42,900, nei soli giorni di martedì, giovedì e domenica del periodo stagionale estivo 01/07 – 15/09.

3) COSENZA-S.LORENZO DEL VALLO-CASTROVILLARI CON DIRAMAZIONE PER TERME DI SPEZZANO E SCALO SPEZZANO ALBANESE;

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 81,300 + 0,300 + 0,300 di diramazioni, con le seguenti fermate:**

Cosenza (Autostazione km. 0,000) – Scalo Castiglione (km.6,400) – Svincolo Autostradale Cosenza Nord (km.7,000) – Svincolo Autostradale Tarsia (km.37,700) – Tarsia (Monumento km.44,200) – Svincolo S.Lorenzo (km.49,900) – Spezzano Albanese (Piazza km.51,900) – S.Lorenzo del Vallo (km.53,400) – Ponte Esaro (km.58,500) – Bivio Terme (km.60,700) – Terme di Spezzano Albanese (km.61,000) – Bivio Terme (km.60,700) – Bivio S.S.19 (km.61,900) – Bivio Stazione di Spezzano Albanese (km.63,000) – Stazione di Spezzano Albanese (km.63,300) – Bivio Stazione di Spezzano Albanese (km.63,000) – Bivio Martire (km.78,100, solo itinerario) – Castrovillari (Autostazione km.81,300).

➤ **Programma di esercizio:**

- a) 1 c.c. feriale sul percorso parziale Cosenza – Stazione F.S. di Spezzano Albanese, compresa la diramazione, di km. 63,900;
- b) 1 c.c. feriale S. Lorenzo del Vallo - Cosenza di km. 53,400;
- c) 1 c.c. scolastica S. Lorenzo del Vallo - Cosenza di km. 53,400;
- d) 2 c.c. scolastica S. Lorenzo del Vallo - Castrovillari, compresa la diramazione per Terme di Spezzano, di km. 28,500;
- e) 2 c.c. giornaliere Bivio Terme-Terme di Spezzano di km. 0,300 per il solo periodo 01/06 – 30/09.

4) TARSIA-TREBISACCE CON DIRAMAZIONE PER SPEZZANO ALBANESE E PINETA CASELLO 114 (STAGIONALE ESTIVA);

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 52,100 + 2,200 + 0,300 di diramazioni, con le seguenti fermate:**

Tarsia (Monumento km.0,00) – Bivio S. Salvatore (km.5,500, solo itinerario) – Spezzano Albanese (Piazza Matteotti km.7,700) – Bivio S. Salvatore (km.5,500, solo itinerario) – Terranova di Sibari (Monumento km.10,300) – Lido di Villapiana (km.44,500, solo itinerario) – Pineta Casello 114 (km.44,800) – Lido di Villapiana (km.44,500, solo itinerario) – Trebisacce (km.52,100).

➤ **Programma di esercizio:**

- a) 1 c.c. sul percorso intero, comprese le diramazioni, di km. 57,100, nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica del periodo stagionale estivo 15/07 – 15/09.

- 5) **TARSIA - SPEZZANO ALBANESE - S. LORENZO DEL VALLO - GUARDIA PIEMONTESE - PAOLA, CON DIRAMAZIONE PER FUSCALDO MARINA E GUARDIA TERME (STAGIONALE ESTIVA);**
- **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 77,500+0,500+0,700 di diramazioni, con le seguenti fermate:**
Tarsia (km.0,000) – Bivio S. Salvatore (km.5,700) – Spezzano Albanese (piazza Matteotti km.7,700) – S. Lorenzo del Vallo (km.9,200) – Svincolo Varco Bufalo (km.29,200, solo itinerario) – Svincolo Guardia Piemontese Terme (km.61,900, solo itinerario) – Guardia Piemontese Terme (km.62,400) – Svincolo Guardia Piemontese Terme (km.61,900, solo itinerario) – Guardia Piemontese Marina (km.64,800) – Bivio Fuscaldo Marina (km.71,100, solo itinerario) – Fuscaldo Marina (km.71,800) – Bivio Fuscaldo Marina (km.71,100, solo itinerario) – Marina di Paola (km.77,500).
 - **Programma di esercizio:**
 - a) 1 c.c. feriale sul percorso intero, comprese le diramazioni, di km. 79,900, nel solo periodo 01/07 – 31/08;
- 6) **CASTROVILLARI – SPEZZANO ALBANESE – TARSIA – COSENZA (VIA AUTOSTRADA DALLO SVINCOLO A/3 DI TARSIA ALLO SVINCOLO A/3 DI COSENZA NORD), CON DEVIAZIONE DALLO SVINCOLO A/3 DI TARSIA, ALLO SVINCOLO A/3 DI FIRMO;**
- **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 74,600 e sul percorso deviato di km. 74,100 con le seguenti fermate:**
Percorso "A" deviato
Castrovillari (Autostazione km.0,000) – Bivio Martire (km.3,900) – C/da Santa Domenica (km.4,500) – Bv. Cassano Ionio Monte (km.5,600) – Pietrapiana (bar K2 riv. Tabacchi km.6,000) – C/da Archidero (km.7,200) – Vigne (bar "La Baracca" km.8,300) – Magnopoco (Casale Iaconis km.9,200) – Bianchino (altezza bar "Del Sole" km.10,600) – Varco Amendola/Bv. Cerretti (km.12,800) – Bv. Cammarata (km.16,500) – Bv. Stazione F. S. di Spezzano Albanese (km.19,000) – Spezzano Albanese (Piazza Gramsci km.25,400) – Tarsia S. S. 19 (numero civico 2 km.32,800) – Inneso A/3 di Tarsia (km.39,100) – Sv. A/3 Cosenza nord (km.67,800) – Istituto C. N. R. (km.68,100) – Parco Europa/Commenda (km.70,300) – Concessionaria Fiat Coscarella (km.71,600) – Cosenza (Autostazione km.74,600).
Percorso "B" deviato
Castrovillari (Autostazione km.0,000) – Bivio Martire (km.3,900) – C/da Santa Domenica (km.4,500) – Bv. Cassano Ionio Monte (km.5,600) – Pietrapiana (bar K2 riv. Tabacchi km.6,000) – C/da Archidero (km.7,200) – Vigne (bar "La Baracca" km.8,300) – Magnopoco (Casale Iaconis km.9,200) – Bianchino (altezza bar "Del Sole" km.10,600) – Varco Amendola/Bv. Cerretti (km.12,800) – Bv. Cammarata (km.16,500) – Inneso A/3 di Firmo (km.19,200) – Sv. A/3 di Tarsia (km.37,900) – Sv. A/3 Cosenza nord (km.67,300) – Istituto C. N. R. (km.67,600) – Parco Europa/Commenda (km.69,800) – Concessionaria Fiat Coscarella (km.71,100) – Cosenza (Autostazione km.74,100).
 - **Programma d'esercizio:**
 - a) 1 c. feriale sul percorso di km. 74,600 Castrovillari – Cosenza, senza deviazione;
 - b) 1 c. feriale sul percorso di km. 74,100 Cosenza- Castrovillari sul percorso deviato;
 - c) 1 c. c. feriale nel periodo scolastico sul percorso intero non deviato di km. 74,600;
 - d) 1 c. c. feriale sul percorso parziale di km. 32,800 Tarsia - Castrovillari;
 - e) 1 c.c. feriale nel periodo scolastico sul percorso parziale di km. 19,000 Bv. Scalo F. S. di Spezzano Albanese - Castrovillari;
- 7) **CASTROVILLARI - LUNGRO – ACQUAFORMOSA – S. SOSTI – S. AGATA D'ESARO – BELVEDERE MARITTIMO – STAZIONE F. S. DI DIAMANTE**
- **Il servizio si svolge sul percorso di Km.95,000 + km.1,800 +km.0,300 di diramazioni per Belvedere Marittimo e Belvedere Marittimo Stazione F. S. con le seguenti fermate:**
Castrovillari (Autostazione km.0,000) – San Basile (Piazza Scandenberg km.6,300) – Bv. Saracena (km.9,600) – C/da Cocozza (km.14,100) – C/da Zoccalia (km.16,200) – C/da Cummo (km.18,100) – Bv. Firmo (km.23,300) – Piano dello Schiavo (km.24,400) Lungro (Ospedale km.27,100) – Lungro (riv.tabacchi n°1 km.29,700) – Acquaformosa (Piazza V. Emanuele km.34,300) – Bv. San Donato di Ninea (km.42,700) – Bv. Policastello (km.45,600) – San Sosti (Stazione di servizio km.50,900) – Bv. Mottafollone (km.52,700) – Bv. Malvito (km.57,800) – Sant'Agata D'Esaro (Piazza V. Emanuele pensilina km.64,300) – Bv. San Gineto (km.78,700) – Botteghino (km.81,000) – Bv. S. S. 18 (km.85,000) – Bv. Belvedere Marittimo (km.86,100) – Belvedere Marittimo (Piazza G. Amellino km.87,900) – Bv. Belvedere Marittimo (km.86,100) – C/da Sant'Antonio (km.86,400) – Bv. Belvedere Marittimo (Stazione F. S. km. 87,000) – Belvedere Marittimo (Stazione F. S. km.87,300) – Bv. Belvedere Marittimo (Stazione F. S. km. 87,000) – Diamante (Piazzale Stazione F. S. km.95,000)
 - **Programma d'esercizio:**
 - a) 1 c.c. feriale sul percorso intero di km.99,200;
 - b) 1 c.c. feriale sul percorso parziale di km. 90,900 Castrovillari – Stazione F. S. di Belvedere Marittimo;
- 8) **SARACENA – CASTROVILLARI, CON PROLUNGAMENTO SCOLASTICO A CONTRADA ZOCCALIA**
- **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 17,900 con le seguenti fermate:**
Contrada Zoccalia (km.0,000) – Bv. Contrada Cocozza (km.2,100) – Saracena (Piazza XX Settembre km.5,800) – Bivio Saracena (km.8,300) – S. Basile (km.11,600) – Castrovillari (Autostazione km.17,900).
 - **Programma d'esercizio:**
 - f) 6 c.c. feriali sul percorso di km. 12,100 Saracena - Castrovillari;
 - g) 1 corsa feriale sul percorso di km. 17,900 Contrada Zoccalia – Castrovillari;
 - h) 1 corsa feriale sul percorso di km.12,100 Castrovillari – Saracena;

- i) 5 c.e. feriali, nel periodo scolastico, sul percorso di km. 12,100 Saracena - Castrovillari;
- j) 1 corsa feriale, nel periodo scolastico, sul percorso di km.12,100 Saracena - Castrovillari

9) CASTROVILLARI - STAZIONE F. S. DI SIBARI (STAGIONALE)

- **Il servizio si svolge sul percorso di Km.35,600 con le seguenti fermate:**
Castrovillari (Autostazione km.0,000) - Vigne (km.8,300) - Bianchino (km.10,600) - Bivio Cassano Jonio (km.15,200) - Bivio Cammarata (km.16,600) - Stazione F. S. di Sibari (km.35,600).
- **Programma d'esercizio:**
 - b) 1 c.e. feriale sul percorso intero di km.35,600

10) ACQUAFORMOSA - CASTROVILLARI

- **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 39,000 con le seguenti fermate:**
Acquaformosa (Piazza V. Emanuele km.0,000) - Lungro (riv. Tabacchi n°1 km.4,600) - Bivio Salina (km.6,100) - Lungro (Ospedale km.7,200) - Piano dello Schiavo (km.9,900) - Firmo (Ufficio P. T. km.11,700) - Bivio INTECA (km.19,600) - Bivio Azienda Nola (km.20,400) - Bivio Cammarata (km.22,500) - Bivio Cassano Jonio (km.23,900) - Bivio Cerretti/Varco Amendola (km.26,200) - Bianchino (km.28,400) - Magnapoco (km.29,800) - Vigne (km.30,700) - Contrada Archidero (km.31,800) - Pietrapiana (bar K2 rivendita tabacchi km.33,000) - Bivio Cassano Jonio (monte km.33,400) - C/da Santa Domenica (km.34,500) - Bv. Martire (km.35,100) - Castrovillari (Autostazione km.39,000).
- **Programma d'esercizio:**
 - a) 1 c.e. feriale sul percorso intero di km.39,000;
 - b) 1 corsa feriale sul percorso intero di km.39,000;
 - c) 1 c.e. feriale, nel periodo scolastico, sul percorso parziale di km. 34,400 Lungro - Castrovillari;
 - d) 1 corsa feriale, nel periodo scolastico, sul percorso parziale di km.29,100 Piano dello Schiavo - Castrovillari;
 - e) 2 corse feriali, nel periodo scolastico, sul percorso di km.39,000 Castrovillari - Acquaformosa;
 - f) 1 corsa feriale, nel periodo scolastico, sul percorso parziale di km. 34,400 Castrovillari - Lungro.

11) ALTOMONTE - STAZIONE F. S. DI SPEZZANO ALBANESE

- **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 29,700 + 6,100 di diramazione per Acquaformosa con le seguenti fermate:**
Altomonte (Bottega del gelato km.0,000) - Contrada Iersi (km.3,500) - Bv. Salina (km.10,200) - Lungro (riv. Tabacchi n°1 km.11,700) - Acquaformosa (Piazza V. Emanuele km.16,300) - Lungro (riv. Tabacchi n°1 km.11,700) - Bivio Salina (km.10,200) - Lungro (Ospedale km.11,300) - Piano dello Schiavo (incrocio V.le A. Moro km.14,000) - Firmo (Ufficio P.T. km.15,800) - Bv. INTECA (km.23,700) - Bv. Azienda Nola (km.24,500) - Bv. Cammarata (km.26,600) - Stazione F. S. di Spezzano Albanese (km.29,700).
- **Programma d'esercizio:**
 - a) 1 c.e. feriale sul percorso intero, di km.41,900, compresa la diramazione;
 - b) 1 corsa feriale sul percorso intero, di km.29,700 esclusa la diramazione;
 - c) 1 corsa feriale sul percorso parziale di km.41,900, Stazione F. S. di Spezzano Albanese - Altomonte, compresa la diramazione

12) TERRANOVA DA SIBARI - SPEZZANO ALBANESE - CASTROVILLARI, CON DIRAMAZIONI

- **Il servizio si svolge sul percorso di Km.32,000 + km.11,700 + 0,900 di diramazione per Sv. A/3 di Tarsia e Stazione F. S. di Spezzano Albanese con le seguenti fermate:**
Terranova da Sibari (Stazione Tamoil km.0,000) - Bivio S.S. 19 (km.4,600) - Tarsia (numero civico 2 km.10,000) - Svincolo A/3 Tarsia (Hotel Ferramonti km.16,300) - Tarsia (numero civico 2 km.10,000) - Bivio S.S. 19 (km.4,600) - Spezzano Albanese (Piazza Gramsci km.6,600) - Bivio Terme Spezzano Albanese (km.11,800) - Bivio Stazione F. S. di Spezzano Albanese (km.13,000) - Stazione F. S. di Spezzano Albanese (km.13,900) - Bivio Stazione F. S. di Spezzano Albanese (km.13,000) - Bivio Cammarata (km.15,500) - Bivio Cerretti/Varco Amendola (km.19,200) - Bianchino (altezza Rostorante "Del Sole" km.21,400) - Magnapoco (Casale Iaconis km.22,800) - Vigne (Bar "La Baracca" km.23,700) - C/da Archidero (km.24,800) - Pietrapiana (bar K2 riv. Tabacchi km.26,000) - Bivio Cassano Jonio (monte km.26,400) - C/da Santa Domenica (incrocio km.27,500) - Bivio Martire (Casa cantoniera km.28,100) - Castrovillari (Autostazione km.32,000).
- **Programma d'esercizio:**
 - a) 2 c.e. feriali sul percorso intero di km.33,800, compresa la sola diramazione per la Stazione F. S. di Spezzano Albanese;
 - b) 2 c.e. feriali, nel periodo scolastico, sul percorso intero di km.33,800, compresa la sola diramazione per la Stazione F. S. di Spezzano Albanese;
 - c) 1 corsa feriale sul percorso intero di km. 33,800, compresa la sola diramazione per la Stazione F. S. di Spezzano Albanese;
 - d) 2 corse feriali, nel periodo scolastico, sul percorso di km. 33,800 Castrovillari - Terranova da Sibari compresa la sola diramazione per la Stazione F. S. di Spezzano Albanese;

13) ALTOMONTE - ROGGIANO GRAVINA - STAZIONE F. S. DI ROGGIANO GRAVINA / SAN MARCO ARGENTANO - COSENZA VIA A/3 DALLO SVINCOLO DI SPEZZANO ALBANESE ALLO SVINCOLO DI COSENZA NORD;

- **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 66,300 con le seguenti fermate:**
Altomonte (Bottega del gelato km.0,000) - Bivio Boscari (km.4,400) - Casello Farneto (km.7,800) - Roggiano Gravina (Piazza Re D'Italia km.16,600) - Stazione F. S. di S. Marco Argentano / Roggiano Gravina (km.21,700) - Svincolo A/3 di Spezzano Albanese (pensilina km.24,600) - Svincolo A/3 di Cosenza Nord (km.59,500) - Istituto

C.N.R. (km.59,800) – Parco Europa/Commenda (km.62,000) - Concessionaria FIAT Coscarella (km.63,300) – Cosenza (Autostazione km.66,300).

➤ **Programma d'esercizio:**

a) 1 c.c. feriale sul percorso intero di km.66,300.

14) ACQUAFORMOSA - LUNGRO – FIRMO – COSENZA, CON DIRAMAZIONE, VIA A/3 DALLO SVINCOLO DI FIRMO ALLO SVINCOLO DI COSENZA NORD;

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km.72,300 + 6,300 di diramazione per la Stazione F. S. di Spezzano Albanese e con le seguenti fermate:**

Acquaformosa (Piazza V. Emanuele km.0,000) – Lungro (Riv. Tabacchi n° 1 km.4,600) – Bivio Salina (km.6,100) – Lungro (Ospedale km.7,200) – Piano dello Schiavo (km.9,900) - Firmo (Ufficio P. T. km.11,700) – Svincolo A/3 di Firmo (km.19,300) – Stazione F. S. di Spezzano Albanese (km.25,600) – Svincolo A/3 di Firmo (km.19,300) - Svincolo A/3 Cosenza Nord (km.65,500) - Istituto C.N.R. (km.65,800) – Parco Europa/Commenda (Casa cantoniera km.68,000) - Concessionaria FIAT Coscarella (km.69,300) – Cosenza (Autostazione km.72,300).

➤ **Programma d'esercizio:**

a) 1 c.c. feriale sul percorso intero di km.84,900;

b) 1 c.c. feriale sul percorso parziale di km. 25,600, Acquaformosa – Stazione F. S. di Spezzano Albanese

15) ACQUAFORMOSA – LUNGRO – FIRMO – SPIAGGIA PINETA CASELLO 114 (STAGIONALE ESTIVA)

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km.48,900 con le seguenti fermate:**

Acquaformosa (Piazza V. Emanuele km.0,000)– Lungro (riv. Tabacchi n° 1 km.4,600) – Bivio Salina (km.6,100) – Piano dello Schiavo (km.9,900) - Firmo (Ufficio P.T. km.11,700) – Spiaggia Pineta Casello 114 (km.48,900).

➤ **Programma d'esercizio:**

a) 1 c.c. feriale, nel periodo 01/07 – 31/08, sul percorso intero di km.48,900.

16) SARACENA – SAN BASILE - CASTROVILLARI – SPIAGGIA PINETA CASELLO 114 (STAGIONALE ESTIVA)

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km.53,700 con le seguenti fermate:**

Saracena (Piazza XX Settembre km.0,000) – Bivio Saracena (km.2,500) - San Basile (Piazza Scandenberg km.5,800) – Castrovillari (Autostazione km.12,100) – Bivio Millepini (km.47,500) – Spiaggia Pineta Casello 114 (km.53,700).

➤ **Programma d'esercizio:**

a) 1 c.c. giornaliera, nel periodo 01/07 – 31/08, sul percorso intero di km.53,700.

17) ACQUAFORMOSA – LUNGRO – FIRMO – STABILIMENTI G. T. C. DI CAMMARATA DI CASTROVILLARI;

➤ **Il servizio si svolge sul percorso di Km. 23,100 con le seguenti fermate:**

Acquaformosa (Piazza V. Emanuele km.0,000) – Lungro (rivendita tabacchi n° 1 km.4,600) – Bivio Salina (km.6,100) – Lungro (Ospedale km.7,200) – Piano dello Schiavo (km.9,900) – Firmo (Ufficio P.T. km.11,700) – Bivio Inteca (km.19,600) – Stabilimenti G. T. C. di Cammarata di Castrovillari (km.23,100)

➤ **Programma d'esercizio:**

a) 3 c.c. feriali sul percorso intero di km. 23,100;

b) 1 c.c. feriale sul percorso di km. 23,100 Stabilimenti G. T. C. - Acquaformosa;


c) 1 c.c. giornaliera sul percorso intero di km. 23,100;

per una produzione annua pari a 971.494,800 bus x km. calcolata a preventivo sulla base dei giorni feriali del calendario 2004 e dei programmi scolastici 2002/2003 e 2003/2004, da aggiornare annualmente in applicazione della L. R. n. 18/2001 secondo i rispettivi giorni feriali o scolastici;

- E) di precisare** che i nuovi programmi di esercizio dovranno essere attuati con decorrenza **15 settembre 2004** e che, conseguentemente, i nuovi quadri degli orari dovranno essere sottoposti, entro 10 giorni dalla notifica del presente decreto, per la necessaria preventiva autorizzazione, all'esame del Dipartimento Trasporti, che verificherà, mediante appositi monitoraggi, la rispondenza dei nuovi servizi all'effettiva esigenza della domanda di traffico proveniente dai territori interessati;
- F) di precisare** che la complessiva riduzione della produzione chilometrica annua realizzata con il presente provvedimento sui servizi in atto gestiti dalle Aziende *Ferrovie della Calabria S.r.l.* e *Autoservizi Locco S.r.l.*, risulta essere pari a **17.895,600 bus x km.**;
- G) di precisare**, altresì, che sulle autolinee già esercite dall'impresa *Autoservizi Locco S.r.l.* (soggetta all'azione di razionalizzazione prevista dall'art. 27 della citata L.R. n. 23/1999) è stata realizzata una riduzione della produzione annua bus x km. pari al **7,13 %** rispetto a

quella assunta a preventivo per l'anno 2004, da ritenersi in linea con gli obiettivi di razionalizzazione del sistema trasportistico regionale stabiliti dalla normativa regionale e dall'*Atto di indirizzo* sopra richiamati;

- H)** di precisare, inoltre, che con separato decreto dirigenziale viene approvata, con identica decorrenza 15 settembre 2004, analoga domanda di aggregazione in Associazione Temporanea di Imprese denominata "FERSAV" tra la medesima azienda *Ferrovie della Calabria S.r.l.* (per le rimanenti autolinee di concessione regionale non conferite all'A.T.I. "FERLOC") e l'impresa *Società Autolinee Vibonesi S.r.l.*;
- I)** di dichiarare, conseguentemente, risolto di fatto e di diritto, a decorrere dal 15 settembre 2004, ogni rapporto concessionale tra l'Amministrazione Regionale e le imprese *Ferrovie della Calabria S.r.l.* e *Autoservizi Locco S.r.l.*;
- J)** di precisare che il presente decreto costituisce provvedimento finale ed atto dovuto di accoglimento – accertati i requisiti di legge – dell'istanza prodotta da *Ferrovie della Calabria S.r.l.* e da *Locco S.r.l.* ai sensi dell'*Atto di indirizzo in materia di razionalizzazione del Trasporto Pubblico Locale* approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 481/2003, senza alcun effetto di modifica negoziale dell'*Accordo di Programma* stipulato – ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 422/1997 e successive modifiche ed integrazioni – in data 11 febbraio 2000 tra la Regione Calabria ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- K)** di fare obbligo, al nuovo soggetto **Associazione Temporanea di Imprese "FERLOC"** di continuare la gestione delle autolinee sopra elencate con le medesime norme, condizioni, modalità, contenuti nei relativi provvedimenti concessori e nei patti concessionali vigenti, e con i programmi di esercizio sopra precisati, utilizzando il materiale rotabile in atto costituente i parchi tecnici delle aziende *Ferrovie della Calabria S.r.l.* e *Autoservizi Locco S.r.l.*, così come in atto risultano essere determinati dal Dipartimento Trasporti;
- L)** di vincolare il menzionato nuovo soggetto **Associazione Temporanea di Imprese "FERLOC"** a mantenere in servizio tutto il personale in atto assunto a tempo indeterminato e adibito all'espletamento dei servizi di linea regionali già concessi alle Aziende *Ferrovie della Calabria S.r.l.* e *Autoservizi Locco S.r.l.*, con garanzia dei diritti giuridici ed economici acquisiti;
- M)** di precisare che la subentrante **Associazione Temporanea di Imprese "FERLOC"**, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, è obbligata a riconoscere ed assicurare al predetto personale la conservazione della qualifica in atto ricoperta, l'anzianità maturata ed i diritti, compresi quelli sindacali, previsti dalla vigente contrattazione collettiva di categoria di primo e secondo livello nonché dalla normativa ed in particolare dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e dalla Legge 22 settembre 1960, n. 1054, e che tali prescrizioni, in attuazione dei criteri dell'*Atto d'indirizzo*, hanno carattere di essenzialità per le finalità del presente provvedimento;
- N)** di precisare, inoltre, che tutti gli eventuali contributi regionali, a qualsiasi titolo spettanti, maturati o maturandi al 14 settembre 2004, saranno erogati a favore delle aziende *Ferrovie della Calabria S.r.l.* e *Autoservizi Locco S.r.l.*;
- O)** di subordinare la validità del trasferimento di titolarità delle concessioni al nuovo soggetto **Associazione Temporanea di Imprese "FERLOC"** al rispetto di tutti gli obblighi sopra riportati;
- P)** di precisare, infine, che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza e, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato;


IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Antonio Izzo)

DECRETO n. 15260 del 24 settembre 2004

Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, art. 6, comma 3 impegno di spesa e liquidazione del contributo di € 150.000 alla SO.G.A.S. S.p.A. Società di Gestione dell'Aeroporto dello Stretto «Tito Minniti» di Reggio Calabria a titolo di compartecipazione alle spese sostenute a protezione del traffico passeggeri durante la chiusura dello scalo.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che l'aeroporto «Tito Minniti» di Reggio Calabria è stato chiuso al traffico dall'1 marzo al 31 maggio 2004 allo scopo di consentire l'esecuzione dei lavori di miglioramento strutturale e delle condizioni di sicurezza;

— che, durante il periodo di chiusura, protrattosi oltre il preventivato a causa di imprevisti sopravvenuti durante l'esecuzione dei lavori, la Società di gestione aeroportuale, di concerto con l'Aeroporto di Lamezia Terme e l'Enac, ha istituito un servizio di navetta bus con l'aeroporto di Lamezia Terme allo scopo di proteggere il traffico passeggeri che aveva regolarmente prenotato voli in arrivo e in partenza da Reggio Calabria;

RILEVATO:

— che l'art. 6, comma 3 della Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, in materia di assestamento del bilancio regionale per l'anno 2004, ha istituito la spesa di € 150.000 allocata sul capitolo 23040102 dell'U.P.B. 2.3.04.01, quale contribuzione regionale alla copertura dei costi derivanti dalle misure adottate per la protezione del traffico passeggeri durante la chiusura dell'Aeroporto Tito Minniti di Reggio;

PRESO ATTO:

— che, con delibera n. 649 del 14 settembre 2004, la Giunta regionale ha concesso «alla SO.G.A.S. S.p.A. Società Aeroportuale di Gestione dell'Aeroporto «Tito Minniti» di Reggio Calabria il contributo di € 150.000, a titolo di compartecipazione ai costi derivanti dalle misure di protezione del traffico passeggeri adottate durante la chiusura dello scalo per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle piste e di miglioramento della sicurezza»;

— che con il medesimo atto è stata riconosciuta nella competenza del Dipartimento Trasporti la titolarità all'adozione del provvedimento di liquidazione, ivi compreso l'impegno di spesa;

RITENUTO di dover adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi per l'erogazione della spesa;

VISTO:

— la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

— la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

— il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;

— l'art. 43 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante norme in materia di ordinamento del bilancio e della contabilità;

DECRETA

a) richiamare ed approvare le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa come parte integrante del presente atto;

b) impegnare a favore SO.G.A.S. S.p.A. Società di Gestione dell'Aeroporto dello Stretto «Tito Minniti» di Reggio Calabria, la spesa di € 150.000 iscritta sul capitolo 23040102 dell'U.P.B. 2.3.04.01.02, istituita dall'art. 6, comma 3 della Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18;

c) liquidare a favore della SO.G.A.S. S.p.A. Società di Gestione dell'Aeroporto dello Stretto «Tito Minniti» di Reggio Calabria, il contributo di € 150.000 a titolo di compartecipazione regionale agli oneri sostenuti per la protezione del traffico aereo durante la chiusura dello scalo per l'esecuzione dei lavori di miglioramento strutturale e delle condizioni di sicurezza;

d) dare atto che la spesa è specificatamente prevista in bilancio sul capitolo 23040102 dell'U.P.B. 2.3.01.01.02, istituito dall'art. 6, comma 3 della Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18;

e) di autorizzare la Ragioneria Generale della Regione ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della SO.G.A.S. S.p.A. Società di Gestione dell'Aeroporto dello Stretto «Tito Minniti» di Reggio Calabria, partita IVA 00607320801, mediante accredito su c/c bancario n. 852005 acceso presso la Banca Popolare di Crotona, filiale di Reggio Calabria, ABI 05256 CAB 16300;

f) attestare, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8, che per la liquidazione in oggetto si sono realizzate le condizioni che comprovano il diritto dei creditori;

g) rendere noto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 gg. dalla conoscenza, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Catanzaro, lì 24 settembre 2004

Il Dirigente Generale
Avv. Antonio Izzo

DECRETO n. 15351 del 27 settembre 2004

Legge 19 ottobre 1998 n. 366 «Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica». Comune di Cerchiara di Calabria. Liquidazione della somma di € 71.630,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

— che con deliberazione della Giunta regionale n. 1009 del 4/12/2000, esecutiva, è stato approvato il «Secondo piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica. Legge 19 ottobre 1998, n. 366»;

— che con decreto del 7 giugno 2001 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha approvato la ripartizione tra le regioni della quota annuale del fondo nazionale per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica;

— che con deliberazione della Giunta regionale n. 822 dell'8/10/2002 è stato approvato l'elenco delle priorità del «Secondo piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica»;

PRESO ATTO:

— che il Comune di Cerchiara di Calabria è stato incluso tra le priorità oggetto di finanziamento, per un importo complessivo di € 258.228,45;

— che, il Comune di Cerchiara di Calabria ha trasmesso il progetto definitivo di una pista ciclabile denominato «Anello del Sellarò» per una spesa complessiva di € 258.228,45;

— che, con decreto del Dirigente del Dipartimento Trasporti n. 14530 del 9 ottobre 2003 il comune di Cerchiara di Calabria è stato ammesso a contributo per la somma complessiva di € 258.228,45;

— che lo stesso comune con nota n. 2380 del 25/2/2004, nel trasmettere il verbale di consegna lavori all'impresa Massaro Domenico di Civita per l'importo di € 128.649,75 al netto del ribasso d'asta del 23,65% sulla somma a base d'asta pari ad € 168.500 ha chiesto il trasferimento dell'aliquota spettante per il finanziamento assentito e con nota 3182 del 27 luglio 2004 ha chiesto «per la quota a carico della Regione (75%) l'accreditamento della somma pari ad € 45.830,00 relativamente al 1° stato avanzamento lavori»;

RITENUTO in via analogica, trattandosi di opera pubblica, di potere applicare per l'erogazione dei contributi l'art. 19 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 sostituito dal comma 8 art. 37 bis della L.R. 10/98 che prevede «una anticipazione massima del 20% sul costo definitivo dell'intervento e l'erogazione della rimanente somma in ratei successivi sulla base di stati d'avanzamento comunicati dall'ente attuatore evidenzianti l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento precedente»;

VISTO il Decreto del Direttore Generale 2217 del 10 marzo 2004 con il quale viene delegata al Dirigente del Settore 46 «Trasporti» anche l'adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi relativi agli interventi di mobilità ciclistica;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione;

Per quanto sopra espresso in narrativa che si intende integralmente riportata

DECRETA

1. di liquidare al comune di Cerchiara di Calabria la somma di € 71.630,00 rappresentante sia l'anticipo del 20% sul costo definitivo dell'intervento (25.800,00) e sia l'importo del 75% a carico della Regione relativo al primo stato d'avanzamento (45.830,00) con accredito presso la Banca Credito Cooperativo dei due mari filiale di Cerchiara di Calabria ABI 8892 – CAB 88810 c/c 100509;

2. di imputare la spesa per la somma di € 71.630,00 sul capitolo 23010308, giusto impegno di spesa n. 2405 del 25/6/2004, esercizio 2004;

3. di attestare ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8 che per la liquidazione in oggetto si sono realizzate le condizioni che comprovano il diritto dei creditori;

4. di trasmettere il presente decreto al comune di Cerchiara di Calabria;

5. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla conoscenza e, entro 30 giorni dalla stessa data ricorso al Capo dello Stato.

Catanzaro, lì 27 settembre 2004

Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Calabretta

DECRETO n. 15358 del 27 settembre 2004

Legge 19 ottobre 1998 n. 366 «Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica». Comune di Crosia – Liquidazione 1° SAL € 56.020,55.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

— che con deliberazione della Giunta regionale n. 1009 del 4/12/2000, esecutiva, è stato approvato il «Secondo piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica. Legge 19 ottobre 1998, n. 366»;

— che con decreto del 7 giugno 2001 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha approvato la ripartizione tra le regioni della quota annuale del fondo nazionale per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica;

— che con deliberazione della Giunta regionale n. 822 dell'8/10/2002 è stato approvato l'elenco delle priorità del «Secondo piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica»;

PRESO ATTO:

— che il Comune di Crosia è stato incluso tra le priorità oggetto di finanziamento, per un importo complessivo di € 212.780,24;

— che, il Comune di Crosia ha trasmesso il progetto definitivo di una pista ciclabile denominato «proposta progettuale per la mobilità ciclistica» per una spesa complessiva di € 212.780,24;

— che, con decreto del Dirigente del Dipartimento Trasporti n. 14533 del 9 ottobre 2003 il comune di Crosia è stato ammesso a contributo per la somma complessiva di € 212.780,24;

— che lo stesso comune con nota n. 2380 del 24/4/2004, nel trasmettere il verbale di consegna lavori all'impresa Bruno Serafino di Cirò Marina per l'importo di € 117.307,70 al netto del ribasso d'asta del 21,27% sulla somma a base d'asta pari ad € 149.000 ha chiesto il trasferimento dell'aliquota spettante per il finanziamento assentito;

— che, con Decreto Dirigenziale n. 10393 del 5 luglio 2004 è stata liquidata la somma di € 23.462 quale anticipo sui lavori appaltati;

— che con nota 285 del 19/5/2004 il responsabile del procedimento del comune di Crosia nel dichiarare che i lavori per la costruzione della pista ciclabile sono stati realizzati per il 46,93% ha richiesto la liquidazione della somma a carico della regione per il pagamento del 1° SAL ammontante ad € 56.020,55;

RITENUTO in via analogica, trattandosi di opera pubblica, di potere applicare per l'erogazione dei contributi l'art. 19 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 sostituito dal comma 8 art. 37 bis della L.R. 10/98 che prevede «una anticipazione massima del 20% sul costo definitivo dell'intervento e l'erogazione della rimanente somma in ratei successivi sulla base di stati d'avanzamento comunicati dall'ente attuatore evidenziando l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento precedente»;

VISTO il Decreto del Direttore Generale 2217 del 10 marzo 2004 con il quale viene delegata al Dirigente del Settore 46 «Trasporti» anche l'adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi relativi agli interventi di mobilità ciclistica;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione;

Per quanto sopra espresso in narrativa che si intende integralmente riportata

DECRETA

1. di liquidare al comune di Crosia la somma di € 56.020,55 con accredito presso la Banca Carime filiale di Mirto Crosia Tesoreria comunale Crosia c/c n. 60/1/46 ABI 3067 CAB 80700;

2. di imputare la spesa per la somma di € 56.020,55 sul capitolo 23010308, giusto impegno di spesa n. 1540 del 14/5/2004, esercizio 2004;

3. di attestare ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8 che per la liquidazione in oggetto si sono realizzate le condizioni che comprovano il diritto dei creditori;

4. di trasmettere il presente decreto al comune di Crosia;

5. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla conoscenza e, entro 30 giorni dalla stessa data ricorso al Capo dello Stato.

Catanzaro, li 27 settembre 2004

Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Calabretta

DECRETO n. 15526 del 28 settembre 2004

Impegno somma di € 9.000.000,00 sul capitolo di bilancio 2222107 (UPB 2.3.01.02.03). Spesa per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico e privato che esercitano i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che, ai sensi della legge regionale n. 18 del 13/8/2001 devono essere erogati i contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio alle aziende pubbliche e private che esplicano servizi di trasporto pubblico locale di interesse regionale;

— che con decreto dirigenziale n. 488 del 23/1/04 è stata approvata la tabella di calcolo del costo e del contributo di esercizio unitari riferiti ad ogni singola fascia chilometrica prevista dalla legge regionale summenzionata;

— che è stato preso atto che l'ammontare complessivo dei contributi a ripiano dei deficit di esercizio per l'anno 2004, calcolato a preventivo, è pari ad € 90.866.041,65, da ricondurre nel limite dello stanziamento di bilancio;

— che, a seguito di richiesta del Dipartimento Trasporti, in data 4/3/04, è stata adottata, per effetto della legge regionale 11/8/04 n. 20, una variazione di bilancio nell'ambito del capitolo 2222107 – UPB 2.3.01.02.03 – avente una previsione di spesa della somma di € 9.000.000,00 per far fronte ai rimborsi di cui alla Legge regionale n. 18/01;

CONSIDERATO:

— che bisogna procedere all'erogazione di acconti a favore delle aziende concessionarie del trasporto pubblico locale;

VISTO:

— l'art. 43 della Legge regionale n. 8 del 4 febbraio 2003 recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria»;

— la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua i compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

— la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24 giugno 1999 recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1. di impegnare per le motivazioni in preambolo, la somma di € 9.000.000,00 sul capitolo 2222107 (UPB 2.3.01.02.03) «spese per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e cose» dell'anno in corso 2004 a favore delle aziende di trasporto pubblico e privato